



EBA/GL/2016/11

04/08/2017

Orientamenti

sugli obblighi di informativa ai sensi
della parte otto del regolamento (UE)
n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 04.10.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/11" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito CRR). Tali specifiche assumono la forma di orientamenti in relazione alle informazioni che gli enti sono tenuti a comunicare in applicazione degli articoli pertinenti della parte otto, nonché in merito alla presentazione delle informazioni da divulgare. Tuttavia, tali orientamenti non modificano le specifiche in materia di obblighi di informativa già introdotte mediante regolamento di esecuzione o delegato su determinati articoli della parte otto del suddetto regolamento.
6. Le specifiche introdotte dai presenti orientamenti prendono in considerazione la revisione in corso delle disposizioni relative al "Terzo pilastro" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. I presenti orientamenti considerano in particolare il documento pubblicato dal Comitato di Basilea a gennaio 2015.

Ambito d'applicazione

7. Salvo diversamente specificato nel successivo paragrafo 8, i presenti orientamenti si applicano agli enti che sono tenuti a conformarsi ad alcuni o tutti gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 dello stesso regolamento. Tali enti soddisfano uno dei seguenti criteri:
 - a. l'ente è stato identificato dalle autorità competenti come G-SII, ai sensi di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione ed eventuali successive modifiche;
 - b. l'ente è stato identificato come O-SII ai fini dell'applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto specificato dagli orientamenti 2014/10 dell'ABE.
8. Fatto salvo il paragrafo 7, si applicano le seguenti considerazioni: la parte 4.2 (requisiti generali di informativa), sezione B (informazioni non rilevanti, esclusive o riservate) e sezione E (tempistica e frequenza delle informative); la parte 4.3 (obiettivi e politiche di gestione del rischio), sezione C (informazioni sui dispositivi di governo societario); la parte 4.5 (fondi propri); la parte 4.7 (misure di vigilanza macroprudenziale); la parte 4.12 (attività non vincolate); la parte 4.14 (remunerazione) e la parte 4.15 (coefficiente di leva finanziaria) si dovrebbero applicare a tutti gli enti che sono tenuti a conformarsi ad alcuni o a tutti gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, comprese le filiazioni più importanti e le

filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo mercato locale in relazione agli obblighi di informativa ad esse applicabili ai sensi dell'articolo 13 del CRR.

9. Le autorità competenti possono imporre agli enti non classificati come G-SII o O-SII l'applicazione di alcune o tutte le indicazioni riportate nei presenti orientamenti ai fini della conformità ai requisiti di cui alla parte otto del CRR.
10. **Gli orientamenti non si applicano né in tutto e né in parte agli enti non menzionati ai paragrafi 7, 8 o 9 di cui sopra. Per detti enti resta necessario conformarsi agli obblighi di cui alla parte otto del CRR e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione nonché ad altri orientamenti dell'ABE.** Tuttavia, un ente con tali caratteristiche può applicare volontariamente alcune o tutte le indicazioni di cui ai presenti orientamenti. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di un ente che sceglie di utilizzare (di propria iniziativa) gli schemi e le indicazioni fornite dai principi internazionali ai fini dell'adempimento di alcuni o tutti gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR. In effetti, gli enti dovrebbero garantire che gli schemi e gli orientamenti internazionali utilizzati siano conformi ai requisiti del suddetto regolamento e i presenti orientamenti offrono una modalità di applicazione di principi internazionali compatibile con i requisiti del CRR.

Destinatari

11. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. Attuazione

Data di applicazione

12. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2017.

Modifiche

13. Gli orientamenti di seguito riportati sono modificati a decorrere dal 31 dicembre 2017: titolo V, paragrafo 18, e titolo VII degli orientamenti 2014/14 dell'ABE.

4. Orientamenti sugli obblighi di informativa di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013

4.1 Obblighi di informativa, indicazioni e schemi

14. I presenti orientamenti non sostituiscono gli obblighi di informativa applicabili di cui alla parte otto del CRR.

15. I presenti orientamenti forniscono specifiche sulle informazioni richieste in determinati articoli della parte otto del CRR. L'assenza di indicazioni all'interno dei presenti orientamenti su un requisito o sottorequisito di un articolo della parte otto non implica che gli enti che applicano questi orientamenti anche sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza o su base volontaria non siano tenuti a conformarsi a detto requisito o sottorequisito.

16. Nei presenti orientamenti le indicazioni sono fornite tramite tavole di informazioni qualitative e tabelle di informazioni quantitative, sebbene alcune tavole possano includere anche informazioni di tipo quantitativo. Le tabelle prevedono un formato flessibile o fisso, mentre le tavole hanno un formato flessibile.

17. Qualora il formato di una tabella sia fisso:

- a. gli enti dovrebbero compilare i campi attenendosi alle istruzioni fornite;
- b. gli enti possono eliminare una determinata riga/colonna in quanto non considerata pertinente per le loro attività o perché le informazioni fornite non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Tuttavia, in questo caso, gli enti i) non dovrebbero modificare la numerazione delle righe e delle colonne successive presenti nella tabella e ii) dovrebbero fornire le informazioni di cui al paragrafo 19 degli orientamenti 2014/14 dell'ABE;
- c. in applicazione dell'articolo 431, paragrafo 3, del CRR, gli enti possono aggiungere ulteriori righe e colonne al fine di fornire un quadro completo del loro profilo di rischio ai partecipanti al mercato, ma non dovrebbero modificare la numerazione predefinita delle righe e delle colonne della tabella (vedere anche il paragrafo 18).

18. Se il formato della tavola o della tabella è flessibile:

- a. gli enti possono presentare le informazioni all'interno di una tavola o una tabella flessibile utilizzando il formato fornito nel presente documento o quello che

ritengano più idoneo. Il formato delle informazioni incluse in una tavola non è predefinito; pertanto, al fine di pubblicare dette informazioni, gli enti possono scegliere il formato che preferiscono;

- b. qualora non utilizzino il formato fornito nel presente documento, gli enti dovrebbero fornire informazioni comparabili a quelle richieste nella tavola o nella tabella. Il livello di granularità del formato proprio dell'ente dovrebbe essere simile a quello del formato previsto dai presenti orientamenti.

19. In ogni tabella, indipendentemente dal fatto che sia fissa o flessibile, le informazioni quantitative dovrebbero essere corredate da un commento descrittivo che illustri (almeno) eventuali variazioni significative tra i periodi di segnalazione e ogni altra questione che la dirigenza ritenga di interesse per i partecipanti al mercato.

20. Nelle tabelle che richiedono la comunicazione dei dati per il periodo di segnalazione corrente e per quello precedente, l'indicazione dei dati per il periodo precedente non è necessaria se i dati vengono segnalati per la prima volta.

21. Qualora all'interno di una tabella vengano inserite una o più righe, queste dovrebbero mantenere la stessa numerazione ma con l'aggiunta di un suffisso (ad esempio, dopo la riga 2, eventuali righe aggiuntive dovrebbero essere contrassegnate come 2a, 2b, 2c, ecc.).

22. Nelle tabelle che richiedono la comunicazione dei dati per il periodo di segnalazione corrente e per quello precedente, quest'ultimo si riferisce agli ultimi dati pubblicati secondo la frequenza definita per le stesse tabelle. Ad esempio, nella tabella EU OV1 (richiesta con frequenza trimestrale), per la comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre (Q2) il periodo precedente è il 1° trimestre (Q1), per la comunicazione dei dati relativi al 3° trimestre il periodo precedente è il 2° trimestre (Q2) e per la comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre il periodo precedente è il 3° trimestre (Q3). In ogni caso le tabelle dovrebbero riportare le date di riferimento per i dati di segnalazione del periodo corrente e per quelli del periodo precedente.

23. Qualora siano richiesti dati di flusso, le tabelle includono solo le informazioni relative al periodo successivo alla data di pubblicazione dell'ultima informativa e non i dati cumulativi (salvo diversamente indicato per specifiche tabelle):

- a. per la pubblicazione di dati trimestrali al 31 marzo, gli enti dovrebbero fornire informazioni sul 1° trimestre (Q1);
- b. per la pubblicazione di dati trimestrali al 30 giugno, gli enti dovrebbero fornire informazioni sul 2° trimestre (Q2);
- c. per la pubblicazione di dati semestrali al 30 giugno, gli enti dovrebbero fornire informazioni sul primo semestre (H1);

- d. per la pubblicazione di dati semestrali al 31 dicembre, gli enti dovrebbero fornire informazioni sul secondo semestre (H2).

24. Il formato per la presentazione delle informazioni qualitative nelle tavole non è predefinito.

25. Le indicazioni dei presenti orientamenti, incluse quelle sulle modalità di presentazione, non intendono limitare la capacità degli enti di pubblicare ulteriori informazioni. In applicazione dell'articolo 431, paragrafo 3, gli enti possono fornire ulteriori informazioni qualora ciò si renda necessario per fornire un quadro completo del loro profilo di rischio agli utilizzatori dell'informativa.

26. Le informazioni quantitative aggiuntive che gli enti decidono di divulgare oltre a quelle previste dagli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, a prescindere dal fatto che detti obblighi siano specificati nei presenti orientamenti, dovrebbero essere conformi alle specifiche indicate nella parte 4.2 riportata di seguito.

27. Le disposizioni dei presenti orientamenti lasciano impregiudicate eventuali prescrizioni più severe stabilite dalle autorità nazionali competenti nell'ambito dei poteri di vigilanza loro conferiti dalla direttiva 2013/36/UE o da altri atti giuridici europei o nazionali pertinenti.

4.2 Requisiti generali di informativa

28. La presente parte specifica i requisiti contenuti negli articoli 431, 432, 433 e 434 della parte otto del CRR.

Sezione A – Principi dell'informativa

29. Nel valutare l'adeguatezza delle informative in applicazione dell'articolo 431, paragrafo 3, del CRR, gli enti dovrebbero assicurare che tali informative si attengano ai seguenti principi:

- chiarezza
- significatività
- coerenza nel tempo
- comparabilità tra enti

30. Le informative dovrebbero essere chiare. Le informative chiare hanno le seguenti caratteristiche:

- le informative dovrebbero essere presentate in una forma che risulti comprensibile alle principali parti interessate (tra cui investitori, analisti, clienti del settore finanziario e altri soggetti);
- i messaggi importanti dovrebbero essere evidenziati e facili da individuare;

- le questioni complesse dovrebbero essere spiegate con un linguaggio semplice, dando una definizione dei termini principali;
 - le informazioni relative ad ogni singolo rischio dovrebbero essere presentate insieme.
31. Al fine di garantire che gli utilizzatori possano individuare facilmente le informative richieste dalla parte otto del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare (all'inizio del mezzo di diffusione o della sede dell'informativa di cui al paragrafo 39 riportato di seguito) un indice in formato tabulare che segnali dove (nelle varie pubblicazioni degli enti) possono essere trovate le informazioni richieste dai vari articoli della parte otto del suddetto regolamento.
32. Le informative dovrebbero essere significative per gli utilizzatori. Le informative dovrebbero mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per l'ente e chiarire come questi sono gestiti, includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato. Qualora servano a migliorare la significatività dell'informativa, devono essere forniti riferimenti alle voci dello stato patrimoniale o del conto economico. Le informative significative dovrebbero essere una conseguenza dell'attuazione dei requisiti indicati nell'articolo 432 del CRR in materia di informazioni non rilevanti, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE.
33. Le informative dovrebbero essere coerenti nel tempo per consentire alle principali parti interessate di individuare le tendenze del profilo di rischio dell'ente in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Aggiunte, cancellazioni e altre modifiche importanti rispetto alle informative contenute in relazioni precedenti, tra cui quelle derivanti da sviluppi specifici dell'ente della regolamentazione o del mercato, dovrebbero essere evidenziate e spiegate.
34. Le informative dei vari enti dovrebbero essere comparabili. Il livello di dettaglio e gli schemi di presentazione dovrebbero consentire alle principali parti interessate di effettuare confronti significativi tra attività, metriche prudenziali, rischi e modalità di gestione dei rischi tra enti e giurisdizioni diverse.
35. Per essere esaurienti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 431, paragrafo 3, del CRR, le informative dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
- le informative dovrebbero descrivere le principali attività e tutti i rischi significativi dell'ente, con il supporto di dati e informazioni pertinenti. Dovrebbero contenere una descrizione delle variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione corrente e quello precedente, nonché delle relative azioni intraprese da parte dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione;
 - le informative dovrebbero fornire informazioni sufficienti, in termini sia qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure dell'ente per l'individuazione, la misurazione e

la gestione di tali rischi. Il livello di dettaglio dell'informativa dovrebbe essere proporzionato alla complessità dell'ente;

- le modalità di predisposizione dell'informativa dovrebbero essere flessibili in misura sufficiente da riflettere il modo in cui l'alta dirigenza e l'organo di amministrazione valutano e gestiscono internamente i rischi e la loro strategia, aiutando così gli utilizzatori a comprendere meglio la tolleranza/propensione al rischio dell'ente.

Sezione B – Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

36. In applicazione dell'articolo 432 della parte otto del CRR, gli enti dovrebbero fare riferimento alle indicazioni incluse nei titoli da I a IV e nel titolo VI degli orientamenti 2014/14 dell'ABE in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza, nonché in materia di frequenza, ai sensi degli articoli 432, paragrafo 1, 432, paragrafo 2, e 433 del CRR.

Sezione C – Verifica delle informative

37. In applicazione dell'articolo 431, paragrafo 3, comma 1 e dell'articolo 434, paragrafo 1, della parte otto del CRR, gli enti dovrebbero avere una politica sulla verifica delle informative. Nell'ambito di questa politica, gli enti dovrebbero assicurare che le informazioni da pubblicare ai sensi della parte otto del CRR siano soggette (almeno) allo stesso livello di riesame e controllo interno delle altre informazioni fornite dagli enti nell'informativa di bilancio. Pertanto, il livello di verifica delle informazioni da pubblicare ai sensi della parte otto del CRR dovrebbe essere (almeno) lo stesso di quello relativo alle informazioni contenute all'interno della relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria (come definite rispettivamente all'articolo 19 della direttiva 2013/34 e agli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE).

38. La politica formale adottata in applicazione dell'articolo 431, paragrafo 3, al fine di soddisfare gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR dovrebbe definire le procedure e i controlli interni per la pubblicazione di tali informazioni. L'informativa di fine anno di cui alla parte otto del CRR dovrebbe descrivere gli elementi chiave di questa politica oppure contenere i riferimenti ad altro documento dove trovare tali informazioni. L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono responsabili della creazione e del mantenimento di un'efficace struttura di controllo interno delle informative a livello di ente, anche per le informative fornite conformemente alla parte otto del CRR. Tali organi dovrebbero inoltre assicurare che sia svolto un adeguato riesame delle informative. Uno o più membri dell'alta dirigenza e uno o più componenti dell'organo di amministrazione dell'ente dovrebbero attestare per iscritto che le informative fornite ai sensi della parte otto del CRR sono state redatte conformemente ai processi di controllo interno concordati a livello di organo di amministrazione.

Sezione D – Sede delle informative e rinvio ad altri mezzi o sedi delle informative

39. In applicazione dell'articolo 434 della parte otto del CRR, in merito alla scelta dei mezzi e delle sedi appropriati per la diffusione delle informazioni previste dal regolamento, gli enti dovrebbero fornire tutte le comunicazioni richieste nella parte otto negli stessi mezzi o nelle

stesse sedi (nella misura del possibile). Il mezzo o la sede dovrebbe essere un documento a sé stante e rappresentare una fonte delle misure prudenziali facilmente accessibile agli utilizzatori. Questo documento a sé stante può assumere la forma di una sezione distinta inclusa nella relazione finanziaria dell'ente o ad essa allegata. In tal caso, dovrebbe essere facilmente identificabile da parte degli utilizzatori.

40. Il requisito previsto dall'articolo 434 della parte otto del CRR, secondo il quale gli enti dovrebbero fornire (nella misura del possibile) tutte le informative in un unico mezzo e in una sola sede, si applica a tutte le informative indicate nei presenti orientamenti, indipendentemente dal fatto che le specifiche assumano la forma di tabelle fisse o flessibili. Gli enti dovrebbero compiere ogni sforzo per includere tutte le tabelle con formato fisso nello stesso mezzo o nella stessa sede senza ricorrere a rinvii ad altri mezzi o sedi.

41. Tuttavia, se (in conformità all'articolo 434) gli enti scelgono di pubblicare le informazioni richieste ai sensi della parte otto del CRR, comprese le tavole e le tabelle di cui ai presenti orientamenti, in più di un mezzo o in più di una sede, essi dovrebbero segnalare con appositi rinvii chiaramente dove sono pubblicate gli obblighi di informativa. I rinvii contenuti nell'informativa fornita ai sensi della parte otto del CRR dovrebbero comprendere:

- il titolo e i riferimenti normativi dell'obbligo di informativa;
- il nome completo del documento nel quale è pubblicato l'obbligo di informativa;
- un collegamento web, se rilevante;
- il numero di pagina e il paragrafo del documento nel quale sono reperibili gli obblighi di informativa.

42. Quando gli enti effettuano rinvii al di fuori del mezzo o della sede di cui al precedente paragrafo 39 per le tabelle con formato fisso, dovrebbero assicurare quanto segue:

- le informazioni contenute nel documento cui si fa rinvio sono equivalenti, in termini di presentazione e contenuto, a quelle richieste nel formato fisso e consentono agli utilizzatori di effettuare confronti attendibili con le informazioni fornite dagli enti che pubblicano le tabelle con formato fisso;
- le informazioni contenute nel documento si basano sul medesimo perimetro di consolidamento utilizzato nell'obbligo di informativa;
- l'informativa nel documento cui si fa rinvio è obbligatoria.

43. Quando viene utilizzato un altro documento, gli enti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite ai sensi della parte otto del CRR sono soggette ad un livello di verifica equivalente, o superiore, a quello minimo descritto al paragrafo 37.

44. Gli enti o le autorità competenti possono inoltre mettere a disposizione sui propri siti web un archivio contenente le informazioni richieste ai sensi della parte otto del CRR relative al periodo corrente e ai periodi precedenti. L'archivio dovrebbe essere accessibile per un periodo di tempo congruo, non inferiore al periodo definito dalla legislazione nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie (come definite negli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE).

Sezione E – Tempistica e frequenza delle informative

45. L'articolo 433 del CRR stabilisce che le informazioni elencate nella parte otto dello stesso regolamento siano pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio. Il CRR non richiede che i documenti di bilancio e le informazioni elencate nella parte otto del regolamento siano pubblicati lo stesso giorno. Tuttavia gli enti dovrebbero assicurare che le date di pubblicazione dei documenti di bilancio e delle informazioni richieste dalla parte otto del CRR siano separate da un periodo di tempo ragionevole e impegnarsi affinché tali date siano il più ravvicinate possibile. La pubblicazione successiva delle informazioni rispetto ai documenti di bilancio dovrebbe essere conforme alle eventuali scadenze fissate dalle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

46. Il titolo V, paragrafo 18, e il titolo VII degli orientamenti 2014/14 dell'ABE in materia di rilevanza, esclusività e riservatezza delle informative, nonché di frequenza ai sensi degli articoli 432, paragrafo 1, 432, paragrafo 2, e 433 del CRR sono modificati come segue.

Titolo V – Considerazioni in merito alla necessità di valutare la pubblicazione delle informazioni con frequenza maggiore di quella annuale

18 Nonostante tutti gli enti siano tenuti a valutare la necessità di fornire informazioni più frequenti utilizzando ogni strumento di valutazione rilevante nell'ambito degli elementi di cui all'articolo 433 del CRR, gli enti cui si applica uno dei seguenti indicatori dovrebbero valutare in particolar modo la propria necessità di pubblicare informazioni con frequenza maggiore di quella annuale:

a) l'ente è uno dei tre maggiori enti dello Stato membro d'origine;

b) le attività a livello consolidato dell'ente superano 30 miliardi di EUR;

c) la media quadriennale delle attività complessive dell'ente è superiore al 20% della media quadriennale del PIL del suo Stato membro d'origine;

d) l'ente ha esposizioni a livello consolidato ai sensi dell'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 superiori a 200 miliardi di EUR o l'equivalente in valuta estera utilizzando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea applicabile alla chiusura dell'esercizio;

e) l'ente è stato identificato dalle autorità competenti come un'istituzione finanziaria di rilevanza sistemica globale (G-SII) ai sensi di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1222/2014

della Commissione ed eventuali successive modifiche, o come un'altra istituzione finanziaria di rilevanza sistemica (O-SII) in applicazione dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto specificato negli orientamenti 2014 dell'ABE.

Titolo VII – Informativa da produrre con frequenza maggiore di quella annuale

23 Anche se spetta a ciascun ente decidere il tipo di informazioni e il livello di dettaglio da pubblicare al fine di garantire l'efficace comunicazione di informazioni che consentano di conoscere la propria attività e il profilo di rischio, gli enti che soddisfano uno degli indicatori di cui al paragrafo 18 e tenuti a conformarsi agli obblighi previsti dalla parte otto del CRR dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di fornire le seguenti informazioni con frequenza maggiore di quella annuale.

24 La tipologia, il formato e la frequenza delle informazioni cui gli enti che soddisfano uno degli indicatori specificati nel paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione in relazione all'eventuale necessità di fornirle con frequenza maggiore di quella annuale, dipendono dal fatto che tali enti siano identificati come G-SII o come O-SII e che rientrino nell'ambito d'applicazione degli orientamenti 2016/11 dell'ABE.

25 Gli enti che soddisfano uno degli indicatori specificati al paragrafo 18, lettere da a) a d) ma che non sono identificati come G-SII o come O-SII e non rientrano nell'ambito d'applicazione degli orientamenti 2016/11 dell'ABE dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di fornire le seguenti informazioni con una frequenza maggiore di quella annuale:

a) informazioni su fondi propri e sui coefficienti rilevanti, come richiesto dall'articolo 437 e dall'articolo 492, a seconda del caso, del CRR, e in particolare le seguenti informazioni (come definite nelle apposite righe degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione del 20 dicembre 2013):

i. importo complessivo del capitale primario di classe 1, come nelle righe 6 e 29;

ii. importo complessivo del capitale aggiuntivo di classe 1, come nelle righe 36 e 44;

iii. importo complessivo del capitale di classe 1, come nella riga 45;

iv. importo complessivo del capitale di classe 2, come nelle righe 51 e 58;

v. importo complessivo del capitale, come nella riga 59;

vi. rettifiche regolamentari complessive (total regulatory adjustments) relative a ciascun aggregato di capitale, come nelle righe 28, 43 e 57;

vii. coefficiente del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 ratio), come nella riga 61;

viii. coefficiente del capitale di classe 1 (Tier 1 ratio), come nella riga 62;

ix. coefficiente del capitale complessivo (total capital ratio), come nella riga 63;

b) informazioni richieste dalle lettere da c) a f) dell'articolo 438 del CRR:

i. gli importi delle attività ponderati per il rischio e dei requisiti di capitale ripartiti per tipologia di rischi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR;

ii. gli importi delle attività ponderati per il rischio e dei requisiti di capitale ripartiti per tipologia di rischi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e per le classi di esposizione di cui all'articolo 438 del medesimo regolamento;

c) informazioni sul coefficiente di leva finanziaria come previsto dall'articolo 451 del CRR, e in particolare le seguenti informazioni, come definite nelle apposite righe dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/200 della Commissione):

i. importo del capitale di classe 1 utilizzato come numeratore come nella riga 20, con la specifica richiesta nella riga UE-23;

ii. importo dell'esposizione complessiva utilizzata come denominatore come nella riga 21;

iii. coefficiente di leva finanziaria risultante come nella riga 22.

d) informazioni sulle esposizioni al rischio, in particolare le informazioni quantitative sui modelli interni, come richiesto dall'articolo 452, lettere d), e) e f), del CRR, che devono essere distinte per le esposizioni per le quali gli enti utilizzano stime interne della perdita in caso di default (Loss Given Default – LGD) o dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, e per le esposizioni per le quali non utilizzano tali stime;

e) informazioni su altri elementi suscettibili di cambiamenti rapidi e sugli elementi trattati nella parte otto del CRR che hanno subito cambiamenti molto significativi nel corso del periodo di segnalazione.

26 Per gli enti indicati al paragrafo 25, la frequenza dell'informativa dovrebbe dipendere dall'applicabilità dei criteri di cui al paragrafo 18 che tali enti soddisfano:

a) gli enti cui si applica l'indicatore di cui alla lettera d) del paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di pubblicare:

i. le informazioni elencate alle lettere a), b)i, c) ed e) del paragrafo 25 su base trimestrale;

ii. le informazioni di cui alle lettere d) e b)ii del paragrafo 25 su base semestrale;

iii. la serie completa delle informazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/200 della Commissione, su base semestrale;

b) gli enti cui si applica uno degli indicatori elencati alle lettere da a) a c) del paragrafo 18 dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di pubblicare le informazioni elencate alle lettere a), b)ii e da c) a e) del paragrafo 25 su base semestrale.

27 Gli enti tenuti a conformarsi agli obblighi specificati alla parte otto del CRR e identificati come G-SII o come O-SII o che rientrano nell'ambito d'applicazione degli orientamenti 2016/11 dell'ABE

dovrebbero prestare particolare attenzione all'eventuale necessità di fornire con frequenza maggiore di quella annuale:

- a) le informazioni sui fondi propri di cui al paragrafo 25, lettera a), con una frequenza trimestrale;*
- b) le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 25, lettera c), con una frequenza trimestrale;*
- c) la serie completa delle informazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/200 della Commissione, su base semestrale;*
- d) le altre informazioni elencate negli orientamenti 2016/11 dell'ABE con la frequenza applicabile e in particolare:*
 - i. le informazioni di cui all'articolo 438, lettere da c) a f), come specificato nelle tabelle EU OV1, EU CR8, EU CCR7 ed EU MR2-B;*
 - ii. le informazioni sulle esposizioni al rischio, come specificato nelle tabelle EU CR5, EU CR6 ed EU MR2-A;*
- e) le informazioni su altri elementi soggetti a cambiamenti rapidi.*

28 Gli enti dovrebbero fornire informazioni infra-annuali aggiuntive a quelle elencate nei paragrafi 25 e 27 quando il risultato della loro valutazione sulla necessità di fornire le informazioni di cui alla parte otto del CRR con frequenza maggiore di quella annuale dimostra che tali informazioni aggiuntive sono necessarie per veicolare il proprio profilo di rischio in modo esauriente ai partecipanti al mercato.

Le informazioni infra-annuali pubblicate dagli enti in conformità ai paragrafi 25, 27 e 28 dovrebbero essere coerenti e confrontabili nel tempo.

30 Le informazioni sui fondi propri e sul coefficiente di leva finanziaria di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 25 e alle lettere a) e b) del paragrafo 27 dovrebbero essere pubblicate secondo i formati indicati rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1423/2013 e n. 2016/200 della Commissione.

31 Le informazioni di cui ai paragrafi 25, 27 e 28 dovrebbero essere pubblicate in concomitanza con la data di pubblicazione del bilancio o delle informazioni infra-annuali, a seconda del caso. Le disposizioni di cui all'articolo 434 del CRR dovrebbero applicarsi (apportando solo le modifiche necessarie) alle informazioni di cui ai paragrafi 25, 27 e 28, se rilevanti, tenendo conto degli orientamenti 2016/11 dell'ABE.

32 Indipendentemente dal fatto che siano identificati come G-SII, O-SII o che rientrino nell'ambito d'applicazione degli orientamenti 2016/11 dell'ABE, se gli enti cui si applica almeno uno degli indicatori elencati nel paragrafo 18 scelgono di non pubblicare una o più delle informazioni di cui ai paragrafi 25 o 27 con una frequenza maggiore di quella annuale, dovrebbero specificarlo (almeno) nella versione annuale del documento contenente le informazioni come richiesto dalla parte otto del CRR e fornire informazioni su come sono giunti alla decisione.

4.3 Obiettivi e politiche di gestione del rischio

47. In questa parte vengono specificati i requisiti contenuti nell'articolo 435 della parte otto del CRR.

Sezione A – Informazioni generali in materia di obiettivi e politiche di gestione del rischio

48. Le informazioni richieste dall'articolo 435, paragrafo 1, e specificate nella tavola EU OVA, dovrebbero essere fornite per singola categoria di rischio effettivamente significativa (ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE, includendo quelle previste dal CRR). Le informazioni dovrebbero riguardare tutte le tipologie di rischio e le linee di business, compresi i nuovi prodotti/mercati.

49. A tale scopo, gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti dovrebbero pubblicare le informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di gestione dei seguenti rischi, qualora siano rilevanti per l'ente:

- rischio reputazionale;
- eventuali obiettivi e politiche specifici stabiliti per la sottocategoria dei rischi operativi associati alla condotta, compresi i rischi associati alla vendita impropria di prodotti.

Tavola 1: EU OVA – Metodo di gestione del rischio da parte dell’ente

Scopo: descrivere la strategia dell’ente in materia di rischi e il modo in cui la funzione incaricata della gestione del rischio (funzione di risk management) e l’organo di amministrazione valutano e gestiscono i rischi e impostano i limiti, consentendo agli utilizzatori di comprendere chiaramente la tolleranza/propensione al rischio dell’ente in relazione alle sue principali attività e a tutti i rischi significativi.
Ambito d’applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Gli enti dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio; in particolare:

Articolo 435, paragrafo 1, lettera f)	a)	<p>La breve dichiarazione sul rischio approvata dall’organo di amministrazione in applicazione dell’articolo 435, paragrafo 1, lettera f) dovrebbe descrivere in che modo il modello di business determina il profilo di rischio complessivo e interagisce con esso, ad esempio illustrando i rischi fondamentali correlati al modello di business e il modo in cui ciascuno di questi rischi viene rispecchiato e descritto nelle informative sui rischi o il modo in cui il profilo di rischio dell’ente interagisce con la tolleranza del rischio approvata dall’organo di amministrazione.</p> <p>Nell’ambito della dichiarazione sul rischio da pubblicare in applicazione dell’articolo 435, paragrafo 1, lettera f), gli enti dovrebbero indicare anche la natura, la misura, lo scopo e la sostanza economica delle operazioni rilevanti nell’ambito del gruppo, dei soggetti affiliati e delle parti correlate. L’informativa dovrebbe essere limitata alle operazioni che hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente (compreso il rischio reputazionale) o la distribuzione dei rischi all’interno del gruppo.</p>
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b)	b)	<p>Le informazioni da pubblicare in applicazione dell’articolo 435, paragrafo 1, lettera b), comprendono la struttura di governance per ogni tipologia di rischio: le responsabilità attribuite all’interno dell’ente (tra cui, se rilevante, l’attività di supervisione, la delega di poteri e la ripartizione delle responsabilità tra l’organo di amministrazione, le linee di business e la funzione di risk management per singola tipologia, l’unità operativa e le altre informazioni rilevanti); le relazioni tra gli organismi e le funzioni coinvolte nei processi di gestione del rischio (compresi, se del caso, l’organo di amministrazione, il comitato di rischio, la funzione incaricata di risk management, la funzione incaricata della compliance, la funzione incaricata dell’audit interno); le procedure organizzative e di controllo interno.</p> <p>Nel rendere nota la struttura e l’organizzazione della funzione di risk management, gli enti dovrebbero inserire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni sul sistema di controllo interno e sul modo in cui sono organizzate le funzioni di controllo (poteri, risorse, status, indipendenza), sulle loro attività principali e su qualsiasi cambiamento rilevante, attuale o previsto, in relazione a queste funzioni; • limiti ai rischi approvati cui l’ente è esposto; • cambiamenti nei ruoli di responsabilità nelle funzioni di controllo interno, di risk management, di compliance e di internal audit.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b)	c)	<p>Nell’ambito delle informazioni sugli altri dispositivi rilevanti per la funzione di risk management previste dall’articolo 435, paragrafo 1, lettera b), dovrebbero essere indicati: i canali di comunicazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura del rischio all’interno dell’ente (ad esempio, se ci sono codici di condotta, manuali contenenti i limiti operativi o le procedure per gestire le violazioni o il superamento delle soglie di rischio oppure le procedure per rilevare e condividere i problemi tra le linee di business e la funzione di risk management).</p>
Articolo 435,	d)	<p>Nell’ambito delle informazioni previste dagli articoli 435, paragrafo 2), lettera e) e 435, paragrafo 1), lettera c), gli enti dovrebbero comunicare l’ambito d’applicazione e la natura dei</p>

paragrafo 1, lettera c) Articolo 43 5, paragrafo 2, lettera e)		sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio, oltre alla descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione e all'alta dirigenza.
Articolo 43 5, paragrafo 1, lettera c)	e)	Nel fornire le informazioni sulle caratteristiche principali dei sistemi di segnalazione e misurazione del rischio in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera c), gli enti dovrebbero pubblicare le politiche in materia di sistematica e regolare revisione delle strategie di gestione del rischio e la valutazione periodica della loro efficacia.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera a)	f)	L'informativa relativa alle strategie e ai processi per la gestione del rischio ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 1, lettera a), dovrebbe includere le informazioni qualitative sulle prove di stress, sui portafogli oggetto di tali prove, sugli scenari adottati e sulle metodologie utilizzate, nonché sull'uso delle prove di stress nella gestione del rischio.
Articolo 43 5, paragrafo 1, lettere a) e d)	g)	Gli enti dovrebbero fornire le informazioni sulle strategie e sui processi per gestire, coprire e attenuare i rischi, nonché sul monitoraggio dell'efficacia dei sistemi di copertura e attenuazione, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d) per i rischi derivanti dal modello di business dell'ente.

Sezione B – Informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio per singola categoria di rischio

50. In applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare informazioni per ogni singola categoria di rischio, compresi il rischio di credito, il rischio di controparte (CCR) e il rischio di mercato, sulla base di quanto indicato in questa sezione.

51. A tale scopo, gli enti dovrebbero fornire informazioni sugli obiettivi e sulle politiche di gestione per ogni tipologia di rischio rilevante la cui informativa è pubblicata ai sensi del citato articolo 435, paragrafo 1), e del paragrafo 47 dei presenti orientamenti.

52. In particolare per il rischio di credito, gli enti dovrebbero fornire le informazioni indicate nella tavola EU CRA riportata di seguito, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 435, paragrafo 1):

Tavola 2: EU CRA – Informazioni qualitative generali sul rischio di credito

Scopo: descrivere le principali caratteristiche e gli elementi della gestione del rischio di credito (modello di business e profilo del rischio di credito, organizzazione e funzioni coinvolte nella gestione del rischio di credito, segnalazioni sulla gestione del rischio).
Ambito d'applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale

Formato: flessibile

Gli enti dovrebbero descrivere le loro politiche e i loro obiettivi in materia di gestione per quanto riguarda il rischio di credito fornendo le seguenti informazioni:

Articolo 435, paragrafo 1, lettera f)	a)	Nella breve dichiarazione sul rischio prevista dall'articolo 435, paragrafo 1, lettera f), i componenti del profilo di rischio di credito dell'ente derivanti dal modello di business.
Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d)	b)	Nella presentazione delle strategie e dei processi di gestione del rischio di credito e delle politiche per coprire e attenuare tale rischio in conformità all'articolo 435, paragrafo 1), lettere a) e d), i criteri e il metodo utilizzati per definire la politica di gestione del rischio di credito e i limiti del rischio di credito.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b)	c)	Nell'illustrare la struttura e l'organizzazione della funzione di risk management in conformità all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), la struttura e l'organizzazione delle funzioni incaricate della gestione e del controllo del rischio di credito.
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b)	d)	Nella presentazione dei poteri, dello status e dei dispositivi rilevanti della funzione di risk management in conformità all'articolo 435, paragrafo 1, lettera b), le relazioni tra le funzioni incaricate della gestione del rischio di credito, del controllo del rischio, della compliance e dell'internal audit.

53. Per il CCR, gli enti dovrebbero fornire le informazioni specificate nella tavola EU CCRA riportata di seguito in merito all'approccio applicato a tale rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6 del CRR.

Tavola 3: EU CCRA – Obblighi di informativa qualitativa sul rischio di controparte (CCR)

Scopo: descrivere le caratteristiche principali della gestione del CCR con riferimento, tra l'altro, ai limiti operativi, all'uso di garanzie e ad altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM), e all'impatto in caso di ribasso del rating dell'ente.
Ambito d'applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Gli enti dovrebbero fornire:

Articolo 435, paragrafo 1, lettera a)	a)	Gli obiettivi e le politiche in materia di gestione del CCR, tra cui:
Articolo 439, lettera a)	b)	Il metodo utilizzato per determinare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno per le esposizioni creditizie verso la controparte;

Articolo 439, lettera b)	c)	Le politiche in materia di garanzie e altre tecniche per l'attenuazione alle valutazioni del rischio di controparte;
Articolo 439, lettera c)	d)	Le politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole;
Articolo 439, lettera d)	e)	L'impatto in termini di ammontare delle garanzie reali che l'ente sarebbe tenuto a fornire in caso di ribasso del proprio rating.

54. Per il rischio di mercato, gli enti dovrebbero fornire le informazioni specificate nella tavola EU MRA riportata di seguito.

Tavola 4: EU MRA – Obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato

Scopo: fornire una descrizione degli obiettivi e delle politiche in materia di gestione del rischio di mercato.
Ambito d'applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti, inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti, soggetti al requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato connesso all'attività di negoziazione.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Gli enti dovrebbero descrivere i loro obiettivi e le loro politiche in materia di gestione del rischio di mercato sulla base di quanto di seguito riportato (la granularità delle informazioni dovrebbe assicurare informazioni significative per gli utilizzatori).

Articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d)	a)	Le informazioni sulle strategie e sui processi dell'ente per la gestione del rischio di mercato, nonché sulle politiche di copertura e attenuazione del rischio di mercato, in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e d), dovrebbero includere una spiegazione degli obiettivi strategici relativi all'attività di negoziazione nonché dei processi adottati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato dell'ente (comprese le politiche di copertura dei rischi e le strategie/i processi per monitorare nel continuo l'efficacia delle coperture).
Articolo 435, paragrafo 1, lettera b)	b)	Nell'ambito delle informazioni richieste dall'articolo 435, paragrafo 1, lettera b) sulla struttura e sull'organizzazione della funzione incaricata della gestione del rischio di mercato, gli enti dovrebbero pubblicare una descrizione della struttura di governance del rischio di mercato istituita per dare attuazione alle strategie e ai processi dell'ente richiamati nella riga a) di cui sopra, che illustri le relazioni e i meccanismi di comunicazione tra le varie parti coinvolte nella gestione del rischio di mercato.
Articolo 455, lettera c) connesso all'articolo 104	c)	Nell'ambito delle informazioni prescritte agli articoli 435, paragrafo 1, lettere a) e c), e 455, lettera c), gli enti dovrebbero fornire una descrizione delle procedure e dei sistemi implementati per garantire la negoziabilità delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 104. L'informativa dovrebbe includere una descrizione della metodologia utilizzata per garantire che le politiche e le procedure implementate per la gestione complessiva del portafoglio di negoziazione siano adeguate.

55. Per il rischio di liquidità, gli enti dovrebbero fare riferimento agli orientamenti inclusi nel documento di consultazione 2017/01 dell'ABE pubblicato in data 8 marzo 2017 (ABE/GL/2017/01).

Sezione C – Informazioni sui dispositivi di governo societario

56. In applicazione dell'articolo 435, paragrafo 2, gli enti tenuti all'osservanza di alcuni o tutti gli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, conformemente agli articoli 6, 10 e 13 dello stesso regolamento, dovrebbero indicare le informazioni specificate nei paragrafi da 57 a 59.

57. Nel comunicare il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di amministrazione in conformità all'articolo 435, paragrafo 2, lettera a), si applicano le seguenti specifiche:

- gli enti significativi dovrebbero indicare il numero di incarichi di amministratore determinati ai sensi dell'articolo 91, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE;
- gli enti dovrebbero indicare il numero di incarichi di amministratore effettivamente affidati a ciascun membro dell'organo di amministrazione (considerando se gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo sono ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo o meno, di una impresa in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata o di un ente all'interno dello stesso sistema di tutela istituzionale) indipendentemente dal fatto che l'incarico di amministratore riguardi un soggetto che persegue o meno un obiettivo commerciale;
- qualora un incarico di amministratore aggiuntivo sia stato approvato dall'autorità di vigilanza competente, tutti gli enti presso i quali tale soggetto detiene un incarico dovrebbero evidenziarlo, insieme al nome dell'autorità competente che l'ha approvato.

58. Nel pubblicare le informazioni relative alla politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione (compresa la politica eventualmente derivante dai piani di avvicendamento ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera b)), gli enti dovrebbero comunicare i cambiamenti prevedibili a livello della composizione complessiva dell'organo di amministrazione.

59. Nell'informare sulla politica di diversità in conformità all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), gli enti dovrebbero indicare il criterio sulla diversità di genere. Ciò include informazioni su: dove è stato fissato un target relativo al genere sottorappresentato e alle politiche in materia di diversità in termini di età, percorso formativo, esperienza professionale e provenienza geografica; quando è stato fissato un target; quale target è stato fissato; e la misura in cui il target è stato raggiunto. Qualora un target non sia stato raggiunto, gli enti dovrebbero indicarne le motivazioni e, se del caso, specificare le misure intraprese per raggiungerlo entro un determinato periodo di tempo.

60. Per quanto riguarda il flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione in applicazione dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera e), gli enti dovrebbero descrivere il processo relativo alla segnalazione dei rischi fornita all'organo di amministrazione, indicando in particolare la frequenza, l'ambito d'applicazione e il contenuto principale dell'esposizione ai rischi, oltre al modo in cui l'organo di amministrazione è stato coinvolto nella definizione del contenuto da segnalare.

4.4 Informazioni sull'ambito d'applicazione del quadro regolamentare

61. Nella presente parte sono specificati i requisiti previsti nell'articolo 436 della parte otto del CRR in merito all'ambito d'applicazione.

62. In applicazione dell'articolo 436, lettera b), gli enti dovrebbero fornire uno schema delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza. Gli enti dovrebbero innanzitutto fornire tale schema a livello di gruppo consolidato, attenendosi a quanto previsto nella tabella EU LI1 riportata di seguito.

63. Lo schema di cui sopra dovrebbe essere accompagnato da una descrizione delle differenze nel perimetro di consolidamento a livello di ciascuna entità. La presentazione delle differenze a livello delle singole entità dovrebbe essere fornita ai sensi dell'articolo 436, lettera b), con le specifiche introdotte dalla tabella EU LI3.

64. Le informazioni sull'ambito d'applicazione del quadro regolamentare a livello di gruppo consolidato e a livello di singola entità (da pubblicare in conformità all'articolo 436, lettera b)) dovrebbero essere integrate da una descrizione delle differenze tra i valori contabili determinati sulla base del perimetro di consolidamento regolamentare e gli importi delle esposizioni considerate ai fini regolamentari. A tale scopo dovrebbe essere pubblicata la tabella EU LI2.

Tabella 1: EU LI1 – Differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e quello regolamentare e riconciliazione delle poste di bilancio con le categorie di rischio regolamentari

<p>Scopo: le colonne a) e b) consentono agli utilizzatori di identificare le differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e quello regolamentare secondo quanto richiesto nella parte otto del CRR. Le colonne da c) a g) contengono la ripartizione per categoria di rischio di cui alla parte tre del CRR dei valori contabili di cui alla colonna b), che corrispondono ai valori riportati nei documenti di bilancio degli enti (righe) rideterminati in base al perimetro di consolidamento regolamentare. È possibile che la somma degli importi indicati nelle colonne da c) a g) non corrisponda agli importi indicati nella colonna b), in quanto alcune poste di bilancio potrebbero essere soggette a requisiti in materia di fondi propri per più di una categoria di rischio tra quelle elencate nella parte tre del suddetto regolamento.</p>
<p>Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti. Nel caso degli enti che non sono tenuti a pubblicare il bilancio consolidato, dovrebbero essere pubblicate solo le colonne da b) a g).</p>
<p>Contenuto: valori contabili. In questa tabella i valori contabili sono i valori riportati nei documenti di bilancio.</p>
<p>Frequenza: annuale</p>
<p>Formato: flessibile, sebbene la struttura delle righe debba essere allineata alla presentazione degli ultimi documenti di bilancio annuali.</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero integrare la tabella EU LI1 con le informazioni qualitative specificate nella tavola LIA. Gli enti dovrebbero fornire spiegazioni qualitative sulle attività e passività soggette ai requisiti in materia di fondi propri per più di una categoria di rischio tra quelle elencate nella parte tre del CRR.</p>

	a	b	c	d	e	f	g
	Valori contabili riportati nei documenti di bilancio pubblicati	Valori contabili in base al perimetro di consolidamento regolamentare	Valori contabili delle poste di bilancio				Non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri o soggetti a deduzione dal capitale
			Soggetti al rischio di credito	Soggetti al CCR	Soggetti allo schema della cartolarizzazione	Soggetti al rischio di mercato	
Attività							
Cassa e disponibilità presso banche centrali							
Partite in corso di raccolta da altre banche							
Attività finanziarie possedute per negoziazione							
Attività finanziarie designate al fair value (valore equo)							

Strumenti finanziari derivati							
Crediti verso banche							
Crediti verso clientela							
Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e altri prestiti garantiti simili							
Attività finanziarie disponibili per la vendita							
....							
Totale attività							
Passività							
Depositi di banche							
Partite in corso di raccolta dovute ad altre banche							
Conti correnti da clientela							
Contratti di vendita con patto di riacquisto e altri finanziamenti ricevuti garantiti simili							
Passività finanziarie possedute per negoziazione							
Passività finanziarie designate al fair value (valore equo)							
Strumenti finanziari derivati							
....							
Totale passività							

Definizioni

Righe

La struttura delle righe dovrebbe essere uguale a quella contenuta nell'ultima informativa di bilancio disponibile dell'ente. Quando la tabella EU LI1 viene pubblicata su base annua, l'espressione «informativa di bilancio» si riferisce ai bilanci d'esercizio individuale e consolidato di cui agli articoli 4 e 24 della direttiva 2013/34/UE, nonché (quando applicabile) al bilancio redatto ai sensi dei principi contabili internazionali approvati nell'UE in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002. Qualora, in applicazione dell'articolo 433 del CRR, gli enti scelgano di pubblicare la tabella LI1 su una base più frequente, l'espressione «informativa di bilancio» si riferisce alle informazioni finanziarie infra-annuali individuali o consolidate pubblicate dagli enti, anche quando tali informazioni non si qualificano come bilanci in applicazione della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili internazionali applicabili approvati dall'UE.

Colonne

Valori contabili riportati nei bilanci pubblicati: importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale, determinato sulla base delle regole di consolidamento previste dal quadro regolamentare contabile

di riferimento, tra cui le direttive 2013/34/UE e 86/635/CEE o i principi contabili internazionali approvati nell'UE.

Valori contabili in base al perimetro di consolidamento regolamentare: importo riportato nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale, determinato sulla base delle regole di consolidamento regolamentare della parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR.

Se il perimetro di consolidamento contabile di un ente creditizio e quello di consolidamento regolamentare sono identici, le colonne a) e b) dovrebbero essere unite.

La ripartizione per tipologia di rischi da (c) a (f) dei valori contabili in base al perimetro di consolidamento regolamentare corrisponde ai rischi elencati nella parte tre del CRR e alla distinzione prevista altrove nei presenti orientamenti:

- Soggetti al rischio di credito – Dovrebbero essere inclusi nella colonna c) i valori contabili delle poste (eccetto le poste fuori bilancio) alle quali si applica la parte tre, titolo II, del CRR e per le quali gli obblighi di informativa ai sensi della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nelle parti 4.9 e 4.10 dei presenti orientamenti;
- Soggetti al CCR– Dovrebbero essere inclusi nella colonna d) i valori contabili delle poste (eccetto le poste fuori bilancio) alle quali si applica la parte tre, titolo II, capo 6, del CRR e per le quali gli obblighi di informativa ai sensi della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nella parte 4.11 dei presenti orientamenti;
- Soggetti allo schema della cartolarizzazione – Dovrebbero essere inclusi nella colonna e) i valori contabili delle poste (eccetto le poste fuori bilancio) non incluse nel portafoglio di negoziazione alle quali si applica la parte tre, titolo II, capo 5 del CRR;
- Soggetti al rischio di mercato – Dovrebbero essere inclusi nella colonna f) i valori contabili delle poste (eccetto le poste fuori bilancio) alle quali si applica la parte tre, titolo IV, del CRR e per le quali gli obblighi di informativa ai sensi della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nella parte 4.13 dei presenti orientamenti relativa alle posizioni non inerenti la cartolarizzazione. Dovrebbero essere inclusi nella colonna f) le poste corrispondenti a posizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione, alle quali si applicano i requisiti della parte tre, titolo IV, del CRR.
- La colonna g) dovrebbe includere gli importi non soggetti a requisiti di fondi propri ai sensi del CRR o soggetti a deduzioni dai fondi propri conformemente alla parte due del suddetto regolamento.

Gli importi dedotti dovrebbero includere, ad esempio, gli elementi elencati agli articoli 37, 38, 39 e 41 del suddetto regolamento. Gli importi indicati negli attivi dovrebbero corrispondere agli importi effettivamente dedotti dai fondi propri, prendendo in considerazione eventuali compensazioni consentite con passività (ed eventuali soglie previste) applicabili ai sensi degli articoli pertinenti della parte due dello stesso regolamento. Quando gli elementi elencati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k) e all'articolo 48 del CRR prevedono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % anziché essere dedotti, non dovrebbero essere inseriti nella colonna g) ma nelle apposite colonne della tabella EU LI1 nonché nelle altre apposite tabelle previste dai presenti orientamenti. Questo vale anche per eventuali altri elementi con fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 %, conformemente ai requisiti del CRR.

Gli importi indicati per le passività dovrebbero corrispondere alle passività prese in considerazione per la determinazione dell'importo delle attività da dedurre dai fondi propri ai sensi degli articoli della parte due dello stesso regolamento. Inoltre, nella colonna g) dovrebbero essere indicate tutte le passività diverse da quelle a cui si applicano i) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, o ii) i requisiti della parte tre, titolo II, capo 6, e titolo IV dello stesso regolamento.

Qualora un singolo elemento sia soggetto a requisiti di fondi propri per più di una categoria di rischio, esso dovrebbe essere segnalato in tutte le colonne corrispondenti ai requisiti di fondi propri in questione. Di conseguenza, la somma degli importi indicati nelle colonne da c) a g) può essere superiore all'importo indicato nella colonna b).

Tabella 2: EU LI2 – Principali differenze tra gli importi delle esposizioni determinate a fini regolamentari e i valori contabili determinati in base al perimetro di consolidamento regolamentare

Scopo: fornire informazioni sulle principali differenze (eccetto quelle dovute a differenti perimetri di consolidamento, che sono indicate nella tabella EU LI1) tra il valore contabile riportato

nei documenti di bilancio e gli importi delle esposizioni utilizzate ai fini regolamentari.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori contabili. In questa tabella sono riportati i valori contabili corrispondono ai valori riportati nei documenti di bilancio determinati in base al perimetro di consolidamento regolamentare (righe da 1 a 3) stabilito attenendosi alle regole di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR, e gli importi delle esposizioni considerate a fini regolamentari (riga 10).
Frequenza: annuale
Formato: flessibile. Le righe da 1 a 4 sono fisse e dovrebbero essere compilate da tutti gli enti. Le altre righe riportate di seguito sono fornite a mero scopo illustrativo e dovrebbero essere adattate da ciascun ente al fine di descrivere le determinanti più significative delle differenze tra i valori contabili riportati in bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare e gli importi considerati ai fini regolamentari.
Descrizione di accompagnamento: vedere la tavola EU LIA

	a	b	c	d	e
	Totale	Esposizioni soggette a			
		Rischio di credito	CCR	Schema della cartolarizzazione	Rischio di mercato
1	Valore contabile delle attività in base al perimetro di consolidamento regolamentare (come nella tabella EU LI1)				
2	Valore contabile delle passività in base al perimetro di consolidamento regolamentare (come nella tabella EU LI1)				
3	Importo netto totale in base al perimetro di consolidamento regolamentare				
4	Importi fuori bilancio				
5	<i>Differenze di valutazione</i>				
6	<i>Differenze dovute a regole di compensazione, eccetto quelle già incluse nella riga 2</i>				
7	<i>Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore</i>				
8	<i>Differenze dovute a filtri prudenziali</i>				
9	⋮				
10	Importi delle esposizioni considerate ai fini regolamentari				

Definizioni

Gli importi indicati nelle righe 1 e 2, colonne da b) a e), corrispondono agli importi indicati nelle colonne da c) a f) della tabella UE LI1.

Importo netto totale in base al perimetro di consolidamento regolamentare: importo successivo alla compensazione in bilancio tra le attività e le passività determinato in base al perimetro di consolidamento regolamentare, a prescindere dall'ammissibilità di tali attività e passività ai fini delle specifiche regole di compensazione previste ai sensi della parte tre, titolo II, capi 4 e 5, nonché del titolo IV del CRR.

Importi fuori bilancio: comprende nella colonna a) le esposizioni fuori bilancio determinate in base al perimetro di consolidamento regolamentare, prima dell'applicazione di un fattore di conversione e nelle colonne da b) a e) gli importi fuori bilancio successivi all'applicazione dei fattori di conversione secondo quanto previsto dal quadro regolamentare. Il fattore di conversione per le esposizioni fuori bilancio oggetto di ponderazione in applicazione della parte tre, titolo II, del CRR è definito agli articoli 111, 166, 167, all'articolo 182 (applicabile per il rischio di credito), all'articolo 246 (applicabile per i rischi derivanti da cartolarizzazioni), agli articoli da 274 a 276 e all'articolo 283 dello stesso regolamento (applicabile per il CCR).

Differenze di valutazione: includono l'impatto delle rettifiche di valore ai sensi della parte due, titolo I, capo 2, articolo 34 e della parte tre, titolo I, capo 3, articolo 105 del CRR sulle esposizioni incluse ed escluse dal portafoglio di negoziazione valutate al fair valutate (valore equo) in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento.

Differenze dovute a regole di compensazione, eccetto quelle già incluse nella riga 2: importi netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio successivi all'applicazione di specifiche regole di compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, nonché al titolo IV del CRR. L'impatto dell'applicazione delle regole di compensazione può essere negativo (qualora sia necessario compensare più esposizioni e le compensazioni in bilancio di cui alla riga 2 non siano sufficienti) o positivo (qualora l'applicazione delle regole di compensazione del CRR determini un importo inferiore da compensare rispetto alla compensazione in bilancio di cui alla riga 2).

Differenze dovute al trattamento delle rettifiche di valore: comprende la reintegrazione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR nel valore dell'esposizione delle rettifiche specifiche e generiche di valore su crediti (come definite dal regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione) dedotte in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento. Per quanto riguarda le esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, quando il valore contabile riportato in bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare è ridotto da elementi qualificabili come rettifiche generiche di valore su crediti ai sensi del suddetto regolamento delegato, detti elementi devono essere reintegrati nel valore dell'esposizione.

Differenze dovute a filtri prudenziali: includono l'impatto sul valore contabile in base al perimetro di consolidamento regolamentare dei filtri prudenziali elencati negli articoli 32, 33 e 35 della parte due, titolo I, capo 2, del CRR e applicati in conformità ai requisiti di cui alla parte dieci, titolo I, capo 1, articoli 467 e 468, del CRR e degli orientamenti CEBS 04/91 sui filtri prudenziali per il capitale regolamentare.

Importi delle esposizioni considerate ai fini regolamentari: comprende l'importo aggregato considerato come punto di partenza per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito diverse dalla compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, ma successive all'applicazione dei requisiti di compensazione di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 5, e titolo IV dello stesso regolamento per ciascuna delle categorie di rischio. Nell'ambito del rischio di credito, dovrebbe corrispondere all'importo dell'esposizione determinata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito (vedere l'articolo 111 della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR) o all'esposizione in caso di default (EAD) a fronte del rischio di credito – metodo IRB.

(Vedere gli articoli 166, 167 e 168 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR). Le esposizioni inerenti a cartolarizzazione devono essere definite ai sensi dell'articolo 246 della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Le esposizioni creditizie verso controparti sono le esposizioni definite ai fini del CCR (vedere la parte tre, titolo II, capo 6, del CRR). Le esposizioni al rischio di mercato corrispondono alle posizioni soggette alla disciplina del rischio di mercato (vedere la parte tre, titolo IV, del CRR).

La ripartizione delle colonne da b) a e) in funzione delle categorie regolamentari di rischio corrisponde alla ripartizione elencata nella parte tre del CRR e prescritta dai presenti orientamenti:

- rischio di credito corrisponde alle esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, del CRR per le quali gli obblighi di informativa della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nella sezione 4.9 e nella sezione 4.10 dei presenti orientamenti;
- CCR corrisponde alle esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR per le quali gli obblighi di informativa della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nella sezione 4.11 dei presenti orientamenti;

- schema della cartolarizzazione corrisponde alle esposizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione di cui alla parte tre, titolo II, e capo 5, del CRR;
- rischio di mercato corrisponde alle esposizioni di cui alla parte tre, titolo IV, del CRR per le quali gli obblighi di informativa della parte otto dello stesso regolamento sono specificati nella sezione 4.13 dei presenti orientamenti.

Tabella 3: EU LI3 –Differenze nei perimetri di consolidamento (entità per entità)

Scopo: fornire informazioni sul metodo di consolidamento applicato da ogni entità sa livello di perimetro di consolidamento contabile e regolamentare.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: le informazioni sono fornite per tutte le entità incluse nei perimetri di consolidamento contabile e regolamentare in conformità, rispettivamente, al quadro regolamentare contabile di riferimento e alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR per i quali il metodo del consolidamento contabile è diverso dal metodo di consolidamento regolamentare. Gli enti dovrebbero indicare per ogni entità il metodo di consolidamento in base al quadro regolamentare contabile e se, in base al perimetro di consolidamento regolamentare, le entità sono i) consolidate integralmente, ii) consolidate proporzionalmente, iii) dedotte dai fondi propri, iv) né consolidate né dedotte oppure v) considerate ai sensi del metodo del patrimonio netto.
Frequenza: annuale
Formato: flessibile. Le righe sono flessibili. Le colonne da a) a g) rappresentano il livello minimo di granularità da utilizzare per le informazioni. È possibile aggiungere altre colonne a seconda dei metodi di consolidamento attuati in conformità alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, del CRR, secondo quanto specificato da eventuali regolamenti delegati o di esecuzione.
Descrizione di accompagnamento: vedere la tavola EU LIA. Chiarire se le entità che non sono consolidate né dedotte sono ponderate per il rischio o non consolidate ai sensi dell'articolo 19 del CRR.

Definizioni

Denominazione dell'entità: nome commerciale di qualsiasi entità inclusa o dedotta dal perimetro di consolidamento contabile e regolamentare dell'ente.

Metodo di consolidamento contabile: metodo di consolidamento utilizzato in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento.

Metodo di consolidamento regolamentare: metodo di consolidamento attuato ai fini della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR. Occorre indicare, come minimo, i metodi elencati nell'articolo 436, lettera b), dello stesso regolamento.

Descrizione dell'entità: breve descrizione dell'entità, che riporti (almeno) le informazioni sul relativo settore di attività.

	a	b	c	d	e	f
Denominazione e dell'entità:	Metodo di consolidamento contabile:	Metodo di consolidamento regolamentare:				Descrizione dell'entità:
		Semestrale	Consolidamento proporzionale	Né consolidate né dedotte	Dedotte	
Entità A	Semestrale	X				Ente creditizio
Entità N	Semestrale		X			Ente creditizio
Entità Z	Semestrale				X	Entità assicurativa
Entità AA	Semestrale			X		Società di leasing immateriale

65. In applicazione dell'articolo 436, lettera b), le informazioni della tabella EU LI1 e della tabella EU LI2 dovrebbero essere accompagnate dalle informazioni contenute nella tavola EU LIA.

66. Le informazioni di cui al punto c) della tavola EU LIA dovrebbero essere fornite sia in relazione alle esposizioni valutate al fair value (valore equo) incluse nel portafoglio di negoziazione (alle quali si applicano l'articolo 105 e l'articolo 455, lettera c), del CRR) sia alle esposizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (alle quali si applica l'articolo 35 dello stesso regolamento).

Tavola 5: EU LIA – Descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni contabili e quelli delle esposizioni determinate ai fini regolamentari

Scopo: fornire una descrizione sulle differenze osservate tra il valore contabile (definito nella tabella EU LI1) e gli importi considerati ai fini regolamentari (definiti nella tabella EU LI2).
Ambito d'applicazione: la tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Articolo 43 6, lettera b)		Gli enti dovrebbero spiegare le origini delle differenze tra gli importi contabili (riportati in bilancio in base al perimetro di consolidamento contabile) e gli importi delle esposizioni considerate ai fini regolamentari (come illustrati nelle tabelle EU LI1 ed EU LI2).
Articolo 43 6, lettera b)	a)	Gli enti dovrebbero spiegare e quantificare le origini di eventuali differenze significative tra gli importi di cui alle colonne a) e b) della tabella EU LI1, indipendentemente dal fatto che tali differenze derivino da regole di consolidamento diverse o dall'utilizzo di principi diversi tra l'ambito di consolidamento contabile e quello regolamentare.
Articolo 43 6, lettera b)	b)	Gli enti dovrebbero spiegare le origini delle differenze tra i valori contabili determinati in base al perimetro di consolidamento regolamentare e gli importi considerati ai fini regolamentari nella tabella EU LI2.
Articolo 45 5, lettera c) Articolo 34 Articolo 10 5 Articolo 43 5, lettera a) Articolo 43 6, lettera b)	c)	Per le esposizioni incluse e non incluse nel portafoglio di negoziazione valutate al fair value (valore equo) in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento, con un valore rettificato ai sensi della parte due, titolo I, capo 2, articolo 34, e della parte tre, titolo I, capo 3, articolo 105, del CRR (nonché del regolamento delegato (UE) n. 2016/101 della Commissione), gli enti dovrebbero descrivere i sistemi e i controlli utilizzati per garantire che le stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione, tali informazioni possono essere fornite nell'ambito delle informative sul rischio di mercato e dovrebbero includere: <ul style="list-style-type: none"> • le metodologie di valutazione, compresa una spiegazione del modo in cui sono utilizzate le metodologie mark-to-market e mark-to-model; • la descrizione del processo di "verifica indipendente del prezzo"; • le procedure alla base delle rettifiche di valore o delle riserve (compresa una descrizione del processo e della metodologia per la valutazione delle posizioni di negoziazione per tipologia di strumento).

4.5 Fondi propri

67. Le informative richieste all'articolo 437, paragrafo 1, del CRR sono specificate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013.

4.6 Requisiti di capitale

68. Questa parte specifica i requisiti di cui all'articolo 438 della parte otto del CRR.

69. Ai sensi dell'articolo 438, lettere da c) a f), del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare la tabella OV1 su base trimestrale

Tabella 4: EU OV1 – Quadro d'insieme sulle esposizioni ponderate per il rischio (RWA)

Scopo: fornire un quadro d'insieme sul valore complessivo delle RWA che costituisce il denominatore dei requisiti di capitale basati sul rischio ai sensi dell'articolo 92 del CRR. Ulteriori disaggregazioni delle RWA sono presentate nelle parti successive dei presenti orientamenti.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: RWA e requisiti di capitale minimi ai sensi della parte tre, titolo I, capo 1, del CRR.
Frequenza: trimestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a identificare e spiegare le determinanti alla base delle differenze tra i periodi di segnalazione T e T-1 qualora tali differenze siano significative. Quando i requisiti di capitale minimi in applicazione dell'articolo 92 del CRR non corrispondono all'8 % delle RWA di cui alla colonna a), gli enti dovrebbero spiegare le rettifiche apportate.

			RWA		Requisiti di capitale minimi
			T	T-1	T
	1	Rischio di credito (escluso CCR)			
Articolo 438, lettere c) e d)	2	Di cui con metodo standardizzato			
Articolo 438, lettere c) e d)	3	Di cui con metodo IRB di base (IRB Foundation)			
Articolo 438, lettere c) e d)	4	Di cui con metodo IRB avanzato (IRB Advanced)			
Articolo 438, lettera d)	5	Di cui strumenti di capitale con IRB in base al metodo della ponderazione semplice o con l'Internal Model Approach (IMA)			
Articolo 107 Articolo 438, lettere c) e d)	6	CCR			
Articolo 438, lettere c) e d)	7	Di cui metodo del valore di mercato			
Articolo 438, lettere c) e d)	8	Di cui esposizione originaria			
	9	Di cui con metodo standardizzato			
	10	Di cui con metodo dei modelli interni (IMM)			
Articolo 438, lettere c) e d)	11	Di cui importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una controparte centrale (CCP)			
Articolo 438, lettere c) e d)	12	Di cui CVA			
Articolo 438, lettera e)	13	Rischio di regolamento			
Articolo 449, lettere o) e i)	14	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)			
	15	Di cui con metodo IRB			

	16	Di cui con metodo della formula di vigilanza IRB (SFA)			
	17	Di cui con metodo della valutazione interna (IAA)			
	18	Di cui con metodo standardizzato			
Articolo 438, lettera e)	19	Rischio di mercato			
	20	Di cui con metodo standardizzato			
	21	Di cui con IMA			
Articolo 438, lettera e)	22	Grandi esposizioni			
Articolo 438, lettera f)	23	Rischio operativo			
	24	Di cui con metodo base			
	25	Di cui con metodo standardizzato			
	26	Di cui con metodo avanzato			
Articolo 437, paragrafo 2, articolo 48 e articolo 60	27	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)			
Articolo 500	28	Rettifiche per l'applicazione della soglia minima			
	29	Totale			

Definizioni

RWA: RWA secondo la definizione del CRR. In conformità all'articolo 92, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le RWA relative ai rischio di mercato, rischio di cambio, rischio di regolamento, rischio di materie prime e rischio operativo sono i requisiti di capitale determinati ai sensi del regolamento, moltiplicati per 12,5.

RWA (T-1): RWA indicate nell'informativa del precedente periodo infra-annuale. Poiché la tabella EU OV1 deve essere pubblicata con frequenza trimestrale, il dato relativo alle RWA (T-1) dovrebbe corrispondere a quello pubblicato alla fine del trimestre precedente.

Requisiti di capitale T alla data di pubblicazione dell'informativa calcolati ai sensi dell'articolo 92 del CRR. Ai sensi dell'articolo 438 dello stesso regolamento, i requisiti di capitale pubblicati sono normalmente pari a $RWA \times 8\%$, ma possono essere diversi qualora siano applicate una soglia minima o eventuali rettifiche (ad esempio, fattori di graduazione) a livello di giurisdizione.

Rischio di credito (escluso il CCR): RWA e requisiti di capitale calcolati in conformità all'articolo 92, nonché in conformità alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, e all'articolo 379 del CRR. Le RWA e i requisiti di capitale a fronte del rischio di credito sono anche indicati nelle sezioni 4.9 e 4.10 dei presenti orientamenti. Sono esclusi le RWA e i requisiti di capitale di tutti gli elementi per i quali il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 5 e 6, del CRR. Per tali elementi le RWA e i requisiti di capitale sono rispettivamente indicati alla riga 14 (per le esposizioni verso le cartolarizzazioni non incluse nel portafoglio di negoziazione) e alla riga 6 (per il CCR).

Di cui con metodo standardizzato: RWA e requisiti di capitale calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.

Di cui con metodo IRB di base e Di cui con metodo IRB avanzato: RWA e requisiti di capitale calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. I requisiti di capitale e le RWA derivanti dai metodi FIRB e AIRB dovrebbero essere indicati in righe diverse.

Di cui posizioni in strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice e all'IMA: gli importi di cui alla riga 5 corrispondono alle RWA per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali gli enti applicano i metodi di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 4, del CRR. Per le esposizioni in strumenti di capitale trattate nell'ambito del metodo PD/LGD (probabilità di default/perdita in caso di default) ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3, dello stesso regolamento, le RWA e i requisiti di capitale sono riportati nella tabella EU CR6 (PD/LGD del portafoglio azionario) e inclusi nelle righe 3 o 4 della presente tabella.

CCR: RWA e requisiti di capitale riferiti a tutte le esposizioni per le quali il valore è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Ai sensi dell'articolo 107, le RWA e i requisiti di capitale per tali esposizioni sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3. La ripartizione dei requisiti di capitale e delle RWA la cui stima è calcolata secondo ciascun metodo regolamentare usato in conformità alle specifiche di cui alla parte 4.11 dei presenti orientamenti. Le RWA e i requisiti di capitale per il CCR includono gli importi associati al rischio di CVA per i derivati over the counter (OTC) diversi dai derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle RWA per il rischio di credito, in conformità alla parte tre, titolo VI, e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR, nonché le RWA e i requisiti di capitale per i contributi al fondo di garanzia della Controparte Centrale (CCP) calcolati conformemente agli articoli da 307 a 309 dello stesso regolamento.

Rischio di regolamento: importi dei requisiti di capitale e delle RWA calcolati rispettivamente in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii) e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Non esiste una tabella corrispondente nei presenti orientamenti.

Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario: gli importi corrispondono ai requisiti di capitale e alle RWA per le esposizioni verso le cartolarizzazioni non incluse nel portafoglio di negoziazione per le quali le RWA e i requisiti di capitale sono

calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5. Gli importi delle RWA devono essere determinati tenendo conto dell'impatto del massimale, a norma dell'articolo 260 dello stesso capo, ove applicabile.

Rischio di mercato: gli importi riportati alla riga 16 corrispondono ai requisiti di capitale e alle RWA stimati conformemente alla parte tre, titolo IV, e all'articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Tali importi includono pertanto i requisiti per le posizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio di negoziazione, ma escludono i requisiti patrimoniali a fronte del CCR (riportati nella parte 4.11 del presente documento e alla riga 6 della presente tabella). I requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato e le RWA sono indicati nella parte 4.13 dei presenti orientamenti, mentre le RWA e i requisiti di capitale a fronte del CCR sono indicati alla parte 4.11 dei presenti orientamenti.

Grandi esposizioni: importi dei requisiti di capitale e delle RWA calcolati rispettivamente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Non esiste una tabella corrispondente nei presenti orientamenti.

Rischio operativo: RWA e requisiti di capitale stimati ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, e della parte tre, titolo III, del CRR. Non esiste una tabella corrispondente nei presenti orientamenti.

Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del rischio del 250 %): gli importi corrispondono a esposizioni non dedotte dai fondi propri, in quanto inferiori alle soglie applicabili per la deduzione ai sensi degli articoli 48 e 470 del CRR. In particolare, sono comprese le attività fiscali differite e gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario (come definiti dell'articolo 4, paragrafo 27, del CRR) al di fuori del perimetro di consolidamento regolamentare, quando l'ente sostiene un investimento significativo in tali soggetti. Gli importi sono indicati in questa riga previa applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.

Rettifica per l'applicazione della soglia minima: questa riga deve essere utilizzata per indicare l'impatto di eventuali soglie minime (floor) applicate ai sensi dell'articolo 500, paragrafo 1, o (laddove rilevante e previo adempimento dei prerequisiti) dell'articolo 500, paragrafo 2, del CRR, in modo che la riga del totale nella tabella EU OV1 rifletta le RWA e i requisiti di capitale totali, ai sensi dell'articolo 92 del CRR, compresa la rettifica. Le soglie minime o le rettifiche applicate a un livello più granulare (se rilevante per singola categoria di rischio) devono essere riflesse nei requisiti di capitale riportati nelle specifiche categorie di rischio. I requisiti di capitale aggiuntivi basati sul processo di revisione dell'autorità di vigilanza, di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, non dovrebbero essere inseriti nella riga delle rettifiche per il raggiungimento della soglia minima. Tuttavia, quando tali requisiti di capitale sono pubblicati su richiesta dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 438, lettera b), del CRR o volontariamente in applicazione del parere 2015/24 dell'ABE, dovrebbero essere inclusi in una riga distinta, separati dagli altri requisiti di capitale e calcolati a norma dell'articolo 92 del CRR.

70. Conformemente all'ultimo paragrafo dell'articolo 438, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 5, o dell'articolo 155, paragrafo 2, rispettivamente per le esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale, dovrebbero utilizzare la tabella EU CR10.

Tabella 5: EU CR10 - IRB (finanziamenti specializzati e strumenti di capitale)

Scopo: fornire informazioni quantitative sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale calcolati in base al metodo della ponderazione semplice.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti di cui al paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano uno dei metodi contemplati dalla presente tabella, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, o dell'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.
Contenuto: valori contabili, importi delle esposizioni, RWA e requisiti di capitale.
Frequenza: semestrale
Formato: flessibile
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a compilare la tabella inserendo un commento descrittivo.

Finanziamenti specializzati							
Categorie regolamentari	Durata residua	Importo in bilancio	Importo fuori bilancio	Fattore di ponderazione e del rischio	Importo dell'esposizione	RWA	Perdite attese (EL)
Categoria 1	Inferiore a 2,5 anni			50%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			70%			

Categoria 2	Inferiore a 2,5 anni			70%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			90%			
Categoria 3	Inferiore a 2,5 anni			115%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			115%			
Categoria 4	Inferiore a 2,5 anni			250%			
	Pari o superiore a 2,5 anni			250%			
Categoria 5	Inferiore a 2,5 anni			-			
	Pari o superiore a 2,5 anni			-			
Totale	Inferiore a 2,5 anni						
	Pari o superiore a 2,5 anni						
Strumenti di capitale in base al metodo della ponderazione semplice							
Categorie		Importo in bilancio	Importo fuori bilancio	Fattore di ponderazione e del rischio	Importo dell'esposizione	RWA	Requisiti di capitale
Esposizioni in strumenti di private equity				190%			
Esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati				290%			
Altre esposizioni in strumenti di capitale				370%			
Totale							

Definizioni

Importo in bilancio: le banche dovrebbero indicare il valore delle esposizioni ai sensi dell'articolo 167 del CRR (al netto delle rettifiche di valore e delle cancellazioni (write-off)), in base al perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento.

Importo fuori bilancio: le banche dovrebbero indicare il valore delle esposizioni ai sensi dell'articolo 167 del CRR senza tener conto dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di CRM.

Importo dell'esposizione: importo soggetto al calcolo del requisito di capitale e risultante dall'applicazione delle tecniche di CRM e del fattore di conversione del credito (CCF).

EL: importo dell'EL calcolato in base all'articolo 158 del CRR.

Categoria: categoria specificata nell'articolo 153, paragrafo 5, del CRR.

71. Le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria madri e le società o imprese di partecipazione finanziaria miste madri dovrebbero fornire le informazioni richieste all'articolo 438, lettere c) e d) sulle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capi 2 o 3, specificando quelle riguardanti le partecipazioni non dedotte ponderate per il rischio a norma dei suddetti requisiti del CRR, quando è consentito (ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del CRR) di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate separatamente come specificato nella tabella EU INS1.

Tabella 6: EU INS1 - Partecipazioni non dedotte in imprese di assicurazione

Scopo: fornire agli utenti informazioni riguardanti l'impatto sulle RWA in termini di autorizzazione concessa agli enti di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa in cui gli enti detengono un investimento significativo.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti a cui è richiesto o consentito dalle rispettive autorità competenti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE e a cui è consentito (ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del CRR) di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, ai fini del calcolo dei requisiti di capitale su una base individuale, subconsolidata e consolidata.
Contenuto: valore contabile ed esposizioni ponderate per il rischio.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero fornire qualsiasi informazione utile in merito all'impatto sulle RWA derivante dall'uso del trattamento consentito ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del CRR e sulle variazioni di tale incidenza nel corso del tempo.

	Valore
Strumenti di fondi propri detenuti in un soggetto del settore finanziario in cui l'ente detiene un investimento significativo non dedotto dai fondi propri (prima della ponderazione del rischio)	
Totale RWA	

Definizioni

Righe

Strumenti di fondi propri detenuti in un soggetto del settore finanziario in cui l'ente detiene un investimento significativo non dedotto dai fondi propri (prima della ponderazione per il rischio): valore contabile dei fondi propri in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa in cui gli enti detengono un investimento significativo e per cui sono stati autorizzati ad applicare il trattamento di non-deduzione di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del CRR (partecipazioni in imprese di assicurazione). Il valore contabile dovrebbe corrispondere al valore contabile di cui all'articolo 24 del suddetto regolamento, riportato in bilancio, in base al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, dello stesso regolamento.

Importo totale delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA): importo ponderato per il rischio relativo alle partecipazioni non dedotte in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 4, del CRR.

Colonne

Valore: valore contabile della partecipazione assicurativa e RWA

4.7 Misure di vigilanza macroprudenziale

72. Le informative richieste dall'articolo 440 del CRR sono specificate nel regolamento delegato (UE) n. 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015.

73. Le informative richieste dall'articolo 441 sono specificate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, e negli orientamenti rivisti dell'ABE in materia di ulteriore specificazione degli indicatori di importanza sistemica globale e loro pubblicazione (orientamenti 2016/01 dell'ABE).

4.8 Rischio di credito e informazioni generiche sul CRM

74. La seguente parte dei presenti orientamenti specifica gli obblighi di informativa di cui agli articoli 442 e 453 del CRR. Le informazioni sul rischio di credito incluse nelle sezioni seguenti si riferiscono esclusivamente agli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, utilizzata

per il calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento (rischio di credito in base al metodo standardizzato e all'IRB).

75. Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (esposizioni soggette al CCR), nonché gli strumenti a cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, dello stesso regolamento (esposizioni soggette allo schema della cartolarizzazioni) non rientrano negli obblighi di informativa di cui alle seguenti sezioni. Le informazioni in merito agli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, sono specificate nella parte 4.11 dei presenti orientamenti.

Sezione A – Informazioni qualitative generali sul rischio di credito

76. In applicazione dell'articolo 442, lettere a) e b), gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tavola EU CRB-A riportata di seguito.

Tavola 6: EU CRB-A - Informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività

Scopo: integrare le tabelle quantitative con informazioni sulla qualità creditizia delle attività dell'ente.
Ambito d'applicazione: la tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative e quantitative aggiuntive (valori contabili).
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Nel pubblicare le informazioni sulle esposizioni scadute e oggetto di impairment in bilancio (impaired) utilizzate ai fini contabili in conformità all'articolo 442, lettera a), gli enti dovrebbero fornire le seguenti informazioni:

Informative qualitative	
Articolo 442 , lettera a)	L'ambito d'applicazione e le definizioni di esposizioni «scadute» e impaired utilizzate ai fini contabili, e le differenze, se del caso, tra le definizioni di esposizioni «scadute» e «in stato di default» utilizzate ai fini contabili e regolamentari, secondo quanto specificato negli orientamenti dell'ABE in merito alla definizione di default.
Articolo 442 , lettera a)	L'ammontare delle esposizioni scadute (da più di 90 giorni) che non sono considerate impaired e le relative ragioni.
Articolo 442 , lettera b)	La descrizione dei metodi utilizzati per la determinazione delle rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti.
Articolo 442 , lettera a)	La definizione utilizzata dall'ente di esposizione ristrutturata in attuazione dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), specificata dagli orientamenti dell'ABE sul default quando diversa dalla definizione di esposizione oggetto di concessione (forborne) di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Sezione B – Informazioni quantitative generali sul rischio di credito

77. In applicazione dell'articolo 442, lettera c), gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tabella EU CRB-B riportata di seguito.

Tabella 7: EU CRB-B – Valore totale e medio delle esposizioni nette

Scopo: fornire l'importo totale e medio delle esposizioni nette nel periodo per classe di esposizione.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR).
Frequenza: annuale
Formato: flessibile nelle righe. Le colonne non possono essere modificate. Le righe dovrebbero riflettere (almeno) le principali classi di esposizione, in base alla definizione di cui agli articoli 112 e 147 del CRR.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b
		Valore netto delle esposizioni al termine del periodo	Esposizioni nette medie nel periodo
1	Amministrazioni centrali o banche centrali		

2	Enti		
3	Imprese		
4	<i>Di cui: Finanziamenti specializzati</i>		
5	<i>Di cui: PMI</i>		
6	Al dettaglio		
7	<i>Garantite da beni immobili</i>		
8	<i>PMI</i>		
9	<i>Non PMI</i>		
10	<i>Rotative qualificate</i>		
11	<i>Altre al dettaglio</i>		
12	<i>PMI</i>		
13	<i>Non PMI</i>		
14	Strumenti di capitale		
15	Totale con metodo IRB		
16	Amministrazioni centrali o banche centrali		
17	Amministrazioni regionali o autorità locali		
18	Organismi del settore pubblico		
19	Banche multilaterali di sviluppo		
20	Organizzazioni internazionali		
21	Enti		
22	Imprese		
23	<i>Di cui: PMI</i>		
24	Al dettaglio		
25	<i>Di cui: PMI</i>		
26	Garantite da ipoteche su beni immobili		
27	<i>Di cui: PMI</i>		
28	Esposizioni in stato di default		
29	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato		
30	Obbligazioni garantite		
31	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine		
32	Organismi di investimento collettivo		
33	Strumenti di capitale		
34	Altre posizioni		
35	Totale con metodo standardizzato		
36	Totale		

Definizioni

Colonne

Esposizione: conformemente all'articolo 5 del CRR, l'esposizione si riferisce a un'attività o elemento fuori bilancio che dà origine a un'esposizione al rischio di credito secondo il CRR.

Valore netto dell'esposizione: per le esposizioni in bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore. Per le esposizioni fuori bilancio, il valore netto è il valore contabile lordo dell'esposizione al netto degli accantonamenti.

Esposizione netta media nel periodo: media dei valori netti dell'esposizione osservati alla fine di ogni trimestre del periodo di osservazione.

Valori lordi: valori contabili al lordo delle eventuali rettifiche di valore/accantonamenti ma al netto delle cancellazioni (write-off). Gli enti non dovrebbero prendere in considerazione alcuna tecnica di CRM in applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Le esposizioni fuori bilancio dovrebbero essere indicate al valore nominale al lordo di eventuali CCF applicabili ai sensi degli articoli 111 e 166 delle tecniche di CRR o CRM e al lordo di qualsiasi accantonamento, in particolare a) garanzie prestate (l'importo massimo che l'ente dovrebbe pagare se la garanzia fosse richiamata) e b) impegni a erogare fondi e altri impegni (l'importo totale che l'ente si è impegnato a prestare).

Rettifiche di valore e accantonamenti: per le attività in bilancio, importo totale delle rettifiche di valore realizzate mediante l'utilizzo di un fondo di svalutazione oppure tramite una svalutazione diretta del valore contabile delle esposizioni deteriorate e non deteriorate in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento. Le svalutazioni dirette associate a una rettifica di valore sono diverse dalle cancellazioni per irrecuperabilità dell'esposizione, in quanto dovute al peggioramento del rischio di credito (l'importo cancellato può essere ripristinato aumentando il valore contabile dell'esposizione). Per le esposizioni fuori bilancio, gli accantonamenti sono rilevati in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento.

Write-off: sono eventi che danno luogo a cancellazioni contabili di un'intera attività finanziaria o parte di essa. Le cancellazioni riguardano (rispettivamente) gli importi parziali o totali del capitale e degli interessi scaduti su strumenti che l'ente cancella dal bilancio in quanto non ha ragionevoli aspettative di recupero dei flussi di cassa contrattuali. Le cancellazioni contabili comprendono sia l'ammontare delle perdite di valore delle attività finanziarie rilevate direttamente nel conto economico e lo storno del fondo per rettifiche per perdite su crediti in contropartita del valore lordo delle attività finanziarie.

Righe

Classe di esposizione: gli enti dovrebbero segnalare l'esposizione all'interno di una classe di esposizione solo quando è rilevante ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Gli enti possono inserire le esposizioni non rilevanti in una riga: «altro».

78. In applicazione dell'articolo 442, lettera d), gli enti dovrebbero fornire informazioni sulla ripartizione geografica del valore netto delle esposizioni utilizzando la tabella EU CRB-C riportata di seguito. Se necessario, la tabella EU CRB-C può essere integrata con ulteriori dettagli.

Tabella 8: EU CRB-C – Ripartizione geografica delle esposizioni

Scopo: fornire una ripartizione delle esposizioni per area geografica e classe di esposizione.
Ambito d’applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR).
Frequenza: annuale
Formato: flessibile. Le colonne dovrebbero indicare le aree geografiche significative in corrispondenza delle quali gli enti presentano classi di esposizione rilevanti. Le righe dovrebbero riflettere (almeno) le principali classi di esposizione, in base alle definizioni di cui agli articoli 112 e 147 del CRR. Se necessario, è possibile aggiungere righe per fornire ulteriori dettagli.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente. Quando la rilevanza dei paesi o delle aree geografiche è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere indicata; inoltre occorre elencare i paesi non rilevanti nelle colonne «altre aree geografiche» e «altri paesi».

		a	b	c	d	e	f	h	i	j	k	l	m	n
		Valore netto												
		Area significativ a 1	Paese 1	Paese 2	Paese 3	Paese 4	Paese 5	Paese 6	Paese N	Altri paesi	Area significativ a N	Paese N	Altre aree geografiche	Totale
1	Amministrazioni centrali o banche centrali													
2	Enti													
3	Imprese													
4	Al dettaglio													
5	Strumenti di capitale													
6	Totale con metodo IRB													
7	Amministrazioni centrali o banche centrali													
8	Amministrazioni regionali o autorità locali													
9	Organismi del settore pubblico													
10	Banche multilaterali di sviluppo													
11	Organizzazioni internazionali													
12	Enti													

13	Imprese													
14	Al dettaglio													
15	Garantite da ipoteche su beni immobili													
16	Esposizioni in stato di default													
17	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato													
18	Obbligazioni garantite													
19	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine													
20	Organismi di investimento collettivo													
21	Strumenti di capitale													
22	Altre posizioni													
23	Totale con metodo standardizzato													
24	Totale													

Definizioni

Colonne

Per aree geografiche significative (ai fini della tabella EU CRB-C), si intende un gruppo di paesi significativi verso i quali l'ente presenta esposizioni. Gli enti dovrebbero identificare come aree geografiche significative le aree geografiche considerate rilevanti in applicazione degli orientamenti 2014/14 dell'ABE e dovrebbero ripartire le esposizioni all'interno di ogni area geografica significativa per paesi significativi in termini di esposizioni. Paesi significativi: paesi verso i quali l'ente presenta esposizioni considerate rilevanti in applicazione degli orientamenti 2014/14 dell'ABE.

Le esposizioni verso aree geografiche o paesi non considerati rilevanti dovrebbero essere riportate nella colonna «altre aree geografiche» o (all'interno di ogni area) nella colonna «altri paesi». Quando la rilevanza dei paesi o delle aree geografiche è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere indicata inoltre occorre elencare le aree geografiche e i paesi non rilevanti inclusi nelle colonne «altre aree geografiche» e «altri paesi».

Gli enti dovrebbero inserire le esposizioni verso un paese significativo in funzione della residenza della controparte immediata. Le esposizioni nei confronti di organizzazioni sovranazionali non sono riportate al paese di residenza dell'ente ma inserite in «altre aree geografiche».

Righe

Valori netti: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Classe di esposizione: gli enti dovrebbero segnalare l'esposizione all'interno di una classe di esposizione solo quando è rilevante ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Gli enti possono inserire le esposizioni non rilevanti in una riga: «altro».

79. In applicazione dell'articolo 442, lettera e), gli enti dovrebbero fornire informazioni sul settore o sulla tipologia di controparte associato alle esposizioni in conformità alla tabella CRB-D riportata di seguito e presentare ulteriori dettagli, se necessario.

80. La tabella EU CRB-D illustra una ripartizione per settore industriale. Se un ente sceglie di sostituire o integrare la ripartizione per settore industriale con una ripartizione per tipo di controparte (ai sensi del articolo 442, lettera e)), la ripartizione della colonna dovrebbe essere adattata e presentare (almeno) la distinzione per controparti del settore finanziario e di quello non finanziario, usando le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 27, del CRR. Se necessario, dovrebbero essere forniti ulteriori dettagli.

81. La ripartizione per classe di esposizione, tipo di controparte o settore dovrebbe identificare separatamente le classi di esposizione, le controparti o i settori considerati rilevanti ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Le classi di esposizione, le controparti o i settori ritenuti non rilevanti possono essere inseriti nella riga o nella colonna «altro».

Tabella 9: EU CRB-D – Concentrazione delle esposizioni per settore o tipologia di controparte

Scopo: fornire una ripartizione delle esposizioni per settore o tipologia di controparte e per classe di esposizione.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR). L'assegnazione della controparte a un settore si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, per la concessione del finanziamento da parte dell'ente.
Frequenza: annuale
Formato: flessibile. Le colonne dovrebbero indicare i settori o le tipologie di controparte rilevanti verso cui gli enti presentano esposizioni. La rilevanza dovrebbe essere valutata in base agli orientamenti 2014/14 dell'ABE e i settori industriali o le tipologie di controparte non rilevanti possono essere inseriti in una colonna «altro». Le righe dovrebbero riflettere (almeno) le principali classi di esposizione (in base alla definizione delle classi di esposizione di cui agli articoli 112 e 147) e, se necessario, possono essere integrate con ulteriori dettagli.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	p	q	r	s	u
	Agricoltura, silvicoltura e pesca	Attività estrattive	Attività manifatturiere	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Fornitura di acqua	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Trasporto e magazzinaggio	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Informazione e comunicazione	Attività immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Attività amministrative e servizi di supporto	Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	Istruzione	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale	Arte, spettacoli e tempo libero	Altri servizi	Totale
1	Amministrazioni centrali o banche centrali																		
2	Enti																		
3	Imprese																		
4	Al dettaglio																		
5	Strumenti di capitale																		
6	Totale con metodo IRB																		
7	Amministrazioni centrali o banche centrali																		
8	Amministrazioni regionali o autorità locali																		
9	Organismi del settore pubblico																		
10	Banche multilaterali di sviluppo																		
11	Organizzazioni internazionali																		
12	Enti																		
13	Imprese																		
14	Al dettaglio																		
15	Garantite da ipoteche su beni immobili																		
16	Esposizioni in stato di default																		
17	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato																		
18	Obbligazioni garantite																		

19	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine																			
20	Organismi di investimento collettivo																			
21	Strumenti di capitale																			
22	Altre posizioni																			
23	Totale con metodo standardizzato																			
24	Totale																			

82. In applicazione dell'articolo 442, lettera f), gli enti dovrebbero dare informazioni sulla durata residua delle loro esposizioni nette in conformità alla tabella EU CRB-E riportata di seguito e, se necessario, fornire ulteriori dettagli.

83. La tabella EU CRB-E dovrebbe includere solo le classi di esposizione considerate rilevanti in applicazione degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Le classi di esposizione non rilevanti possono essere inserite in una riga «altro».

Tabella 10: EU CRB-E – Durata delle esposizioni

Scopo: fornire una ripartizione delle esposizioni nette per durata residua e classe di esposizione.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR).
Frequenza: annuale
Formato: flessibile. Le righe dovrebbero riflettere, almeno, le principali classi di esposizione (in base alla definizione delle classi di esposizione di cui agli articoli 112 e 147 del CRR).
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f
		Valore netto dell'esposizione					
		Su richiesta	<= 1 anno	> 1 anno <= 5 anni	> 5 anni	Nessuna durata stabilita	Totale
1	Amministrazioni centrali o banche centrali						
2	Enti						
3	Imprese						
4	Al dettaglio						
5	Strumenti di capitale						
6	Totale con metodo IRB						
7	Amministrazioni centrali o banche centrali						
8	Amministrazioni regionali o autorità locali						
9	Organismi del settore pubblico						
10	Banche multilaterali di sviluppo						
11	Organizzazioni internazionali						
12	Enti						
13	Imprese						
14	Al dettaglio						
15	Garantite da ipoteche su beni immobili						
16	Esposizioni in stato di default						
17	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato						
18	Obbligazioni garantite						
19	Crediti verso enti e imprese con una						

	valutazione del merito di credito a breve termine						
20	Organismi di investimento collettivo						
21	Strumenti di capitale						
22	Altre posizioni						
23	Totale con metodo standardizzato						
24	Totale						

Definizioni

Colonne

Valori netti dell'esposizione: i valori netti definiti nella tabella EU CRB-B sono indicati in base alle durate contrattuali residue. Nella presente informativa:

Se la controparte ha facoltà di scegliere quando l'importo verrà rimborsato, detto importo viene inserito nella colonna «su richiesta». La colonna include i saldi attivi su richiesta (chiamata), con breve preavviso, i conti correnti e altri saldi simili (tra cui i prestiti che sono depositi overnight per il debitore, indipendentemente dalla loro forma giuridica). Può anche includere «scoperti» di conto corrente;

Se l'esposizione non ha una scadenza stabilita per ragioni diverse dalla possibilità della controparte di scegliere la data di rimborso, l'importo di detta esposizione dovrebbe essere indicato nella colonna «nessuna scadenza stabilita»;

Se l'importo viene rimborsato a rate, l'esposizione dovrebbe essere inserita nella scadenza corrispondente all'ultima rata.

Righe

Classe di esposizione: gli enti dovrebbero indicare separatamente solo le classi di esposizione considerate rilevanti ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Gli enti possono inserire le esposizioni non rilevanti in una riga: «altro».

84. In applicazione dell'articolo 442, lettere g) e h), gli enti dovrebbero pubblicare le esposizioni in stato di default e non in stato di default ripartite per le classi di esposizione previste dalla tabella EU CR1-A riportata di seguito. Per questioni di praticità, la tabella CR1-A può essere suddivisa in due tabelle: una per le esposizioni trattate con il metodo standardizzato e una per le esposizioni trattate con il metodo IRB.

85. Gli importi totali delle esposizioni utilizzati nella tabella EU CR1-A dovrebbero essere ripartiti per settore significativo o per tipologia di controparte rilevante in conformità alla tabella EU CR1-B e per area geografica significativa in conformità alla tabella EU CR1-C. Le tabelle EU CR1-B ed EU CR1-C possono essere distinte per esposizioni in base al metodo standardizzato o IRB.

86. Gli enti possono scegliere se pubblicare una ripartizione delle esposizioni per settore significativo o tipologia di controparte rilevante. La granularità della ripartizione scelta nella tabella EU CR1-B, nel caso venga scelta una ripartizione sia per settore sia per tipologia di controparte, dovrebbe essere coerente con la granularità della ripartizione utilizzata nella tabella EU CRB-D. Allo stesso modo, la ripartizione geografica indicata nella tabella EU CR1-C dovrebbe essere coerente con la ripartizione geografica della tabella EU CRB-C.

87. La ripartizione delle esposizioni e delle rettifiche di valore su crediti per classe di esposizione, settore o tipologia di controparte dovrebbe identificare singolarmente ogni classe di esposizione, settore o controparte rilevante ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Le

classi di esposizione, i settori o i tipi di controparti ritenuti non rilevanti possono essere indicati nella riga o nella colonna «altro» (a seconda dei casi).

88. Le esposizioni scadute (indipendentemente se siano impaired oppure se siano classificate come esposizioni in stato di default) dovrebbero quindi essere ripartite per fasce di scaduto, come illustrato nella tabella EU CR1-D. Le esposizioni scadute dovrebbero essere ripartite per tipologia di strumento.

Tabella 11: EU CR1-A – Qualità creditizia delle esposizioni per classe di esposizione e tipologia di strumento

Scopo: fornire un quadro completo della qualità creditizia delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Le righe dovrebbero riflettere, almeno, le principali classi di esposizione (in base alla definizione delle classi di esposizione di cui agli articoli 112 e 147 del CRR).
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f	G
		Valori lordi di		Rettifiche specifiche di valore su crediti	Rettifiche generiche di valore su crediti	Cancellazioni accumulate	Oneri per rettifiche di valore su crediti del periodo	Valori netti (a+ b -c-d)
		Esposizioni in stato di default	Esposizioni non in stato di default					
1	Amministrazioni centrali o banche centrali							
2	Enti							
3	Imprese							
4	<i>Di cui: Finanziamenti specializzati</i>							
5	<i>Di cui: PMI</i>							
6	Al dettaglio							
7	<i>Garantite da beni immobili</i>							
8	<i>PMI</i>							
9	<i>Non PMI</i>							
10	<i>Rotative qualificate</i>							
11	<i>Altre al dettaglio</i>							

12	PMI							
13	Non PMI							
14	Strumenti di capitale							
15	Totale con metodo IRB							
16	Amministrazioni centrali o banche centrali							
17	Amministrazioni regionali o autorità locali							
18	Organismi del settore pubblico							
19	Banche multilaterali di sviluppo							
20	Organizzazioni internazionali							
21	Enti							
22	Imprese							
23	<i>Di cui: PMI</i>							
24	Al dettaglio							
25	<i>Di cui: PMI</i>							
26	Garantite da ipoteche su beni immobili							
27	<i>Di cui: PMI</i>							
28	Esposizioni in stato di default							
29	Posizioni associate a un rischio particolarmente							

	elevato							
30	Obbligazioni garantite							
31	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine							
32	Organismi di investimento collettivo							
33	Strumenti di capitale							
34	Altre posizioni							
35	Totale con metodo standardizzato							
36	Totale							
37	Di cui: Crediti							
38	Di cui: Titoli di debito							
39	Di cui: Esposizioni fuori bilancio							

Definizioni

Colonne

Valori lordi: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Valori netti dell'esposizione: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Esposizioni in stato di default: secondo il metodo IRB e quello standardizzato, le esposizioni in stato di default sono le esposizioni in default come definite all'articolo 178 del CRR.

Esposizioni non in stato default: esposizioni non in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

Rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti: include gli importi accumulati definiti all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013.

Cancellazioni accumulate: si fa rinvio alla definizione di "cancellazioni" nella tabella EU CRB-B. Questi importi sono indicati fino all'estinzione totale di qualsiasi diritto dell'ente (per scadenza del periodo di prescrizione, remissione o altre cause) o fino al recupero. Pertanto, se i diritti dell'ente non sono estinti, gli importi delle cancellazioni sono indicati anche se il prestito è stato interamente stornato e non è stata adottata alcuna misura coercitiva. Le cancellazioni accumulate non includono le rettifiche dirette del valore lordo dell'esposizione se tali rettifiche sono dovute a una riduzione di valore e non si ha una ragionevole aspettativa sulla recuperabilità dell'intera esposizione o di una sua parte. Le rettifiche dirette del valore lordo dovrebbero essere indicate come rettifiche di valore su crediti.

Oneri per rettifiche di valore su crediti: oneri riportati nel periodo per rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti.

Righe

Classe di esposizione: gli enti dovrebbero segnalare l'esposizione all'interno di una classe di esposizione solo quando è rilevante ai sensi degli orientamenti 2014/14 dell'ABE. Gli enti possono inserire le esposizioni non rilevanti in una riga: «altro».

89. La tabella EU CR1-B riportata di seguito illustra una ripartizione delle esposizioni totali per settore industriale. Se un ente sceglie di sostituire o integrare la ripartizione per settore industriale con una ripartizione per tipologia di controparte (ai sensi del articolo 442, lettera g)), la ripartizione della riga dovrebbe essere adattata e presentare (almeno) la distinzione per controparti del settore finanziario e di quello non finanziario, usando le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 27, del CRR.

Tabella 12: EU CR1-B – Qualità creditizia delle esposizioni per settore o tipologia di controparte

Scopo: fornire un quadro completo della qualità creditizia delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente per settore e tipologia di controparte.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR) in base al metodo standardizzato e al metodo IRB.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. La ripartizione della riga è flessibile e dovrebbe essere coerente con la ripartizione utilizzata nella tabella EU CRB-D, ma la ripartizione della colonna è fissa.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

a	b	c	d	e	f	g
Valori lordi di		Rettifiche specifiche di valore	Rettifiche generiche di valore	Cancellazioni accumulate	Oneri per rettifiche di valore su crediti	Valori netti
Esposizioni in stato di default	Esposizioni non in stato di default					(a+ b -c-d)

			su crediti	su crediti			
1	Agricoltura, silvicoltura e pesca						
2	Attività estrattive						
3	Attività manifatturiere						
4	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
5	Fornitura di acqua						
6	Costruzioni						
7	Commercio all'ingrosso e al dettaglio						
8	Trasporto e magazzinaggio						
9	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione						
10	Informazione e comunicazione						
11	Attività immobiliari						
12	Attività professionali, scientifiche e tecniche						
13	Attività amministrative e servizi di supporto						

14	Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria							
15	Istruzione							
16	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale							
17	Arte, spettacoli e tempo libero							
18	Altri servizi							
19	Totale							

Definizioni

Colonne

Valori lordi: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Valori netti dell'esposizione: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Esposizioni in stato di default: secondo il metodo IRB e quello standardizzato, le esposizioni in stato di default sono le esposizioni in default come definite all'articolo 178 del CRR.

Esposizioni non in stato default: esposizioni non in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

Rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti: include gli importi accumulati definiti all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013.

Cancellazioni accumulate: si fa rinvio alla definizione di "cancellazioni" nella tabella EU CRB-B. Questi importi sono indicati fino all'estinzione totale di qualsiasi diritto dell'ente (per scadenza del periodo di prescrizione, remissione o altre cause) o fino al recupero. Pertanto, se i diritti dell'ente non sono estinti, gli importi delle cancellazioni sono indicati anche se il prestito è stato interamente stornato e non è stata adottata alcuna misura coercitiva. Le cancellazioni accumulate non includono le rettifiche dirette del valore lordo dell'esposizione se tali rettifiche sono dovute a una riduzione di valore e non si ha una ragionevole aspettativa sulla recuperabilità dell'intera esposizione o di una sua parte. Le rettifiche dirette del valore lordo dovrebbero essere indicate come rettifiche di valore su crediti.

Oneri per rettifiche di valore su crediti: oneri riportati nel periodo per rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti.

Righe

L'assegnazione della controparte a un settore si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, per la concessione del finanziamento da parte dell'ente.

Le righe dovrebbero indicare i settori o le tipologie di controparte rilevanti verso cui gli enti assumono esposizioni. La rilevanza dovrebbe essere valutata in base agli orientamenti 2014/14 dell'ABE e i settori industriali o le tipologie di controparte non rilevanti possono essere inseriti in una riga «altro».

Tabella 13: EU CR1-C – Qualità creditizia delle esposizioni per area geografica

Scopo: fornire un quadro completo della qualità creditizia delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio dell'ente per area geografica.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio (che corrispondono ai valori contabili riportati nel bilancio, ma in conformità al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR) in base al metodo standardizzato e al metodo IRB, ripartite per aree geografiche significative e Paesi nei quali gli enti assumono esposizioni.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. La ripartizione per aree geografiche e Paesi è flessibile e dovrebbe essere coerente con la ripartizione utilizzata nella tabella EU CRB-C, ma la ripartizione delle colonne è fissa.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente. Quando la rilevanza dei paesi o delle aree geografiche è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere indicata; inoltre occorre elencare i paesi non rilevanti nelle colonne «altre aree geografiche» e «altri paesi».

		a	b	c	d	e	f	g
		Valori lordi di		Rettifiche specifiche di valore su crediti	Rettifiche generiche di valore su crediti	Cancellazioni accumulate	Oneri per rettifiche di valore su crediti	Valori netti (a+ b -c-d)
		Esposizioni in stato di default	Esposizioni non in stato di default					
1	Area geografica 1							
2	Paese 1							
3	Paese 2							
4	Paese 3							
5	Paese 4							
6	Paese N							
7	Altri paesi							
8	Area geografica 2							

9	Area geografica N							
10	Altre aree geografiche							
11	Totale							

Definizioni**Colonne**

Valori lordi: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Valori netti dell'esposizione: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Esposizioni in stato di default: secondo il metodo IRB e quello standardizzato, le esposizioni in stato di default sono le esposizioni in default come definite all'articolo 178 del CRR.

Esposizioni non in stato default: esposizioni non in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR.

Rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti: include gli importi accumulati definiti all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013.

Cancellazioni accumulate: vedere la definizione di cancellazioni nella tabella EU CRB-B. Questi importi sono indicati fino all'estinzione totale di qualsiasi diritto dell'ente (per scadenza del periodo di prescrizione, remissione o altre cause) o fino al recupero. Pertanto, se i diritti dell'ente non sono estinti, gli importi delle cancellazioni sono indicati anche se il prestito è stato interamente stornato e non è stata adottata alcuna misura coercitiva. Le cancellazioni accumulate non includono le rettifiche dirette del valore lordo dell'esposizione se tali rettifiche sono dovute a una riduzione di valore e non si ha una ragionevole aspettativa sulla recuperabilità dell'intera esposizione o di una sua parte. Le rettifiche dirette del valore lordo dovrebbero essere indicate come rettifiche di valore su crediti.

Oneri per rettifiche di valore su crediti: oneri riportati nel periodo per rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti.

Righe

Per aree geografiche significative (ai fini della tabella EU CRB-C), si intende un gruppo di paesi significativi verso i quali l'ente presenta esposizioni. Gli enti dovrebbero identificare come aree geografiche significative le aree geografiche considerate rilevanti in applicazione degli orientamenti 2014/14 dell'ABE e dovrebbero ripartire le esposizioni all'interno di ogni area geografica significativa per paesi significativi in termini di esposizioni. I paesi significativi sono quelli verso i quali l'ente presenta esposizioni considerate rilevanti in applicazione degli orientamenti 2014/14 dell'ABE.

Le esposizioni verso aree geografiche o paesi non considerati rilevanti dovrebbero essere riportate nella colonna «altre aree geografiche» o (all'interno di ogni area) nella colonna «altri paesi». Quando la rilevanza dei paesi o delle aree geografiche è determinata utilizzando una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere indicata inoltre occorre elencare le aree geografiche e i paesi non rilevanti inclusi nelle colonne «altre aree geografiche» e «altri paesi».

Gli enti dovrebbero inserire le esposizioni verso un paese significativo in funzione della residenza della controparte immediata. Le esposizioni nei confronti di organizzazioni sovranazionali non sono riportate al paese di residenza dell'ente ma inserite in «altre aree geografiche».

Tabella 14: EU CR1-D – Distribuzione delle esposizioni per fasce di scaduto

Scopo: fornire un'analisi delle esposizioni rilevate in bilancio per fasce di scaduto indipendentemente se siano impaired.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori lordi (che corrispondono ai valori contabili al lordo delle rettifiche di valore o accantonamenti, ma al netto delle cancellazioni, riportati nel bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Le fasce di scaduto possono essere integrate da ulteriori fasce per riflettere meglio la distribuzione delle esposizioni scadute nel portafoglio dell'ente.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f
		Valori lordi:					
		≤ 30 giorni	> 30 giorni ≤ 60 giorni	> 60 giorni ≤ 90 giorni	> 90 giorni ≤ 180 giorni	> 180 giorni ≤ 1 anno	> 1 anno
1	Crediti						
2	Titoli di debito						
3	Totale esposizioni						

Definizioni

Colonne

Gli importi lordi delle esposizioni scadute a rimborso rateale sono attribuiti facendo riferimento alla rata non pagata che presenta il ritardo maggiore.

90. Le informazioni fornite in applicazione dell'articolo 442, lettere g) e i), sulle esposizioni impaired e scadute dovrebbero essere integrate da informazioni sulle esposizioni deteriorate e forborne in conformità alla tabella EU CR1-E riportata di seguito.

Tabella 15: EU CR1-E – Esposizioni deteriorate e forborne

Scopo: fornire un quadro d'insieme delle esposizioni deteriorate e forborne ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori lordi (che corrispondono ai valori al lordo delle riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti, riportati nel bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR). Se l'importo delle riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti è sostanzialmente diverso dall'importo delle rettifiche specifiche di valore su crediti indicato nelle tabelle EU CR1 da A a D, gli enti dovrebbero indicare separatamente l'importo delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito.
Frequenza: semestrale
Formato: flessibile
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti di eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente e a spiegare le differenze tra gli importi delle esposizioni deteriorate, impaired e in stato di default.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Valore lordo delle esposizioni non deteriorate e deteriorate							Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				Garanzie reali e finanziarie ricevute	
	Di cui non deteriorate ma scadute > 30 giorni e <= 90 giorni	Di cui forborne non deteriorate	Di cui deteriorate			Su esposizioni non deteriorate		Su esposizioni deteriorate		Su esposizioni deteriorate	Di cui esposizioni forborne		
			Di cui in stato di default	Di cui impaired	Di cui forborne	Di cui forborne	Di cui forborne						
010	Titoli di debito												
020	Finanziamenti												
030	Esposizioni fuori bilancio												

Definizioni

Colonne

Valori contabili lordi: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Esposizioni deteriorate: esposizioni deteriorate secondo la definizione di cui al paragrafo 145 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione forborne: esposizioni forborne secondo la definizione di cui ai paragrafi 163-167 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni forborne soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come non deteriorate o deteriorate.

Esposizioni impaired: esposizioni deteriorate che sono state oggetto di impairment ai sensi del quadro regolamentare contabile di riferimento.

Esposizioni in stato di default: esposizioni deteriorate che sono state anche classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.



Riduzioni di valore accumulate o variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti: comprendono gli importi determinati in conformità ai paragrafi 48, 65 e 66 della parte due, allegato V, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Garanzie reali e finanziarie ricevute: importo massimo delle garanzie reali o di altro tipo escutibili, che non può eccedere il valore contabile dell'esposizione assistita da tali garanzie.

91. Gli enti dovrebbero indicare la riconciliazione delle rettifiche specifiche e generiche di valore su crediti (evidenziandole separatamente) per le esposizioni impaired previste dall'articolo 442, lettera i), in conformità alla tabella EU CR2-A riportata di seguito.

92. Questa riconciliazione delle rettifiche di valore su crediti dovrebbe essere integrata da una riconciliazione delle esposizioni in stato di default, come specificato nella tabella EU CR2-B.

Tabella 16: EU CR2-A - Variazioni delle rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti

Scopo: identificare le variazioni delle rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti rilevate dall'ente a fronte di finanziamenti e titoli di debito in stato di default o impaired.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: importi accumulati delle rettifiche specifiche e generiche di valore su crediti per finanziamenti e titoli di debito impaired e in stato di default (le rettifiche generiche di valore su crediti possono essere correlate a finanziamenti e titoli di debito non in stato di default o non impaired).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Le colonne non possono essere modificate. Gli enti hanno la possibilità di aggiungere altre righe.
Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero descrivere il tipo di rettifiche specifiche e generiche di valore sui crediti incluse nella tabella e sono tenuti a spiegare le determinanti di eventuali variazioni significative degli importi.

		a	b
		Rettifiche specifiche di valore su crediti accumulate	Rettifiche generiche di valore su crediti accumulate
1	Saldo iniziale		
2	Aumenti dovuti importi accantonati per perdite stimate su crediti stimate durante il periodo		
3	Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti durante il periodo		
4	Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di rettifiche di valore sui crediti complessive		
5	Trasferimenti tra rettifiche di valore su crediti		
6	Impatto delle differenze di cambio		
7	Aggregazioni di imprese, comprese le acquisizioni e le dismissioni di filiazioni		
8	Altre rettifiche		
9	Saldo finale		
10	Riprese relative a rettifiche di valore su crediti rilevate direttamente nel conto economico		
11	Rettifiche specifiche di valore su crediti rilevate direttamente nel conto economico		

Definizione

Colonne

Rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti: include gli importi accumulati definiti all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013.

Righe

Gli aumenti dovuti ad importi accantonati per perdite stimate su crediti durante il periodo e le diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti durante il periodo dovrebbero includere (rispettivamente) l'importo delle variazioni delle rettifiche specifiche e generiche di valore su crediti dovute a modifiche del merito di credito di una controparte – ad esempio, per un aumento o uno storno delle perdite per riduzione di valore in conformità al quadro regolamentare contabile – che non implicino un trasferimento tra accantonamenti. In quest'ultimo caso, l'ente dovrebbe indicare la variazione delle rettifiche di valore su crediti nella riga «trasferimento tra rettifiche di valore sui crediti».

Diminuzioni dovute a importi assunti a fronte di rettifiche di valore sui crediti complessive: impatto relativo a cancellazioni parziali e totali dell'importo delle rettifiche specifiche e generiche di valore sui crediti. Per la definizione di cancellazione, si rinvia alla tabella EU CRB-B.

Aggregazioni di imprese, comprese le acquisizioni e le dismissioni di filiazioni: impatto sull'importo delle rettifiche specifiche e generiche di valore su crediti accumulate di qualsiasi operazione o altro evento in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più imprese.

Altre rettifiche: saldi contabili necessari per consentire la riconciliazione del totale.

Riprese relative a rettifiche di valore su crediti rilevate direttamente nel conto economico e rettifiche specifiche di valore su crediti rilevate direttamente nel conto economico: queste righe dovrebbero includere (rispettivamente) lo storno diretto, e l'aumento diretto, delle rettifiche di valore su crediti che, in conformità ai principi contabili di riferimento, non sono effettuati mediante accantonamento, ma direttamente mediante riduzione del valore lordo dell'esposizione.

Tabella 17: EU CR2-B – Variazioni dei finanziamenti e dei titoli di debito impaired e in stato di default

Scopo: identificare le variazioni della consistenza dei finanziamenti e dei titoli di debito impaired e in stato di default.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: Valori lordi:
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: le banche sono tenute a spiegare le determinanti di eventuali variazioni significative degli importi.

		a
		Valore lordo delle esposizioni in stato di default
1	Saldo iniziale	
2	Finanziamenti e titoli di debito in stato di default o impaired dall'ultimo periodo di segnalazione	
3	Ritornati allo stato di non-default	
4	Importi cancellati	
5	Altre variazioni	

6	Saldo finale	
---	---------------------	--

Definizioni:**Colonne:**

Valori lordi: vedere la definizione contenuta nella tabella EU CRB-B.

Esposizioni in stato di default: secondo il metodo IRB e quello standardizzato, le esposizioni in stato di default sono le esposizioni in default come definite all'articolo 178 del CRR.

Righe:

Saldo iniziale: esposizioni in stato di default o impaired all'inizio del periodo. Dovrebbero essere indicate al netto delle cancellazioni parziali e totali realizzate in periodi precedenti e al lordo (ovvero non considerando) le perdite da impairment, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano state effettuate mediante accantonamento o una riduzione diretta del valore lordo dell'esposizione.

Finanziamenti e titoli di debito in stato di default dall'ultimo periodo di segnalazione: si riferisce a qualsiasi finanziamento o titolo di debito contrassegnato come in stato di default durante il periodo di segnalazione.

Ritornati allo stato di non-default: finanziamenti o titoli di debito ritornati allo stato di non default durante il periodo di segnalazione.

Importi cancellati: importi di esposizioni impaired o in stato di default che sono stati totalmente o parzialmente cancellati durante il periodo di segnalazione. Per la definizione di cancellazione, si rinvia alla tabella EU CRB-B.

Altre variazioni: saldi contabili necessari per consentire la riconciliazione del totale.

Sezione C – Informazioni qualitative generali sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)

93. In applicazione dell'articolo 453, lettere da a) a c), gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tavola EU CRC riportata di seguito.

Tavola 7: EU CRC – Obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di CRM

Scopo: fornire informazioni qualitative sull'attenuazione del rischio di credito.
Ambito d'applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Gli enti dovrebbero pubblicare le seguenti informazioni.

Articolo 453 , lettera a)	Nel pubblicare le informazioni sulle politiche e sull'uso della compensazione ai sensi dell'articolo 453, lettera a), gli enti dovrebbero fornire una descrizione chiara delle politiche e delle procedure di CRM riguardanti la compensazione in bilancio e fuori bilancio. Possono inoltre indicare entro quale misura sono state utilizzate le compensazioni in bilancio e fuori bilancio e la loro importanza rispetto alla gestione del rischio di credito. In particolare, gli enti possono fornire dettagli circa le tecniche in uso per le posizioni coperte da accordi di compensazione in bilancio e per gli strumenti finanziari inclusi in accordi di compensazione. Inoltre, possono descrivere le condizioni necessarie per assicurare l'efficacia di queste tecniche e i controlli in essere nei confronti del rischio legale.
------------------------------	---

Articolo 453 , lettera b)	<p>Nell'ambito delle informazioni sulle caratteristiche principali delle politiche e procedure di valutazione e gestione delle garanzie ai sensi dell'articolo 453, lettera b), gli enti possono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la base per la valutazione e la convalida delle garanzie costituite in pegno (valore di mercato, altri valori); - entro quali limiti il valore calcolato è ridotto da uno scarto di garanzia; - la procedura e i metodi atti a monitorare il valore della garanzia ipotecaria e delle altre garanzie reali materiali. <p>Inoltre, gli enti creditizi possono indicare se è previsto un sistema di limiti dell'esposizione creditizia e in che modo le garanzie reali accettate influiscono sulla quantificazione di tali limiti.</p>
Articolo 453 , lettera c)	<p>Nel descrivere le principali tipologie di garanzie reali accettate ai sensi dell'articolo 453, lettera c), gli enti dovrebbero fornire una descrizione dettagliata dei principali tipi di garanzie reali accettate per attenuare il rischio di credito. Inoltre, come buona pratica, gli enti creditizi potrebbero ripartire la garanzia finanziaria accettata in base al tipo di operazioni di credito garantite e indicare il rating e la durata residua delle garanzie reali.</p>
Articolo 453 , lettera d)	<p>La descrizione delle principali tipologie di garanti e controparti in operazioni su derivati sui crediti, e il loro merito di credito, da indicare ai sensi dell'articolo 453, lettera d), dovrebbe coprire i derivati sui crediti utilizzati ai fini della riduzione dei requisiti di capitale, escludendo quelli utilizzati nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica.</p>
Articolo 453 , lettera e)	<p>Nel pubblicare le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito della tecnica di CRM adottata ai sensi dell'articolo 453, lettera e), gli enti dovrebbero fornire un'analisi del livello di concentrazione derivante dalle misure di CRM che possano ostacolare l'efficacia degli strumenti di CRM. Nell'ambito di tali informazioni il livello di concentrazione può essere ripartito per tipologia di strumento utilizzato come garanzia reale, soggetto (concentrazione per tipologia di garante e fornitori di protezione con i derivati su crediti), settore, area geografica, valuta, rating o altri fattori che possono influire sul valore della protezione e quindi ridurre questa protezione.</p>

Sezione D – Informazioni quantitative generali sulla CRM

94. In applicazione dell'articolo 453, lettere f) e g), le informazioni da fornire sulle esposizioni garantite da garanzie personali, garanzie reali e derivati su crediti, includono le informazioni sulle esposizioni garantite in essere e sull'importo garantito. Le informazioni devono essere pubblicate in conformità alla tabella EU CR3 riportata di seguito.

Tabella 18: EU CR3 – Tecniche di CRM – Quadro d'insieme

Scopo: indicare la misura di utilizzo delle tecniche di CRM.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori contabili. Gli enti dovrebbero includere tutte le garanzie reali, personali e i derivati su crediti utilizzati come fattori di attenuazione del rischio di credito per tutte le esposizioni garantite, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato il metodo standardizzato o il metodo IRB per il calcolo delle RWA. Dovrebbero essere indicate eventuali esposizioni protette da garanzie reali, personali o derivati su crediti (ammissibili o non ammissibili come tecniche di CRM ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR) utilizzare per ridurre i requisiti di capitale.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Se gli enti non sono in grado di classificare le esposizioni garantite da garanzie reali, personali o derivati su crediti tra finanziamenti e titoli di debito, possono i) unire le due celle corrispondenti, o ii) dividere l'importo per il peso proporzionale dei valori lordi. Gli enti dovrebbero spiegare il metodo utilizzato.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b	c	d	e
		Esposizioni non garantite – Valore contabile	Esposizioni garantite – Valore contabile	Esposizioni garantite da garanzie reali	Esposizioni garantite da garanzie personali	Esposizioni garantite da derivati su crediti
1	Totale finanziamenti					
2	Totale titoli di debito					
3	Totale esposizioni					
4	Di cui in stato di default					

Definizioni**Colonne:**

Esposizioni non garantite – Valore contabile: valore contabile delle esposizioni (al netto delle rettifiche di valore) che non beneficiano di una tecnica di CRM, indipendentemente dal fatto che questa tecnica sia o meno riconosciuta ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Esposizioni non garantite – Valore contabile: valore contabile delle esposizioni associate ad almeno una misura di CRM (garanzie reali, garanzie personali, derivati su crediti). L'assegnazione del valore contabile delle esposizioni pluri-garantite alle varie misure di CRM avviene per ordine di priorità, partendo dalla misura di CRM che si prevede venga richiamata per prima in caso di perdita ed entro i limiti del valore contabile delle esposizioni garantite.



Esposizioni garantite da garanzie reali: valore contabile delle esposizioni (al netto delle rettifiche di valore) parzialmente o totalmente assistite da garanzie reali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie reali e altra/e misura/e di CRM, il valore contabile è la quota restante delle esposizioni garantite da garanzie reali dopo aver considerato le quote delle esposizioni già garantite da altre misure di attenuazione che si prevede vengano richiamate prima in caso di perdita, senza considerare il valore della garanzia che eccede il valore contabile dell'esposizione.

Esposizioni garantite da garanzie personali: valore contabile delle esposizioni (al netto delle rettifiche di valore) parzialmente o totalmente assistite da garanzie personali. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da garanzie personali e altre misure di CRM, il valore contabile è la quota restante delle esposizioni garantite da garanzie personali dopo aver considerato le quote delle esposizioni già garantite da altre misure di attenuazione che si prevede vengano richiamate prima in caso di perdita, senza considerare il valore della garanzia che eccede il valore contabile dell'esposizione.

Esposizioni garantite da derivati su crediti: valore contabile delle esposizioni (al netto delle rettifiche di valore) parzialmente o totalmente garantite da derivati su crediti. Nel caso in cui un'esposizione sia garantita da derivati su crediti e altre misure di CRM, il valore contabile è la quota restante delle esposizioni garantite da derivati su crediti dopo aver considerato le quote delle esposizioni già garantite da altre misure di attenuazione che si prevede vengano richiamati prima in caso di perdita, senza considerare il valore della garanzia che eccede il valore contabile dell'esposizione.

4.9 Rischio di credito e CRM nel metodo standardizzato

95. La seguente parte dei presenti orientamenti specifica gli obblighi di informativa di cui agli articoli 444 e 453 del CRR. Le informazioni incluse nelle sezioni seguenti si riferiscono esclusivamente agli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 (metodo standardizzato), utilizzata per il calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento.

96. Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (esposizioni soggette a CCR), nonché gli strumenti a cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, (esposizioni verso di operazioni di cartolarizzazione) non rientrano nelle informazioni di cui alle seguenti sezioni. Le informazioni soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento sono specificate nella parte 4.11 dei presenti orientamenti.

Sezione A – Informazioni qualitative sull'uso del metodo standardizzato

97. In applicazione dell'articolo 444, lettere da a) a d), del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tavola EU CRD riportata di seguito.

Tavola 8: EU CRD – Obblighi di informativa qualitativa sull'uso di rating esterni in base al metodo standardizzato per il rischio di credito da parte dell'ente

Scopo: integrare le informazioni sull'uso del metodo standardizzato da parte dell'ente con dati qualitativi sull'uso di rating esterni.
Ambito d'applicazione: la tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare le informazioni richieste nella tavola se le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, determinati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni non siano significative per gli utilizzatori e non siano rilevanti, includendo una descrizione delle classi di esposizione cui tali informazioni si applicano e l'esposizione complessiva al rischio per tali classi di esposizione.
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Per ciascuna delle classi di esposizione di cui all'articolo 112 del CRR per cui gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, gli enti dovrebbero indicare le seguenti informazioni:

Articolo 444 , lettera a)	a)	Le denominazioni delle agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (ECAI) e delle agenzie di credito all'esportazione (ECA) utilizzate dall'ente, nonché le ragioni di eventuali cambiamenti durante il periodo di segnalazione.
Articolo 444 , lettera b)	b)	Le classi di esposizione per le quali viene utilizzata ogni ECAI o ECA.
Articolo 444 , lettera c)	c)	La descrizione del processo impiegato per assegnare le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività non incluse nel portafoglio di negoziazione.

Articolo 444 , lettera d)	d)	l'associazione della scala alfanumerica di ciascuna agenzia utilizzata rispetto alle classi di rating di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (salvo che l'ente rispetti l'associazione standard pubblicata dall'ABE).
------------------------------	----	--

Sezione B – Informazioni quantitative sull'uso del metodo standardizzato

98. Gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni sulle esposizioni garantite da garanzie personali ammissibili, garanzie reali ammissibili e derivati su crediti indicati in applicazione dell'articolo 453, lettera f) e g), nonché della tabella EU CR3 contenuta nei presenti orientamenti, fornendo informazioni sull'impatto della CRM, di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR sulle esposizioni ponderate per il rischio conformemente al capo 2 dello stesso titolo (metodo standardizzato).

99. Le informazioni sull'impatto della CRM, conformemente al paragrafo 95, dovrebbero attenersi agli orientamenti previsti nella tabella EU CR4. La tabella EU CR4 esclude le esposizioni soggette ai requisiti della parte tre, titolo II, capi 5 e 6, del CRR (esposizioni soggette al CCR e alla disciplina relativa rischio verso le operazioni di cartolarizzazione).

Tabella 19: EU CR4 – Metodo standardizzato – Esposizione al rischio di credito ed effetti della CRM

<p>Scopo: illustrare l’effetto di tutte le tecniche di CRM applicate in conformità alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, tra cui il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie e il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie in applicazione degli articoli 222 e 223 dello stesso regolamento per il calcolo dei requisiti di capitale in base al metodo standardizzato. La densità di RWA costituisce un indicatore sintetico della rischiosità di ciascun portafoglio.</p>
<p>Ambito d’applicazione: La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti, che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.</p> <p>La tabella EU CR4 non include gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e le operazioni di marginazione soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o soggette all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), dello stesso regolamento, il cui valore di esposizione ai fini regolamentari è calcolato secondo le modalità stabilite nel suddetto capo.</p> <p>L’ente che determina le esposizioni ponderate per il rischio in base al capo 3 del CRR può, in caso di esposizioni e RWA considerate non significative ai sensi del capo 2, seguire quanto disposto dall’articolo 432(1) dello stesso regolamento (come specificato negli orientamenti 2014/14 dell’ABE).. In tali circostanze, e al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, l’ente può scegliere di non pubblicare la tabella EU CR4. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l’ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni incluse nella tabella EU CR4 non sono significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nelle rispettive classi di esposizione e il totale aggregato delle RWA derivanti da tali classi di esposizione.</p>
<p>Contenuto: importi delle esposizioni ai fini regolamentari</p>
<p>Frequenza: semestrale</p>
<p>Formato: fisso. (Le colonne non possono essere modificate. Le righe riflettono le classi di esposizione di cui all’articolo 112 del CRR).</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.</p>

	Classi di esposizione	a	b	c	d	e	f
		Esposizioni pre CCF e CRM		Esposizioni post CCF e CRM		RWA e densità di RWA	
		Importo in bilancio	Importo fuori bilancio	Importo in bilancio	Importo fuori bilancio	RWA	Densità di RWA
1	Amministrazioni centrali o banche centrali						
2	Amministrazioni regionali o autorità locali						
3	Organismi del settore pubblico						
4	Banche multilaterali di sviluppo						
5	Organizzazioni internazionali						

6	Enti						
7	Imprese						
8	Al dettaglio						
9	Garantite da ipoteche su beni immobili						
10	Esposizioni in stato di default						
11	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato						
12	Obbligazioni garantite						
13	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine						
14	Organismi di investimento collettivo						
15	Strumenti di capitale						
16	Altre posizioni						
17	Totale						

Definizioni

Classi di esposizione: le classi di esposizione sono definite negli articoli da 112 a 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Altre posizioni: attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Si tratta inoltre di attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura), dell'articolo 41 (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 (investimenti non significativi nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 (partecipazioni in compagnie di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza ai sensi della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 (investimenti non significativi e significativi indiretti in strumenti aggiuntivi del capitale primario di classe 1 (AT1) di soggetti del settore finanziario), degli articoli 70 e 477 (partecipazioni non significative, significative indirette e detenute sinteticamente nel capitale di classe 2 di un soggetto del settore finanziario) non assegnate ad altre classi di esposizione né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non ponderate per il rischio al 1 250 % (in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 1, del CRR).

Colonne:

Esposizioni pre CCF e CRM – Importo in bilancio: gli enti dovrebbero pubblicare l'esposizione in bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare (in conformità all'articolo 111 del CRR), al netto delle rettifiche specifiche di valore sui crediti (secondo quanto definito nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione) e delle cancellazioni (secondo quanto definito nel quadro regolamentare contabile di riferimento), ma prima i) dell'applicazione dei fattori di conversione specificati nello stesso articolo e ii) dell'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del CRR, ad eccezione della compensazione in bilancio e fuori bilancio già indicata nella tabella EU LI2. I valori delle esposizioni per i contratti di leasing sono soggetti all'articolo 134, paragrafo 7, dello stesso regolamento.

Esposizioni pre CCF e CRM – Importo fuori bilancio: gli enti dovrebbero pubblicare l'esposizione in bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare, al netto delle rettifiche specifiche di valore sui crediti, secondo quanto definito nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione ma prima dei fattori di conversione di cui all'articolo 111 del CRR e dell'effetto delle tecniche di CRM (in applicazione della parte tre, titolo II, capo 4, dello stesso regolamento) ad eccezione della compensazione in bilancio e fuori bilancio già indicata nella tabella EU LI2.

Esposizione creditizia post CCF e CRM: valore dell'esposizione dopo aver tenuto conto delle rettifiche specifiche di valore sui crediti definite nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione e delle cancellazioni definite nel quadro regolamentare contabile di riferimento, di tutti i fattori di attenuazione del rischio di credito e dei CCF. Si tratta dell'importo su cui vengono applicati i fattori di ponderazione del rischio (ai sensi dell'articolo 113 della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR). È l'importo equivalente al credito netto, dopo aver applicato le tecniche di CRM e il CCF.

Densità di RWA: totale esposizioni ponderate per il rischio/esposizioni post CCF e post CRM. Il risultato del rapporto deve essere espresso in percentuale.

Collegamenti tra tabelle

L'importo in [EU CR4:14/c+ EU CR4:14/d] è uguale all'importo in [EU CR5:17/totale]

100. In applicazione dell'articolo 444, lettera e), gli enti dovrebbero fornire la tabella EU CR5 (con una ripartizione delle esposizioni post applicazione del fattore di conversione e post applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio).

Tabella 20: EU CR5 – Metodo standardizzato

<p>Scopo: presentare la ripartizione delle esposizioni in base al metodo standardizzato per classe di attività e fattore di ponderazione del rischio (corrispondente alla rischiosità attribuita all'esposizione secondo il metodo standardizzato). I fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella EU CR5 comprendono tutti i fattori assegnati ai livelli di qualità creditizia negli articoli da 113 a 134 della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.</p> <p>Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.</p> <p>Le esposizioni ponderate per il rischio di un ente ai sensi del capo 3 dello stesso regolamento. Le esposizioni e gli importi delle RWA calcolati conformemente al capo 2 non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, dello stesso regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In tali circostanze, e al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare la tabella EU CR5. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni incluse nella tabella EU CR4 non sono significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nelle rispettive classi di esposizione e il totale aggregato delle RWA derivanti da tali classi di esposizione.</p>
<p>Contenuto: valori di esposizione ai fini regolamentari ripartiti per fattori di ponderazione del rischio. Gli enti dovrebbero indicare le esposizioni post applicazione del fattore di conversione e post applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio. Il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per la ripartizione corrisponde ai diversi livelli di qualità creditizia applicabili conformemente agli articoli da 113 a 134 della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.</p>
<p>Frequenza: semestrale</p>
<p>Formato: fisso</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.</p>

	Classi di esposizione	Fattore di ponderazione del rischio															Totale	Di cui prive di rating	
		0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%	Altre			Dedotte
1	Amministrazioni centrali o banche centrali																		
2	Amministrazioni regionali o autorità locali																		
3	Organismi del settore pubblico																		
4	Banche multilaterali di sviluppo																		
5	Organizzazioni internazionali																		
6	Enti																		
7	Imprese																		
8	Al dettaglio																		
9	Garantite da ipoteche su beni immobili																		
10	Esposizioni in stato di default																		
11	Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato																		
12	Obbligazioni garantite																		
13	Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine																		
14	Organismi di investimento collettivo																		
15	Strumenti di capitale																		
16	Altre posizioni																		
17	Totale																		



Definizioni

Totale: importo totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in base al perimetro di consolidamento regolamentare (in conformità all'articolo 111 del CRR), al netto delle rettifiche specifiche di valore su crediti (secondo quanto definito nel regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione) e delle cancellazioni (secondo quanto definito nel quadro regolamentare contabile di riferimento), al netto i) dell'applicazione dei fattori di conversione specificati nello stesso articolo 111 del CRR e ii) dell'applicazione delle tecniche di CRM specificate nella parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Classi di esposizione: le classi di esposizione sono definite negli articoli da 112 a 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Altre posizioni: attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del CRR. Si tratta inoltre di attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura), dell'articolo 41 (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 (investimenti non significativi nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 (partecipazioni in compagnie di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza ai sensi della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 (investimenti non significativi e significativi indiretti in AT1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 70 e 477 (partecipazioni non significative, significative indirette e detenute sinteticamente nel capitale di classe 2 di un soggetto del settore finanziario) non assegnate ad altre classi di esposizione, né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario non ponderate per il rischio al 1250% (in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 1, del CRR).

Dedotte: esposizioni che è necessario dedurre ai sensi della parte due del CRR.

Prive di rating: esposizioni per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI e alle quali sono applicati fattori specifici di ponderazione a seconda della classe di esposizione, come specificato negli articoli da 113 a 134 del CRR.

4.10 Rischio di credito e CRM nel metodo IRB

101. Le seguenti sezioni dei presenti orientamenti specifica gli obblighi di informativa di cui agli articoli 452 e 453 del CRR. Le informazioni incluse nelle sezioni seguenti si riferiscono esclusivamente agli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, utilizzata per calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento (metodo IRB).
102. Gli strumenti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR (esposizioni soggette al CCR), nonché gli strumenti a cui si applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, (esposizioni verso operazioni di cartolarizzazione) non rientrano nelle informazioni di cui alle seguenti sezioni (esposizioni soggette al CCR e alla disciplina sul rischio verso operazioni di cartolarizzazione).

Sezione A – Informazioni qualitative sull'uso del metodo IRB

103. In applicazione dell'articolo 452, lettere da a) a c), gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni sul contesto qualitativo dei modelli IRB, attenendosi alle specifiche della tavola EU CRE.

Tavola 9: EU CRE – Obblighi di informativa qualitativa sui modelli IRB

Scopo: fornire informazioni aggiuntive sui modelli IRB utilizzati per il calcolo delle RWA.		
Ambito d'applicazione: la tavola si applica agli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti autorizzati a utilizzare i metodi AIRB o FIRB per alcune o tutte le loro esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, gli enti dovrebbero descrivere le principali caratteristiche dei modelli utilizzati a livello di gruppo (in base perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo è stato determinato l'ambito dei modelli descritti. Il commento dovrebbe includere per ciascuno dei portafogli regolamentari dell'ente la percentuale di RWA coperte dai modelli.		
Contenuto: informazioni qualitative		
Frequenza: annuale		
Formato: flessibile		
Gli enti dovrebbero fornire le seguenti informazioni sull'uso dei modelli IRB:		
Articolo 452, lettera b), punto iv)	a)	La descrizione dei meccanismi di controllo dei sistemi di rating ai sensi dell'articolo 452, lettera b), punto iv), dovrebbe includere lo sviluppo del modello interno, i controlli e i cambiamenti. Nel descrivere l'indipendenza, la responsabilità e la revisione dei sistemi di rating, occorre indicare il ruolo delle funzioni coinvolte nelle attività di sviluppo, approvazione e successiva modifica dei modelli sul rischio di credito.
Articolo 452, lettera b), punto iv)	b)	La descrizione del ruolo delle funzioni di cui sopra dovrebbe includere inoltre le relazioni tra la funzione di risk management e la funzione di internal audit, nonché la procedura per assicurare l'indipendenza della funzione responsabile della revisione dei modelli rispetto alle funzioni responsabili del loro sviluppo.
Articolo 452, lettera b), punto iv)	c)	Nell'ambito delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 452, lettera b), punto iv), gli enti dovrebbero indicare l'ambito e il contenuto principale della reportistica in relazione ai modelli sul rischio di credito.

Articolo 452, lettera a)	d)	Ambito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente all'uso del metodo prescelto.
Articolo 452, lettera a)	e)	Nel pubblicare informazioni sull'autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito al metodo o al processo di transizione approvati ai sensi dell'articolo 452, lettera a), gli enti dovrebbero indicare (per ogni classe di esposizione) la parte di EAD all'interno del gruppo (in percentuale sul totale dell'EAD) che rientra nei metodi standardizzato, FIRB e AIRB e la parte delle classi di esposizione coinvolte in un piano di roll-out.
Articolo 452, lettera c)	f)	L'indicazione dei processi di rating interni per le classi di esposizione elencate nell'articolo 452, lettera c), dovrebbe includere il numero dei principali modelli utilizzati per ciascun portafoglio, con una breve descrizione delle principali differenze tra i modelli utilizzati all'interno degli stessi portafogli.
Articolo 452, lettera c)	g)	L'indicazione dei processi di rating interni per le classi di esposizione elencate nell'articolo 452, lettera c), dovrebbe includere inoltre una descrizione delle principali caratteristiche dei modelli approvati, in particolare: le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD, ad esempio le modalità con cui sono stimate le PD per i portafogli con basso rischio di default, se sono previsti soglie minime regolamentari, e le determinanti delle differenze osservate tra le PD e i tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi; nonché, se del caso: le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, tra cui i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione economica, il modo in cui sono stimate le LGD per il portafoglio con basso rischio di default, il lasso di tempo tra l'evento di default e la chiusura dell'esposizione; le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei CCF, incluse le ipotesi utilizzate nella derivazione di queste variabili. La descrizione delle caratteristiche del modello interno per gli strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 452, lettera c), punto v) dovrebbe includere i modelli utilizzati per le esposizioni in base all'IMA conformemente all'articolo 155, paragrafo 4.

Sezione B – Informazioni quantitative sull'uso del metodo IRB

104. In applicazione dell'articolo 452, lettere e) e g), gli enti dovrebbero fornire le informazioni specificate nella tabella EU CR6:

- informazioni sul valore dell'esposizione (ai sensi dell'articolo 452, lettera e), punto i)) viene soddisfatto mediante la pubblicazione dei valori dell'esposizione originaria (in bilancio e fuori bilancio) nelle colonne a) e b) e mediante la pubblicazione dell'EAD nella colonna d);
- informazioni sull'importo dei margini non utilizzati e i valori delle esposizioni medi ponderati per l'esposizione per ciascuna classe di esposizione (come richiesto dall'articolo 452, lettera e), punto iii)) viene soddisfatto mediante l'indicazione del «CCF medio»;
- l'indicazione del fattore di rischio medio ponderato per l'esposizione (ai sensi dell'articolo 452, lettera e), punto ii)) viene soddisfatto mediante la pubblicazione delle RWA in abbinamento alla densità di RWA;

- nel pubblicare le informazioni ripartite per fasce di PD (ai sensi dell'articolo 452, lettera e)), gli enti dovrebbero inoltre indicare il numero di debitori corrispondenti al numero delle singole PD per ciascuna fascia. L'approssimazione (alla cifra intera) è accettabile.
105. Gli enti dovrebbero inoltre fornire una ripartizione della PD media e della LGD media per le classi di esposizione (colonne e e g).
106. Quando indicano le rettifiche di valore specifiche su crediti e gli accantonamenti ai sensi dell'articolo 452, lettera g), gli enti dovrebbero fornire informazioni sull'andamento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, comprese le rettifiche specifiche di valore su crediti per classe di esposizione e il modo in cui differiscono dal passato, nonché una descrizione dei fattori che hanno influenzato la perdita nel periodo precedente (articolo 452, lettera h)).
107. La ripartizione per un numero sufficiente di classi per debitore dovrebbe essere fornita oltre la ripartizione obbligatoria minima richiesta nella misura in cui si rende necessaria una integrazione al fine di fornire una ripartizione rappresentativa della distribuzione delle classi di merito utilizzate nel metodo IRB dall'ente, anche se esse risultano aggregate. Nel caso in cui vengano inseriti ulteriori classi di merito della PD nella tabella EU CR6, tali classi possono essere aggregate se la ripartizione rimane rappresentativa della distribuzione delle classi di merito utilizzate per il metodo IRB.

Tabella 21: EU CR6 – Metodo IRB – Esposizioni al rischio di credito per classe di esposizione e di PD

<p>Scopo: fornire i principali parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti di capitale per i modelli IRB. Questo requisito mira a illustrare le classi di esposizione in funzione del merito creditizio sulla base della PD al fine di consentire una valutazione della qualità creditizia del portafoglio. Lo scopo di pubblicare questi parametri è quello di migliorare la trasparenza dei calcoli delle RWA da parte degli enti e l'affidabilità delle misure regolamentari.</p>
<p>Ambito d'applicazione: la tabella si applica agli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano sia il metodo FIRB sia il metodo AIRB per alcune o tutte le loro esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR. Se l'ente si avvale sia del metodo FIRB sia del metodo AIRB, dovrebbe pubblicare una tabella per ciascun metodo utilizzato.</p>
<p>Contenuto: le colonne a) e b) sono basate sui valori dell'esposizione prima dei CCF e CRM, mentre le colonne da c) a l) sono valori regolamentari determinati dagli enti o specificati nel suddetto capo. Tutti i valori inclusi nella tabella EU CR6 si basano sul perimetro di consolidamento regolamentare definito nella parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.</p>
<p>Frequenza: semestrale</p>
<p>Formato: fisso. Le colonne, i contenuti e la scala PD nelle righe non possono essere modificati, anche se la scala di PD nella tabella corrisponde alla granularità minima che l'ente dovrebbe fornire (l'ente può decidere di espandere tale ripartizione).</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a integrare la tabella con una descrizione al fine di spiegare l'effetto dei derivati su credito sulle RWA.</p>

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Scala di PD	Esposizioni in bilancio originarie lorde	Esposizioni fuori bilancio pre-CCF	CCF medio	EAD post CRM e post CCF	PD media	Numero di debitori	LGD media	Scadenza media	RWA	Densità di RWA	EL	Rettifiche di valore e accantonamenti
Classe di esposizione X													
	da 0,00 a <0,15												
	da 0,15 a <0,25												
	da 0,25 a <0,50												
	da 0,50 a <0,75												
	da 0,75 a <2,50												
	da 2,50 a <10,00												
	da 10,00 a <100,00												
	100,00 (default)												
	Subtotale												

Totale (tutti i portafogli)												
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Definizioni

Righe

Classe di esposizione X: include le varie classi di esposizione elencate nell'articolo 147 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, con un'ulteriore ripartizione, all'interno della classe di esposizione "imprese", tra PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati; e per la classe di esposizione "al dettaglio" identificando separatamente ciascuna delle categorie delle esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'articolo 154, paragrafi da 1) a 4). Le esposizioni in strumenti di capitale soggette ai metodi di cui all'articolo 155 dovrebbero essere indicate separatamente. Non è necessaria alcuna ripartizione in base alla fascia di PD per le esposizioni in strumenti di capitale trattate ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2.

Default: i dati sulle esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR possono essere ulteriormente ripartiti in base alle definizioni previste dalle diverse giurisdizioni relative alle categorie riferite alle esposizioni in stato di default.

Colonne

Scala di PD: le esposizioni dovrebbero essere ripartite secondo la scala di PD utilizzata nella tabella anziché la scala di PD utilizzata dall'ente nel calcolo delle RWA. Gli enti dovrebbero mappare la scala di PD che utilizzano nei calcoli delle RWA all'interno della scala di PD fornita nella tabella.

Esposizione in bilancio originaria lorda: importo dell'esposizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, per i bilanci consolidati e del considerando 39 per i bilanci individuali, calcolato conformemente agli articoli da 166 a 168 del CRR, al lordo di qualsiasi rettifica di valore sui crediti e dell'effetto delle tecniche di CRM (ad eccezione della CRM per la compensazione in bilancio e fuori bilancio indicata nella tabella EU LI2). I valori dell'esposizione di strumenti derivati, SFT, ecc. rientrano nella disciplina del CCR.

Esposizioni fuori bilancio pre-CCF: valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, per i bilanci consolidati e del considerando 39 del CRR per i bilanci individuali, al lordo di qualsiasi rettifica di valore sui crediti, dei fattori di conversione specificati nell'articolo 166 dello stesso regolamento e dell'effetto delle tecniche di CRM ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento.

CCF medio: esposizione EAD fuori bilancio post fattori di conversione applicabili (ai sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 230, paragrafo 1), terza frase, del CRR) rispetto al totale delle esposizioni fuori bilancio pre fattore di conversione.

EAD post CRM e post CCF: valore dell'esposizione in conformità agli articoli da 166 a 168 e all'articolo 230, paragrafo 1, terza frase, del CRR, nonché dell'impatto della CRM ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, del suddetto regolamento. Per le esposizioni in strumenti di capitale e altre attività diverse dai finanziamenti, il valore dell'esposizione è il valore di bilancio o il valore nominale al netto delle rettifiche specifiche di valore su crediti.

Numero di debitori: corrisponde al numero delle singole PD per fascia. L'approssimazione (alla cifra intera) è accettabile.

PD media: PD riferita alla classe di merito del debitore ponderata per l'EAD post CRM e post CCF.

LGD media: LGD riferita alla classe di merito del debitore ponderata per l'EAD post CRM e post CCF. Ai sensi dell'articolo 161 del CRR, la LGD dovrebbe essere netta (ovvero al netto dell'impatto di uno qualsiasi degli effetti di CRM riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, dello stesso regolamento).

Scadenza media: scadenza del debitore in anni ponderata per l'EAD post CRM e post CCF; questo parametro deve essere compilato solo quando è utilizzato per il calcolo delle RWA ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

Densità di RWA: totale delle RWA determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR rispetto all'EAD post CRM e post CCF.

EL: EL calcolata ai sensi dell'articolo 158 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.



Rettifiche di valore e accantonamenti: rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 del CRR, nonché altre riduzioni di fondi propri relative a esposizioni ponderate per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento. Queste rettifiche di valore e gli accantonamenti sono quelle considerate ai fini dell'applicazione dell'articolo 159 del suddetto regolamento.

108. In applicazione dell'articolo 453, lettera g), le informazioni da pubblicare in merito all'esposizione totale coperta da garanzie o da derivati su crediti (come già specificato nella tabella EU CR3 inclusa nei presenti orientamenti) dovrebbero essere integrate da informazioni sull'impatto dei derivati su crediti sulle RWA. Queste informazioni supplementari sono specificate nella tabella EU CR7 riportata di seguito.

Tabella 22: EU CR7 - Metodo IRB - Effetto sulle RWA dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM

Scopo: illustrare l'effetto dei derivati su crediti sui requisiti di capitale in base al metodo IRB. Per valutare l'impatto dei derivati su crediti sulle RWA è stato considerato il valore delle RWA calcolato non tenendo conto dell'effetto di attenuazione dei derivati su crediti. La tabella EU CR7 include l'impatto dei derivati su crediti sulle RWA a causa dell'effetto di sostituzione e l'incidenza sui parametri di PD e LGD conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB per alcune o tutte le loro esposizioni.
Contenuto: RWA soggette al rischio di credito.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Le informazioni sulle RWA calcolate presupponendo il mancato riconoscimento del derivato su crediti come tecnica di CRM (RWA prima dell'effetto dei derivati su crediti) e sulle RWA calcolate tenendo conto dell'impatto dei derivati su crediti riconosciuti come tecnica di CRM (RWA effettive) dovrebbero essere presentate separatamente per le classi di esposizione soggette al metodo FIRB e al metodo AIRB.
Descrizione di accompagnamento: gli enti possono integrare la tabella con un commento descrittivo per spiegare l'effetto dei derivati su crediti sulle RWA.

		a	b
		RWA prima dell'effetto dei derivati su crediti	RWA effettive
1	Esposizioni in base a FIRB		
2	Amministrazioni centrali e banche centrali		
3	Enti		
4	Imprese – PMI		
5	Imprese – Finanziamenti specializzati		
6	Imprese – Altro		
7	Esposizioni in base a AIRB		
8	Amministrazioni centrali e banche centrali		
9	Enti		
10	Imprese – PMI		
11	Imprese – Finanziamenti specializzati		
12	Imprese – Altro		
13	Al dettaglio – PMI garantite da beni immobili		
14	Al dettaglio – Non PMI garantite da beni immobili		

15	Al dettaglio – Rotative qualificate		
16	Al dettaglio – Altre PMI		
17	Al dettaglio – Altre non PMI		
18	Strumenti di capitale con IRB		
19	Altre attività diverse dai crediti		
20	Totale		

Definizioni

RWA prima dell'effetto dei derivati su crediti: RWA ipotetiche calcolate presupponendo il mancato riconoscimento del derivato su crediti come tecnica di CRM conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

RWA effettive: RWA calcolate tenendo conto dell'impatto dei derivati su crediti riconosciuti come tecnica di CRM in conformità alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

109. Gli enti che pubblicano informazioni sui requisiti di capitale e sulle RWA (in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR e dell'articolo 438, lettera d), dello stesso regolamento) per le esposizioni soggette alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR (metodo IRB), dovrebbero fornire le informazioni riguardanti le variazioni delle RWA nel periodo. Le informazioni da fornire in merito a tali variazioni sono specificate nella tabella EU CR8 riportata di seguito.

Tabella 23: EU CR8 - Rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB

Scopo: presentare un rendiconto per spiegare le variazioni delle RWA relative alle esposizioni soggette al rischio di credito per le quali l'importo ponderato per il rischio è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR e il relativo requisito di capitale è determinato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB.
Contenuto: non sono incluse le RWA riferite agli strumenti derivati, alle operazioni di vendita con patto di riacquisto, alle operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, alle operazioni con regolamento a lungo termine e alle operazioni di marginazione soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o soggette all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), dello stesso regolamento, il cui valore di esposizione ai fini regolamentari è calcolato secondo le modalità stabilite nel suddetto capo. Le variazioni degli importi delle RWA nel corso del periodo di segnalazione per ciascuno dei fattori chiave dovrebbero essere basate su una stima ragionevole del loro valore da parte dell'ente.
Frequenza: trimestrale
Formato: fisso. Le colonne e le righe 1 e 9 non possono essere modificate. Gli enti possono aggiungere "righe" tra le righe 7 e 8 al fine di indicare ulteriori elementi che contribuiscono in modo significativo alle variazioni delle RWA.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		Importi delle RWA	Requisiti di capitale
1	RWA alla fine del periodo di segnalazione precedente		
2	Dimensione delle attività		
3	Qualità delle attività		
4	Aggiornamenti del modello		

5	Metodologia e politica		
6	Acquisizioni e dismissioni		
7	Movimenti del cambio		
8	Altro		
9	RWA alla fine del periodo di segnalazione		

Definizioni

Dimensioni delle attività: variazioni della dimensione e della composizione del portafoglio (ad esempio, per l'avvio di nuove attività e la scadenza dei finanziamenti), ad eccezione delle variazioni della dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di entità.

Qualità delle attività: variazioni della qualità delle attività dell'ente dovute a variazioni del rischio di credito del mutuatario, tra cui la migrazione dalla classe di rating o effetti simili.

Aggiornamenti del modello: variazioni dovute all'uso del modello, variazioni dell'ambito d'applicazione del modello, o eventuali modifiche destinate a correggerne i punti deboli.

Metodologia e politica: variazioni dovute a modifiche alle metodologie utilizzate per i calcoli dovute a cambiamenti della regolamentazione, tra cui la revisione delle normative esistenti e l'introduzione di nuove normative.

Acquisizioni e dismissioni: variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e cessioni di entità.

Movimenti del cambio: variazioni derivanti da transazioni in valuta estera.

Altro: questa categoria deve essere utilizzata per rilevare le variazioni non assegnabili ad altre categorie. Gli enti dovrebbero aggiungere ulteriori righe tra la riga 7 e la riga 8, per poter indicare altri fattori rilevanti nella movimentazione delle RWA durante il periodo di segnalazione.

110. Nel fornire le informazioni sul backtesting della PD in conformità alle informative richieste sul backtesting della perdita attesa (EL) ai sensi dell'articolo 452, lettera i), del CRR, gli enti dovrebbero fornire le informazioni specificate nella tabella EU CR9 e confrontare (per classe di esposizione e classe di merito interno) la PD con il tasso di default effettivo.

111. Nel pubblicare informazioni sul backtesting di altri parametri del modello, gli enti possono scegliere di fornire le informazioni in modo simile a quanto previsto per il backtesting riferito alla PD, secondo quanto specificato nella tabella EU CR9. In particolare, nel pubblicare le informazioni sul backtesting dei parametri diversi dalle PD, gli enti dovrebbero:

- pubblicare il backtesting a livello di classi regolamentari di esposizione in conformità agli articoli 147 e 155 del CRR, se necessario con ulteriori dettagli;
- definire le stime del modello oggetto di backtesting (incluse le osservazioni reali rispetto alle quali vengono testate) e dichiarare se esistono limitazioni alla possibilità di confrontare le stime del modello e le osservazioni reali. Pertanto, quando viene fornito un backtesting dell'EL rispetto alle perdite effettive, gli enti dovrebbero definire il concetto di EL e il concetto di perdita effettiva (compreso il periodo di osservazione per le EL e le perdite effettive in questione), e descrivere le eventuali differenze tra i due concetti che possono rendere non semplice il loro confronto;
- per ciascuna classe di esposizione, distinguere le stime del modello e le osservazioni reali relative ai debitori in stato di default e a quelli non in default;

- per ciascuna classe di esposizione, quantificare (se del caso) il numero di debitori in stato di default e quelli non in default;
- pubblicare le informazioni sul backtesting per tutti i parametri del modello, integrandole con indicatori o con informazioni di backtesting relative a periodi precedenti che consentano agli utilizzatori di valutare le performance dei modelli di rating su un orizzonte temporale sufficientemente lungo (almeno 3 anni).

Tabella 24: EU CR9 – Metodo IRB – Backtesting della PD per classe di esposizione

<p>Scopo: fornire i dati di backtesting per convalidare l’affidabilità dei calcoli della PD. In particolare, la tabella confronta la PD utilizzata nei calcoli del capitale sulla base del metodo IRB e i tassi di default effettivi dei debitori dell’ente. È necessario un tasso di default annuale medio di almeno 5 anni per confrontare la PD con un tasso di default «più stabile», anche se l’ente può utilizzare un periodo storico più lungo coerente con le sue prassi di gestione del rischio di credito.</p>
<p>Ambito d’applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB. Se l’ente si avvale del metodo FIRB per talune esposizioni e del metodo AIRB per altre, deve pubblicare due serie separate di ripartizione del portafoglio, utilizzando tabelle distinte.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sul backtesting dei modelli interni dell’ente attraverso la presente tabella, l’ente deve includere i modelli principali utilizzati a livello di gruppo (definito sulla base del perimetro di consolidamento regolamentare) e spiegare in che modo è stato determinato l’ambito di applicazione di tali modelli. Il commento deve includere la percentuale di RWA coperta dai modelli interni per i quali sono rappresentati i risultati del backtesting per ciascuno dei portafogli regolamentari dell’ente.</p>
<p>Contenuto: parametri di modellazione utilizzati nel calcolo IRB.</p>
<p>Frequenza: annuale</p>
<p>Formato: flessibile. La «classe di esposizione X» include separatamente le diverse classi di esposizione di cui all’articolo 147 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, con un’ulteriore ripartizione all’interno della classe di esposizione «imprese» tra: PMI, finanziamenti specializzati e crediti verso imprese acquistati; e per la classe di esposizione "al dettaglio", identificando separatamente ciascuna delle categorie di esposizione a cui corrispondono le diverse correlazioni prescritte all’articolo 154, paragrafi da 1 a 4. Le esposizioni in strumenti di capitale soggette ai metodi di cui all’articolo 155 dovrebbero essere indicate separatamente. Non è necessaria alcuna ripartizione in base alla fascia di PD per le esposizioni in strumenti di capitale trattate ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2.</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni. È possibile che gli enti vogliano integrare la tabella al fine di indicare l’importo delle esposizioni e il numero di debitori le cui esposizioni in stato di default sono state rientrate nel corso dell’anno.</p>

a	b	c	d	e	f		g	h	i
					Numero di debitori				
Classe di esposizione	Scala di PD	rating esterno equivalente	Media ponderata della PD	Media aritmetica della PD per debitori	Fine dell’anno precedente	Fine dell’anno	Debitori in stato di default durante l’anno	Di cui nuovi debitori	Tasso di default annuo storico medio

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Definizioni

Scala di PD: si riferisce alla PD attribuita all'inizio del periodo.

Rating esterno equivalente: deve essere compilata una colonna per ciascuna agenzia di rating rilevante utilizzata per le stime di PD e autorizzata ai fini prudenziali nelle giurisdizioni in cui l'ente opera. Queste colonne dovrebbero essere compilate per le stime della PD soggette all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f).

Media ponderata della PD: la stessa riportata nella tabella EU CR6.

Media aritmetica della PD per debitori: PD per numero di debitori all'interno del range considerato.

Numero di debitori (sono necessarie due serie di informazioni): i) il numero di debitori alla fine dell'anno precedente; e ii) il numero di debitori alla fine dell'anno oggetto di segnalazione.

Debitori in stato di default durante l'anno: numero di debitori in stato di default durante l'anno ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Di cui nuovi debitori in stato di default nell'anno: numero di debitori che sono passati in stato di default durante l'ultimo periodo di 12 mesi e che non erano finanziati alla fine dell'esercizio precedente.

Tasso di default annuo storico medio: tasso di default annuo medio relativo, come minimo agli ultimi cinque anni (debitori all'inizio di ogni anno che sono passati in stato di default durante l'anno in questione/totale dei soggetti debitori all'inizio dell'anno). L'ente può considerare un periodo storico più lungo, coerente con le proprie prassi di gestione del rischio.

4.11 CCR

112. Le sezioni seguenti dei presenti orientamenti specificano gli obblighi di informativa ai sensi degli articoli 439, 444 e 452 del CRR, in relazione agli strumenti inclusi ed esclusi dal portafoglio di negoziazione per i quali il valore dell'esposizione è misurato in conformità alla parte tre, titolo II, capo 6, dello stesso regolamento (disciplina del CCR) e la cui ponderazione per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), dello stesso regolamento avviene in conformità ai requisiti della parte tre, titolo II, capi 2 o 3 (disciplina del rischio di credito) del suddetto regolamento.

113. Sono altresì incluse informazioni specifiche sugli strumenti di cui ai paragrafi precedenti per i quali si calcola un requisito specifico in materia di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9 (requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso una CCP), del CRR oppure ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), ai sensi della parte tre, titolo VI (requisiti di capitale per CVA), del CRR.

Sezione A – Informazioni sulle misure regolamentari

114. In applicazione dell'articolo 439, lettere e), f) e i), del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni specificate nella tabella EU CCR1 in relazione ai metodi utilizzati per misurare il valore dell'esposizione degli strumenti soggetti ai requisiti di capitale per il CCR in applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), nonché l'esposizione netta di tali strumenti.

Tabella 25: EU CCR1 – Analisi dell'esposizione al CCR per metodi applicati

Scopo: fornire un quadro d'insieme completo dei metodi utilizzati per calcolare i requisiti regolamentari del CCR e i principali parametri utilizzati all'interno di ciascun metodo.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti, che possiedono strumenti la cui esposizione è calcolata conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.
Contenuto: esposizioni a fini regolamentari, RWA e parametri utilizzati per il calcolo delle RWA riferiti alle

esposizioni soggette alla disciplina del CCR (escluse quelle soggette al requisito di CVA o le esposizioni compensate mediante una CCP).

Frequenza: semestrale

Formato: fisso

		a	b	c	d	e	f	g
		Nozionale	Costo di sostituzione/valore di mercato corrente	Esposizione creditizia potenziale futura	EPE effettiva	Moltiplicatore	EAD post CRM	RWA
1	Metodo del valore di mercato							
2	Esposizione originaria							
3	Metodo standardizzato							
4	IMM (per derivati e operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT))							
5	<i>Di cui operazioni di finanziamento tramite titoli</i>							
6	<i>Di cui derivati e operazioni con regolamento a lungo termine</i>							
7	<i>Di cui da accordi di compensazione tra prodotti differenti</i>							
8	Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le operazioni di SFT)							
9	Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le operazioni di SFT)							
10	VaR per le SFT							
11	Totale							

Definizioni

Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le operazioni di SFT) e metodo integrale semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le operazioni di SFT): operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e finanziamenti con margini per le quali gli enti hanno deciso di determinare il valore dell'esposizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, (CRM), anziché ai sensi del capo 6, del CRR, conformemente all'articolo 271, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

VaR per le SFT: operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, finanziamenti con margini o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse da operazioni in derivati per le quali, ai sensi

dell'articolo 221 del CRR, il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un IMA che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette ad accordo di compensazione e della liquidità degli strumenti stessi.

Costo di sostituzione: il costo di sostituzione in base al metodo del valore di mercato è il costo dell'esposizione corrente, inteso come il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte stessa, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione.

Valore di mercato corrente: in base al metodo standardizzato, il valore corrente di mercato è il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi.

Esposizione creditizia potenziale futura: per il metodo del valore di mercato, è il prodotto degli importi nozionali o dei valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui all'articolo 274 del CRR.

Esposizione attesa positiva effettiva (EPE effettiva): media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività hanno una scadenza inferiore a 1 anno, sul periodo di tempo pari alla durata del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione, rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi.

Moltiplicatore: valore di β in base al metodo standardizzato (articolo 276 del CRR) e di α in base all'IMA (articolo 284 del CRR). Il valore fornito dovrebbe essere il valore effettivamente utilizzato nella misurazione dell'esposizione, sia che si tratti di valori regolamentari o del valore determinato dall'ente previa approvazione delle autorità competenti.

EAD post CRM: valore dell'esposizione calcolato conformemente ai metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Si riferisce all'importo, al quale sono state applicate le tecniche di CRM e gli aggiustamenti che tengono conto del CVA e del rischio specifico di correlazione sfavorevole, sul quale viene calcolato il requisito di capitale.

115. In applicazione dell'articolo 439, lettere e) e f), il valore dell'esposizione e dell'esposizione ponderata per il rischio delle operazioni soggette ai requisiti di capitale per il CVA (ai sensi della parte tre, titolo VI, del CRR) dovrebbero essere indicati separatamente attenendosi alle specifiche indicate nella tabella EU CCR2.

Tabella 26: EU CCR2 – Requisito di capitale per il rischio di CVA

Scopo: fornire il calcolo regolamentare del CVA (con una ripartizione per metodo standardizzato e avanzato).
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti con esposizioni soggette ai requisiti di capitale per il rischio di CVA conformemente alla parte tre, titolo VI, articolo 382, del CRR.
Contenuto: RWA e relativi EAD.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		Valore dell'esposizione	RWA
1	Totale portafogli soggetti al metodo avanzato		
2	componente VaR (incluso il moltiplicatore 3x)		
3	componente SVaR (incluso il moltiplicatore 3x)		
4	Totale portafogli soggetti al metodo standardizzato		

EU4	In base al metodo dell'esposizione originaria		
5	Totale soggetto al requisito di capitale per il rischio di CVA		

Definizioni

Valore dell'esposizione: valore dell'esposizione determinato in conformità alla parte tre, titolo II, capo 6, per le operazioni che rientrano nell'ambito del titolo VI del CRR, o (in caso di operazioni che rientrano nell'ambito dell'articolo 271, paragrafo 2) in conformità al capo 4. Il valore dell'esposizione è il valore utilizzato nel calcolo dei requisiti di capitale per il rischio di CVA; per le operazioni trattate con il metodo dell'esposizione originaria, è il valore utilizzato per il calcolo delle RWA.

RWA: requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA calcolati tramite il metodo scelto, moltiplicati per 12,5 conformemente all'articolo 92, paragrafo 4.

Componente VaR (incluso il moltiplicatore 3×): RWA per il rischio di CVA ottenute con l'applicazione della formula di cui all'articolo 383 del CRR, calcolando il VaR in base ai modelli interni per il rischio di mercato (uso di calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa stabilita al primo comma dell'articolo 292, paragrafo 2). Il calcolo include l'uso di un moltiplicatore almeno pari a 3.

Componente SVaR (incluso il moltiplicatore 3×): RWA per il rischio di CVA ottenuti con l'applicazione della formula di cui all'articolo 383 del CRR, calcolando lo SVaR in base ai modelli interni per il rischio di mercato (uso di una calibrazione di stress dei parametri nella formula). Il calcolo include l'uso di un moltiplicatore almeno pari a 3.

Requisito di capitale per il rischio di CVA avanzato: valore dell'esposizione e RWA associate ai portafogli soggetti al metodo avanzato ai sensi dell'articolo 383 del CRR.

Requisito di capitale per il rischio di CVA standard: valore dell'esposizione e RWA associate per i portafogli soggetti al metodo avanzato ai sensi dell'articolo 384 del CRR. L'importo del requisito di capitale standardizzato è calcolato conformemente al paragrafo 104 dell'allegato 4 del quadro regolamentare di Basilea o in base alla definizione fornita dalla disciplina nazionale, se non è consentito l'utilizzo di rating esterni.

Metodo dell'esposizione originaria: metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di capitale per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 385 del CRR.

116. In applicazione dell'articolo 439, lettere e) e f), gli enti dovrebbero indicare le informazioni specifiche incluse nella tabella EU CCR8 sulle esposizioni in derivati verso CCP e i relativi importi delle esposizioni ponderate per il rischio.

Tabella 27: EU CCR8 – Esposizioni verso CCP

Scopo: fornire un quadro completo delle esposizioni verso CCP dell'ente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR. In particolare, la tabella include tutti i tipi di esposizioni (dovute a operazioni, margini e contributi ai fondi di garanzia) e i relativi requisiti di capitale.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: EAD e RWA relative alle esposizioni verso CCP.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Gli enti sono tenuti a fornire una ripartizione delle esposizioni verso CCP qualificate (QCCP) e non qualificate ai sensi dei requisiti della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		EAD post CRM	RWA
1	Esposizioni verso QCCP (totale)		

2	Esposizioni da negoziazione con QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia);		
3	i) derivati negoziati fuori borsa (OTC)		
4	ii) derivati negoziati in mercati		
5	iii) SFT		
6	iv) accordi di compensazioni tra prodotti differenti approvati		
7	Margine iniziale segregato		
8	Margine iniziale non segregato		
9	Contributi prefinanziati al fondo di garanzia		
10	Sistema alternativo di calcolo del requisito in materia di fondi propri		
11	Esposizioni verso CCP non qualificate (totale)		
12	Esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia);		
13	i) derivati negoziati fuori borsa (OTC)		
14	ii) derivati negoziati in mercati		
15	iii) SFT		
16	iv) accordi di compensazioni tra prodotti differenti approvati		
17	Margine iniziale segregato		
18	Margine iniziale non segregato		
19	Contributi prefinanziati al fondo di garanzia		
20	Contributi non finanziati al fondo di garanzia		

Definizioni

Esposizioni verso CCP: esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301 del CRR fintantoché sono in corso con una CCP, comprese le esposizioni per operazioni nei confronti di una CCP (ai sensi dell'articolo 303 del CRR), per le quali i requisiti in materia di fondi propri sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR. Un'operazione nei confronti di una CCP è un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, dello stesso regolamento, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o a un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP. I concetti di «partecipante diretto» e «cliente» sono definiti all'articolo 300 del CRR.

EAD post CRM: valore dell'esposizione calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR per le operazioni che rientrano nell'ambito della sezione 9 del suddetto capo, successivo all'applicazione delle rettifiche previste dagli articoli 304, 306, 308 e 310 della suddetta sezione. Un'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 91, del CRR. Il valore dell'esposizione presentato è l'importo sul quale viene calcolato il requisito di capitale in conformità alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del CRR, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 497 dello stesso regolamento per il periodo transitorio.

CCP qualificata (QCCP): controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 del suddetto regolamento.

Margine iniziale: margine riscosso dalla CCP sui partecipanti diretti per coprire l'esposizione potenziale futura nei confronti degli stessi e, se pertinente, dalle CCP interoperabili nell'intervallo di tempo tra l'ultima riscossione di margini e la liquidazione delle posizioni a seguito del default di un partecipante diretto o di una CCP interoperabile. Per «margini» si intendono i margini di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, che possono includere margini iniziali (come definiti nella frase precedente) e margini di variazione (margini incassati o pagati al fine di riflettere le esposizioni correnti derivanti da variazioni effettive del prezzo di mercato). Ai fini della presente tabella, il margine iniziale non include i contributi versati a una CCP per meccanismi di ripartizione delle perdite (ad esempio, nei casi in cui una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso sarà trattato come esposizione del fondo di garanzia).

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia: contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente. «Fondo di garanzia» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 89, del CRR.

Contributi non finanziati al fondo di garanzia: contributi che un ente che opera come partecipante diretto si impegna contrattualmente a versare allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.

Segregata: si riferisce alla garanzia non aggredibile in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300 del CRR.

Non segregata: si riferisce alla garanzia aggredibile in caso di procedura concorsuale.

Calcolo alternativo del requisito in materia di fondi propri per le esposizioni: include i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 310 del CRR moltiplicati per 12,5.

Sezione B – Informazioni sulle esposizioni ponderate per il rischio

117. Nel fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 444, lettera e), gli enti dovrebbero indicare le esposizioni che ai sensi dell'articolo 107 del regolamento, sono soggette alla parte tre, titolo II, capo 2, (metodo standardizzato) separando quelle di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) da quelle di cui al paragrafo 3, lettera f) del medesimo articolo. Le informazioni sugli strumenti ai quali si applica l'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), dovrebbero essere indicate nella tabella EU CCR3.

Tabella 28: EU CCR3 – Metodo standardizzato – Esposizioni al CCR per tipologia di portafoglio regolamentare e ponderazione del rischio

<p>Scopo: fornire una ripartizione delle esposizioni al CCR calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR e ponderate per il rischio in base al capo 3 dello stesso titolo: per portafoglio (tipo di controparti) e per fattore di ponderazione del rischio (rischiosità attribuita in base al metodo standardizzato).</p>
<p>Ambito d'applicazione: la tabella è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo standardizzato del rischio di credito per calcolare le RWA delle esposizioni al CCR, ai sensi dell'articolo 107 del CRR, a prescindere dal metodo utilizzato per determinare l'EAD, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, dello stesso regolamento.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare le informazioni richieste nella tabella se le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, determinati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni non siano significative per gli utilizzatori e non siano rilevanti, includendo una descrizione delle classi di esposizione cui tali informazioni si applicano e l'esposizione complessiva al rischio per tali classi di esposizione.</p>
<p>Contenuto: importi delle esposizioni creditizie.</p>
<p>Frequenza: semestrale</p>
<p>Formato: fisso</p>

	Classi di esposizione	Fattore di ponderazione del rischio										Totale	Di cui prive di rating	
		0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%			Altre
1	Amministrazioni centrali o banche centrali													
2	Amministrazioni regionali o autorità locali													
3	Organismi del settore pubblico													
4	Banche multilaterali di sviluppo													
5	Organizzazioni internazionali													
6	Enti													
7	Imprese													
8	Al dettaglio													

perimetro di consolidamento regolamentare) e spiegare in che modo è stato determinato l'ambito di applicazione dei modelli descritti. Il commento dovrebbe includere la percentuale di RWA che rientrano nei modelli illustrati per ciascuno dei portafogli regolamentari dell'ente.
Contenuto: RWA e parametri utilizzati nel calcolo delle RWA per le esposizioni soggette alla disciplina del CCR (escluse quelle soggette al requisito di CVA o le esposizioni compensate mediante una CCP) e per le quali il metodo utilizzato per determinare l'esposizione al rischio di credito (ai sensi dell'articolo 107 del CRR) e per calcolare le RWA è un metodo IRB.
Frequenza: semestrale
Formato: fisso. Le colonne e le scale di PD nelle righe sono fisse.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b	c	d	e	f	g
	Scala di PD	EAD post CRM	PD media	Numero di debitori	LGD media	Scadenza media	RWA	Densità di RWA
Classe di esposizione X								
	da 0,00 a <0,15							
	da 0,15 a <0,25							
	da 0,25 a <0,50							
	da 0,50 a <0,75							
	da 0,75 a <2,50							
	da 2,50 a <10,00							
	da 10,00 a <100,00							
	100,00 (default)							
	Subtotale							
	Totale (tutti i portafogli)							

Definizioni

Righe

Classe di esposizione X: include separatamente le diverse classi di esposizione elencate nell'articolo 147 della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

Default: i dati sulle esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR possono essere ulteriormente ripartiti in base alle definizioni previste dalle diverse giurisdizioni relative alle categorie riferite alle esposizioni in stato di default.

Colonne

Scala di PD: le esposizioni dovrebbero essere ripartite secondo la scala di PD utilizzata nella tabella anziché la scala di PD utilizzata dall'ente nel calcolo delle RWA. Gli enti dovrebbero mappare la scala di PD che utilizzano nei calcoli delle RWA all'interno della scala di PD fornita nella tabella.

EAD post CRM: valore dell'esposizione a norma degli articoli da 166 a 168 e dell'articolo 230, paragrafo 1, terza frase, nonché dell'articolo 271, del CRR, successivo all'applicazione delle CRM ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, dello stesso regolamento. Per le esposizioni in strumenti di capitale e altre attività diverse dai finanziamenti, il valore dell'esposizione è il valore di bilancio o il valore nominale al netto delle rettifiche specifiche di valore su crediti.

Numero di debitori: corrisponde al numero delle singole PD per fascia. L'approssimazione (alla cifra intera) è consentita.

PD media: PD riferita alla classe di merito del debitore ponderata per l'EAD post CRM.

LGD media: LGD riferita alla classe di merito del debitore ponderata per l'EAD post CRM. Ai sensi dell'articolo 161 del CRR, la LGD dovrebbe essere netta, ovvero al netto degli effetti di CRM riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, dello stesso regolamento.

Scadenza media: scadenza del debitore espressa in anni ponderata per l'EAD post CRM. Questo parametro deve essere compilato solo quando è utilizzato per il calcolo delle RWA ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

Densità di RWA: totale delle RWA determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR rispetto all'EAD post CRM.

119. Nel fornire informazioni in applicazione all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 438, lettera d), del CRR, gli enti dovrebbero fornire distintamente i requisiti di capitale e le RWA associate alle esposizioni soggette alla parte tre, titolo II, capo 3 (metodo IRB) e misurate in conformità al capo 6 (disciplina del CCR) del CRR. Tali informazioni dovrebbero essere integrate da informazioni riguardanti le variazioni delle RWA durante il periodo, come specificato nella tabella EU CCR7.

Tabella 30: EU CCR7 - Rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al CCR in base a IMM

Scopo: presentare un rendiconto per spiegare le variazioni delle RWA relative alle esposizioni al CCR (derivati e SFT) determinate in base all'IMM, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.
Ambito d'applicazione: la tabella è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano l'IMM per la misurazione dell'EAD di esposizioni soggette alla disciplina del CCR, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo per il rischio di credito utilizzato per calcolare le RWA derivanti dall'EAD.
Contenuto: RWA corrispondenti al CCR (è escluso il rischio di credito indicato nella tabella EU CR8 UE). Le variazioni degli importi delle RWA nel corso del periodo di segnalazione per ciascuno dei fattori chiave dovrebbero essere basate su una stima ragionevole del loro valore da parte dell'ente.
Frequenza: trimestrale
Formato: fisso. Le colonne e le righe 1 e 9 sono fisse. Gli enti possono aggiungere righe tra le righe 7 e 8 al fine di indicare ulteriori elementi che contribuiscono alle variazioni delle RWA.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		Importi delle RWA	Requisiti di capitale
1	RWA alla fine del periodo di segnalazione precedente		
2	Dimensione delle attività		
3	Qualità creditizia delle controparti		
4	Aggiornamenti del modello (solo IMM)		
5	Metodologia e politica (solo IMM)		
6	Acquisizioni e dismissioni		
7	Movimenti del cambio		
8	Altro		
9	RWA alla fine del periodo di segnalazione corrente		

Definizioni

Dimensione delle attività: variazioni della dimensione e della composizione del portafoglio (ad esempio l'avvio di nuove attività e la scadenza delle esposizioni), ad eccezione delle variazioni della dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di entità.

Qualità creditizia delle controparti: variazioni della qualità delle controparti dell'ente valutata in base alla disciplina del rischio di credito, indipendentemente dal metodo utilizzato. Questa riga include inoltre le potenziali variazioni dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza un modello interno.

Aggiornamenti del modello: variazioni dovute all'uso del modello, variazioni dell'ambito d'applicazione del modello, o eventuali modifiche destinate a correggerne i punti deboli. Questa riga si riferisce solo alle variazioni del modello IMM.

Metodologia e politica: variazioni dovute a modifiche delle metodologie utilizzate per i calcoli dovute a cambiamenti della regolamentazione, tra cui l'introduzione di nuove normative (solo nel modello IMM).

Acquisizioni e dismissioni: variazioni delle dimensioni del portafoglio dovute ad acquisizioni e cessioni di entità.

Movimenti del cambio: variazioni derivanti da transazioni in valuta estera.

Altro: questa categoria deve essere utilizzata per rilevare le variazioni non assegnabili alle altre categorie. Gli enti dovrebbero aggiungere ulteriori righe tra la riga 7 e la riga 8, per poter indicare altri fattori rilevanti nella movimentazione delle RWA durante il periodo di segnalazione.

Sezione D – Altre informazioni sul CCR

120. In applicazione dell'articolo 439, lettera e), gli enti dovrebbero fornire informazioni sull'impatto degli accordi di compensazione e delle garanzie reali detenute sul valore delle esposizioni in derivati e SFT secondo quanto previsto dalla tabella EU CCR5-A.

Tabella 31: EU CCR5-A – Impatto degli accordi di compensazione e delle garanzie reali detenute sul valore delle esposizioni

Scopo: fornire un quadro d'insieme dell'impatto degli accordi di compensazione e delle garanzie reali detenute sulle esposizioni il cui valore è misurato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, incluse le esposizioni derivanti da operazioni compensate mediante una CCP.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: fair value (valore equo)
Frequenza: semestrale
Formato: flessibile per le righe. Fisso per le colonne.
Descrizione di accompagnamento: gli enti dovrebbero integrare le informazioni fornendo una ripartizione per tipologia di esposizioni sottostanti o per tipologia di strumenti nel caso in cui esistono concentrazioni su specifici sottostanti/strumenti ritenute rilevanti secondo quanto previsto dagli orientamenti 2014/14 dell'ABE.

		a	b	c	d	e
		Fair value (valore equo) lordo positivo o valore contabile netto	Benefici della compensazione	Esposizione creditizia corrente compensata	Garanzia reale detenuta	Esposizione creditizia netta
1	Derivati					
2	SFT					
3	Compensazione tra prodotti differenti					
4	Totale					

Definizioni:

Righe:

Derivati: qualsiasi strumento derivato in conformità alla disciplina contabile di riferimento e di cui all'allegato I del CRR il cui valore di esposizione è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, dello stesso regolamento. Include tutte le operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 271 dello stesso regolamento non qualificabili come SFT.

SFT: operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito in conformità al quadro regolamentare contabile di riferimento il cui valore di esposizione è calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Include inoltre tutte le operazioni soggette a marginazione (ai sensi dell'articolo 271 dello stesso regolamento) non qualificabili come derivati.

Compensazione tra prodotti differenti: si riferisce alle esposizioni, inclusi i derivati e le SFT, compensate a livello di controparte.

Colonne:

fair value (valore equo) lordo positivo o valore contabile netto: a prescindere dalle regole contabili relative alla contabilizzazione di derivati e SFT in bilancio o fuori bilancio, il fair value (valore equo) lordo o il valore contabile netto (a seconda del caso) dovrebbe essere il valore dell'esposizione prima dell'applicazione delle tecniche di CRM. Il fair value (valore equo) dovrebbe essere mark-to-model o mark-to-market e determinato ai sensi del quadro regolamentare contabile di riferimento dopo l'applicazione delle rettifiche di valore prudenziali calcolate ai sensi degli articoli 34 e 105 del CRR, secondo quanto specificato nel regolamento delegato (UE) n. 2016/101 della Commissione. Il valore contabile netto è il valore contabile delle esposizioni al netto delle rettifiche specifiche di valore su crediti. Mentre il metodo di valutazione basato sulle regole contabili si applica alle esposizioni escluse dal portafoglio di negoziazione, il fair value (valore equo) lordo dovrebbe essere indicato per le esposizioni incluse nel portafoglio di negoziazione. Il fair value (valore equo) e i valori contabili netti dovrebbero essere valutati allo stesso modo come richiesto dai principi contabili di riferimento.

Benefici di compensazione: riduzione del fair value (valore equo) lordo positivo o del valore contabile netto grazie all'utilizzo di accordi di compensazione legalmente opponibili in applicazione della parte due, titolo III, capi 4 e 6, del CRR. Eventuali compensazioni non ammissibili ai sensi di detti capi dovrebbero essere indicate separatamente all'interno della colonna b).

Esposizione creditizia corrente compensata: valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte stessa, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione.

Garanzia reale detenuta: effetto sull'esposizione corrente compensata della garanzia reale, incluse le relative rettifiche per volatilità ai sensi della parte due, titolo III, capi 4 e 6, del CRR. Gli effetti di eventuali garanzie reali che non sono considerate ai fini dell'applicazione delle tecniche di CRM o che non hanno alcun impatto sulla esposizione creditizia corrente compensata in applicazione di detti capi dovrebbero essere indicate separatamente all'interno della colonna d).

Esposizione creditizia netta: esposizione creditizia dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione sia degli accordi di garanzia legalmente opponibili. Questo valore dell'esposizione può essere diverso dal valore dell'EAD indicato nella tabella EU CCR1, a causa degli altri parametri utilizzati per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini regolamentari non indicati nella tabella EU CCR5-A.

121. Le garanzie reali ricevute dovrebbero pertanto essere disaggregate per tipologia di strumento in applicazione della tabella EU CCR5-B e separate per derivati e SFT. Queste informazioni dovrebbero essere integrate da altre informazioni sulla garanzia reale fornita.

122. Qualora la banca centrale fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può decidere che l'ente non debba pubblicare la tabella EU CCR5-B se ritiene che la sua pubblicazione in quel formato permetta (in quel momento o in futuro) di rilevare il sostegno di liquidità fornito dalla banca centrale mediante swap con garanzie reali. La rinuncia da parte dell'autorità competente dovrebbe basarsi sul superamento di valori soglia e su criteri oggettivi resi noti al pubblico.

Tabella 32: EU CCR5-B – Composizione delle garanzie reali per le esposizioni al CCR

Scopo: fornire una ripartizione di tutti i tipi di garanzie reali (contante, debito sovrano, obbligazioni societarie, ecc.) fornite o ricevute dalle banche per supportare o ridurre le esposizioni al CCR relative a operazioni su derivati o SFT, comprese le operazioni compensate mediante una CCP.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: valori contabili delle garanzie reali utilizzate nelle operazioni su derivati o SFT, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano compensate mediante una CCP o che la garanzia reale sia fornita a una CCP.
Frequenza: semestrale

Formato: interamente flessibile.

Descrizione di accompagnamento: le banche sono tenute a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

	a	b	c	d	e	f
	Garanzia reale utilizzata in operazioni su derivati				Garanzia reale utilizzata in SFT	
	Fair value (valore equo) della garanzia reale ricevuta		Fair value (valore equo) della garanzia reale fornita		Fair value (valore equo) della garanzia reale ricevuta	Fair value (valore equo) della garanzia reale fornita
	Segregata	Non segregata	Segregata	Non segregata		
...						
Totale						

Definizioni

Operazioni su derivati e SFT: vedere le definizioni nella tabella EU CCR5-A.

Segregata: si riferisce alla garanzia non aggredibile in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300 del CRR.

Non segregata: si riferisce alla garanzia aggredibile in caso di procedura concorsuale.

123. In applicazione dell'articolo 439, lettere g) e h), gli enti dovrebbero fornire le informazioni specificate nella tabella EU CCR6.

Tabella 33: EU CCR6 – Esposizioni in derivati su crediti

Scopo: illustrare l'esposizione complessiva di un ente creditizio per operazioni in derivati su crediti acquistati o venduti.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti.
Contenuto: importi nozionali dei derivati (prima di eventuali compensazioni) e fair value (valore equo).
Frequenza: semestrale
Formato: flessibile (le colonne sono fisse ma le righe non in grassetto sono flessibili).
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

	a	b	c
	Derivati creditizi di copertura		Altri derivati su crediti
	Protezione e comprata	Protezione venduta	
Nozionali			
Credit default swap single-name			
Index credit default swap			
Total return swap			
Credit options			
Altri derivati su crediti			
Totale nozionali			
Fair value (valore equo)			
Fair value (valore equo) positivo (attività)			

<i>Fair value (valore equo) negativo (passività)</i>			
--	--	--	--

4.12 Attività non vincolate

124. Gli obblighi di cui all'articolo 443 del CRR sono specificati negli orientamenti dell'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e non vincolate (orientamenti 2014/03 dell'ABE).

4.13 Rischio di mercato

125. Le seguenti sezioni dei presenti orientamenti specificano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 445 e 455 del CRR. Le informazioni incluse nelle seguenti sezioni si riferiscono a strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione e quelli non rientranti nel portafoglio di negoziazione i cui requisiti di capitale e importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), e dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR. I requisiti di capitale e gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto (ii) (grandi esposizioni), dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto (ii) (rischio di regolamento) e dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b) – calcolati conformemente alla parte tre, titolo V, con eccezione dell'articolo 379, e della parte quattro del CRR – sono specificati alla parte 4.6 dei presenti orientamenti.

126. Le informazioni sugli strumenti il cui valore dell'esposizione è misurato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (disciplina del CCR) del CRR non sono incluse nella seguente parte, ma nella parte 4.11 dei presenti orientamenti.

Sezione A – Requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato in base al metodo standardizzato

127. Gli enti che calcolano i requisiti di capitale conformemente alla parte tre, titolo IV, capi 2 e 4, del CRR (metodo standardizzato) dovrebbero soddisfare i requisiti di cui all'articolo 445 dello stesso regolamento, fornendo le informazioni specificate nella tabella EU MR1.

Tabella 34: EU MR1 - Rischio di mercato in base al metodo standardizzato

<p>Scopo: riportare i componenti dei requisiti in materia di fondi propri in base al metodo standardizzato per il rischio di mercato.</p>
<p>Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano i requisiti di capitale conformemente alla parte tre, titolo IV, capi 2 e 4, del CRR. Gli enti che utilizzano i modelli interni ai sensi del capo 5 dello stesso titolo e per i quali le RWA possono essere considerate non rilevanti in base al metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR, secondo quanto specificato dagli orientamenti 2014/14 dell'ABE, possono scegliere di non pubblicare la tabella EU MR1. Ai sensi dello stesso articolo e del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero indicare chiaramente questa circostanza e spiegare perché considerano le informazioni non significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nei rispettivi portafogli e il totale aggregato delle RWA</p>

derivanti da tali esposizioni.
Contenuto: requisiti di capitale e RWA (in conformità all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		RWA	Requisiti di capitale
	Prodotti diversi dalle opzioni		
1	Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)		
2	Rischio azionario (generico e specifico)		
3	Rischio di cambio		
4	Rischio legato alle materie prime		
	Opzioni		
5	Metodo semplificato		
6	Metodo delta-plus		
7	Metodo di scenario		
8	Cartolarizzazione (rischio specifico)		
9	Totale		

Definizioni

Prodotti diversi dalle opzioni: si riferisce a posizioni in prodotti non soggetti alle regole sulle opzioni.

Opzioni: le righe da 5 a 7 si riferiscono ai requisiti supplementari per le opzioni (non-delta risks).

Sezione B – Informazioni qualitative sull'uso dei modelli interni

128. In applicazione dell'articolo 455 del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tavola EU MRB riportata di seguito.

Tavola 10: EU MRB – Obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni (IMA)

Scopo: illustrare l'ambito d'applicazione, le caratteristiche principali e le principali scelte di modellazione dei diversi modelli (VaR, SVaR, IRC, misura del rischio globale) utilizzati per il calcolo regolamentare dei rischi di mercato.
Ambito d'applicazione: la tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR. Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sull'uso dei modelli interni, gli enti dovrebbero descrivere le principali caratteristiche dei modelli utilizzati a livello di gruppo (in base al perimetro di consolidamento regolamentare determinato alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo. Il commento dovrebbe includere la percentuale dei requisiti di capitale coperti dai modelli descritti per ciascuno dei modelli regolamentari (VaR, SVaR, Incremental risk charge - IRC, misura del rischio globale).
Contenuto: informazioni qualitative
Frequenza: annuale
Formato: flessibile

Articolo 4 55, lettera a), punto i)	Le informative ai sensi dell'articolo 455, lettera a), punto i), per gli enti che utilizzano modelli VaR e modelli SVaR dovrebbero includere le seguenti informazioni:	
Articolo 4 55	a)	Nel descrivere l'ambito di utilizzo dell'IMA, in caso di sua applicazione ai sensi dell'articolo 455, lettere a) e b), gli enti dovrebbero descrivere le attività e i rischi coperti dal VaR e dal SVaR, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/sub-portafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.
		Nella descrizione dell'ambito d'applicazione dei modelli VaR e SVaR conformemente all'articolo 455, lettera a), gli enti dovrebbero specificare quali entità del gruppo utilizzano modelli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione o se gli stessi modelli vengono utilizzati per tutte le entità che hanno esposizioni al rischio di mercato.
Articolo 4 55, lettera b)	b)	Specificare quali soggetti del gruppo utilizzano i modelli.
Articolo 4 55, lettera a), punto i)	c)	Le informazioni da fornire nella descrizione generale dei modelli di regolamentazione VaR e SVaR (ai sensi dell'articolo 455, lettera a), punto i)) dovrebbero includere:
Articolo 4 55, lettera a), punto i)	d)	Illustrazione delle principali differenze, se in essere, tra il modello utilizzato ai fini di gestione e il modello utilizzato ai fini regolamentari (10 giorni, 99 %). Per i modelli VaR e SVaR.
Articolo 4 55, lettera a), punto i)	e)	Per i modelli VaR, gli enti devono specificare:
	e i)	la frequenza di aggiornamento dei dati (articolo 455, lettera a), punto ii));
	e ii)	la durata del periodo utilizzato per calibrare il modello. Descrivere il sistema di ponderazione utilizzato (se previsto);
	e iii)	le modalità in cui gli enti determinano il periodo di detenzione di 10 giorni (ad esempio, il VaR di 1 giorno è maggiorato per la radice quadrata di 10 o si prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni?);
	e iv)	il metodo di aggregazione, che è il metodo per aggregare il rischio specifico e generico (ad esempio, gli enti calcolano il requisito specifico come requisito individuale utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato per il calcolo del rischio generico oppure utilizzano un modello unico che diversifica il rischio generico e specifico?);
	e v)	il metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni);
	e vi)	se, nel simulare le potenziali variazioni dei fattori di rischio, sono utilizzati rendimenti assoluti o relativi (o con metodo misto) (ad esempio, variazione proporzionale dei prezzi o tassi o variazione assoluta di prezzi o tassi).
Articolo 4 55, lettera a), punto i)	f)	Per i modelli SVaR, gli enti devono specificare:
	f i)	come viene determinato il periodo di detenzione di 10 giorni. Ad esempio, l'ente maggiora il VaR di 1 giorno della radice quadrata di 10 o prende in considerazione direttamente il VaR di 10 giorni? Se il metodo è lo stesso dei modelli VaR, gli enti possono confermare tale circostanza e fare riferimento all'informativa e), punto iii) di cui sopra;
	f ii)	il periodo di stress scelto dall'ente e le motivazioni della scelta;
	f iii)	il metodo di valutazione (rivalutazione complessiva o uso di approssimazioni).
Articolo 4 55, lettera a), punto iii)	g)	Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri del modello (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui si applicano i modelli VaR e SVaR a livello di gruppo).
Articolo 4 55, lettera a), punto iv)	h)	Descrizione del metodo utilizzato per il backtesting/convalida dell'accuratezza e coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni e per i processi di modellazione.
Articolo 4 55, lettera a), punto ii)	Le informative in applicazione dell'articolo 455, lettera a), punto ii), per gli enti che utilizzano i modelli interni per misurare l'IRC del capitale dovrebbero includere le seguenti informazioni:	
		Nel descrivere l'ambito di utilizzo dell'IMA, in caso di sua applicazione ai sensi dell'articolo 455, lettere a) e b), gli enti dovrebbero descrivere le attività e i rischi coperti dal modello IRC, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/sub-portafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.

		Nella descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli IRC ai sensi dell'articolo 455, lettera a), gli enti dovrebbero specificare quali entità del gruppo utilizzano modelli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione o se gli stessi modelli vengono utilizzati per tutte le entità che sostengono esposizioni al rischio di mercato.
Articolo 4 55, lettera a), punto ii)	a)	La descrizione generale della metodologia utilizzata per i modelli interni inerenti ai rischi incrementali di default e di migrazione a norma dell'articolo 455, lettera a), punto ii) dovrebbe includere:
	a) i)	Informazioni sul metodo di modellazione globale (in particolare, rispetto all'uso di modelli basati su differenziali o su matrici di migrazione);
	a) ii)	Informazioni sulla calibrazione della matrice di migrazione;
	a) iii)	Informazioni sulle ipotesi di correlazione;
	a) iv)	Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità;
	a) v)	Metodologia utilizzata per realizzare una valutazione del capitale coerente con gli standard di solidità richiesti;
	a) vi)	Metodo utilizzato per la convalida dei modelli;
Articolo 4 55, lettera a), punto iii)	b)	Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli cui si applicano i modelli IRC a livello di gruppo).
Articolo 4 55, lettera a), punto iv)	c)	Descrizione del metodo utilizzato per il backtesting/convalida dell'accuratezza e coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli interni IRC e per i processi di modellazione.
Articolo 4 55, lettera a), punto ii)	Le informative in applicazione dell'articolo 455, lettera a), punto ii), per gli enti che utilizzano i modelli interni per misurare il rischio inerente alla copertura patrimoniale del rischio globale, dovrebbero includere le seguenti informazioni:	
		Nel descrivere l'ambito di utilizzo dell'IMA, in caso di sua applicazione ai sensi dell'articolo 455, lettere a) e b), gli enti dovrebbero descrivere le attività e i rischi coperti dai modelli di misurazione del rischio globale, specificando il modo in cui sono distribuiti nei portafogli/sub-portafogli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.
		Nella descrizione dell'ambito di applicazione dei modelli di misurazione del rischio globale in applicazione dell'articolo 455, lettera a), gli enti dovrebbero specificare quali entità del gruppo utilizzano modelli per i quali l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione o se gli stessi modelli vengono utilizzati per tutte le entità che sostengono esposizioni al rischio di mercato.
Articolo 4 55, lettera a), punto ii)	a)	Descrizione generale della metodologia utilizzata per la negoziazione di correlazione a norma dell'articolo 455, lettera a), punto ii), dovrebbe includere:
	a) i)	Informazioni sul complessivo metodo di modellazione (in particolare, rispetto alla scelta del modello di correlazione default/migrazioni e del differenziale: i) processi stocastici, distinti ma correlati alla base dei movimenti di migrazione/default e differenziale; ii) variazioni del differenziale alla base dei movimenti di migrazione/default; o iii) default/migrazioni alla base delle variazioni del differenziale;
	a) ii)	Informazioni utilizzate per calibrare i parametri di correlazione di base: LGD delle tranches (costanti o stocastici);
	a) iii)	Informazioni sulla scelta della durata delle posizioni (profitti e perdite basate sul movimento simulato del mercato nel modello calcolato sulla base del tempo di scadenza di ciascuna posizione alla fine dell'orizzonte di 1 anno o usando la loro vita residua alla data del calcolo);
	b)	Metodo utilizzato per determinare gli orizzonti di liquidità;
	c)	Metodologia utilizzata per realizzare una valutazione del capitale coerente con gli standard di solidità richiesti;
	d)	Metodo utilizzato per la convalida dei modelli;
Articolo 4 55, lettera a), punto iii)	g)	Descrizione delle prove di stress applicate ai parametri di modellazione (principali scenari sviluppati per rilevare le caratteristiche dei portafogli a cui si applicano i modelli di misurazione del rischio globale a livello di gruppo);
Articolo 4 55, lettera a), punto iv)	h)	Descrizione del metodo utilizzato per il backtesting/convalida dell'accuratezza e coerenza interna dei dati e dei parametri utilizzati per i modelli di misurazione del rischio globale e per i processi di modellazione.

129. In applicazione dell'articolo 455, lettera e), del CRR, gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, dello stesso regolamento (modelli interni per il rischio di mercato) dovrebbero indicare le informazioni specificate nella tabella EU MR2-A e le informazioni di cui alla tabella EU MR2-B riportate di seguito.

Tabella 35: EU MR2-A – Rischio di mercato in base all'IMA

Scopo: riportare i componenti dei requisiti in materia di fondi propri in base all'IMA per il rischio di mercato.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo IMA per il rischio di mercato.
Contenuto: requisiti di capitale e RWA (in conformità all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b, del CRR).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b
		RWA	Requisiti di capitale
1	VaR (il maggiore tra i valori a e b)		
a)	VaR giorno precedente (articolo 365, paragrafo 1, del CRR (VaRt-1))		
b)	Media dei VaR giornalieri (articolo 365, paragrafo 1, del CRR) per i precedenti 60 giorni lavorativi (VaRavg) x fattore di moltiplicazione (mc), ai sensi dell'articolo 366 del CRR		
2	SVaR (il maggiore tra i valori a e b)		
a)	Ultimo SVaR (articolo 365, paragrafo 2, del CRR (SVaRt-1))		
b)	Media degli SVaR giornalieri (articolo 365, paragrafo 2, del CRR) dei precedenti 60 giorni lavorativi (SVaRavg) x fattore di moltiplicazione (ms) (articolo 366 del CRR)		
3	IRC (il maggiore tra i valori a e b)		
a)	Valore IRC più recente (rischi incrementali di default o di migrazione calcolati ai sensi degli articoli 370 e 371 del CRR)		
b)	Media del numero IRC relativo alle precedenti dodici settimane		
4	Misura del rischio globale (il maggiore tra i valori a, b e c)		
a)	Misura del rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione (articolo 377 del CRR)		
b)	Media delle misure del rischio per il portafoglio di negoziazione di correlazione nelle precedenti 12 settimane		
c)	% del requisito in materia di fondi propri in base al metodo standardizzato sulla misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione (articolo 338, paragrafo 4, del CRR)		
5	Altro		
6	Totale		

Definizioni

Altro: si riferisce a ulteriori requisiti di capitale richiesti dalle autorità di vigilanza per gli enti che utilizzano l'IMA per il rischio di mercato (ad esempio, capitale aggiuntivo ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE).

Tabella 36: EU MR2-B – Rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA

Scopo: presentare un rendiconto per spiegare le variazioni delle RWA associate al rischio di mercato (ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b)) determinato ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR (IMA).
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che possono utilizzare l'IMA per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato.
Contenuto: RWA inerenti al rischio di mercato. Le variazioni degli importi delle RWA nel corso del periodo di segnalazione per ciascuno dei fattori chiave dovrebbero essere basate su una stima ragionevole del loro valore da parte dell'ente.
Frequenza: trimestrale
Formato: formato fisso per tutte le colonne e per le righe 1 e 8. Gli enti possono aggiungere righe tra le righe 7 e 8 al fine di indicare ulteriori elementi che contribuiscono alle variazioni delle RWA.
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

		a	b	c	d	e	f	g
		VaR	SVaR	IRC	Misura del rischio globale	Altro	Totale RWA	Totale requisiti di capitale
1	RWA alla fine del trimestre precedente							
1a	<i>Rettifica regolamentare</i>							
1b	<i>RWA alla fine del trimestre precedente (fine giornata)</i>							
2	Variazioni dei livelli di rischio							
3	Aggiornamenti/modifiche del modello							
4	Metodologia e politica							
5	Acquisizioni e dismissioni							
6	Movimenti del cambio							
7	Altro							
8a	<i>RWA alla fine del periodo di segnalazione (fine giornata)</i>							
8b	<i>Rettifica regolamentare</i>							
8	RWA alla fine del periodo di segnalazione							

Definizioni

Righe

Variazioni dei livelli di rischio: variazioni dovute a cambiamenti di posizione.

Aggiornamenti/modifiche del modello: aggiornamenti significativi del modello per riflettere l'esperienza recente (es. ricalibrazione) oppure cambiamenti significativi relativi all'ambito d'applicazione del modello. Se è stato implementato più di un aggiornamento del modello, possono essere necessarie righe aggiuntive.

Metodologia e politica: cambiamenti nella metodologia di calcolo a seguito di modifiche della politica di regolamentazione.

Acquisizioni e dismissioni: modifiche dovute ad acquisizioni o dismissioni di linee di prodotto/business o entità.

Movimenti del cambio: variazioni derivanti da transazioni in valuta estera.

Altro: questa categoria deve essere utilizzata per rilevare le variazioni non assegnabili ad altre categorie. Gli enti dovrebbero aggiungere ulteriori righe tra le righe 6 e 7 per indicare altri fattori rilevanti nella movimentazione delle RWA durante il periodo di segnalazione.

Le righe 1a/1b e 8a/8b dovrebbero essere utilizzate quando il requisito di capitale/RWA per ciascuna delle colonne da a a d è la media dei 60 giorni (per VaR e SVaR) o la media delle 12 settimane o la soglia minima (per IRC e misura del rischio globale) e non il requisito di capitale/RWA alla fine del periodo (precedente o di segnalazione) definito nella tabella EU MR2-A, righe 1a, 2a, 3a, 4a. In questi casi, le righe aggiuntive per la rettifica regolamentare (di cui alle righe 1a e 8b di cui sopra) garantiscono che l'ente è in grado di fornire la fonte delle variazioni del requisito di capitale/RWA sulla base della misura del requisito di capitale/RWA alla fine del periodo (precedente o di segnalazione), di cui alle righe 1b e 8a. In questo caso, le righe 2, 3, 4, 5, 6, 7 riconciliano il valore delle righe 1b e 8a.

Colonne

RWA alla fine del periodo di segnalazione (colonna VaR): RWA corrispondenti a (requisiti di capitale che riflettono il VaR regolamentare (10 giorni, 99 %) e requisiti di capitale aggiuntivi associati al modello VaR rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza) x 12,5. Tale importo dovrebbe riconciliarsi con l'importo indicato nella tabella EU MR2-A (riga 1/colonna a).

RWA alla fine del periodo di segnalazione (colonna SVaR): RWA corrispondenti a (requisiti di capitale che riflettono il VaR regolamentare in condizioni di stress (10 giorni, 99 %) e requisiti di capitale aggiuntivi rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza) x 12,5. Tale importo dovrebbe riconciliarsi con l'importo indicato nella tabella EU MR2-A (riga 2/colonna a).

RWA alla fine del periodo di segnalazione (colonna IRC): RWA corrispondenti a (requisiti di capitale utilizzati per il calcolo dell'IRC e requisiti di capitale aggiuntivi rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza (moltiplicatore)) x 12,5. Tale importo dovrebbe riconciliare l'importo indicato nella tabella EU MR2-A (riga 3/colonna a).

RWA alla fine del periodo di segnalazione (colonna Misura del rischio globale): RWA corrispondenti a (requisiti di capitale utilizzati per il calcolo della copertura patrimoniale del rischio globale e requisiti di capitale aggiuntivi rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza) x 12,5. Tale importo dovrebbe riconciliarsi con l'importo indicato nella tabella EU MR2-A (riga 4/colonna a).

RWA alla fine del periodo di segnalazione (colonna Altro): RWA corrispondenti a specifici requisiti di capitale (specifici per giurisdizione o per impresa) sulla base di metodi di modellazione non segnalati nelle categorie VaR/SVaR/IRC/ Misura del rischio globale. Se le giurisdizioni forniscono più di un requisito di capitale specifico, è possibile inserire colonne aggiuntive.

Totale RWA alla fine del periodo di segnalazione: RWA corrispondenti a (totale requisiti di capitale per il rischio di mercato sulla base dell'IMA x 12,5). Questo importo deve riconciliare gli importi indicati nella tabella EU OV1, colonna «RWA» e nella tabella EU MR2-A (riga totale/colonna a).

Totale requisiti di capitale: questo importo dovrebbe riconciliarsi con l'importo indicato nella tabella EU OV1, colonna «Requisiti in materia di fondi propri» e nella tabella EU MR2-A (riga totale/colonna b).

Sezione D – Altre informazioni quantitative per il rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni

130. In applicazione dell'articolo 455, lettera d), del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tabella EU MR3 riportata di seguito.

Tabella 37: EU MR3 – Valori IMA per i portafogli di negoziazione

Scopo: riportare i valori (massimo, minimo, media e finale per il periodo di segnalazione) derivanti dai diversi tipi di modelli interni approvati per essere utilizzati, al fine di calcolare il requisito di capitale regolamentare a livello di gruppo, prima di applicare qualsiasi requisito di capitale aggiuntivo sul valore ai sensi dell'articolo 365 della parte tre, titolo V, capo 5, del CRR.
Ambito d'applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che possono utilizzare l'IMA per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato.
Contenuto: risultati dei modelli interni approvati per essere utilizzati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il calcolo del capitale regolamentare a livello di gruppo (in base al perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento).
Frequenza: semestrale
Formato: fisso
Descrizione di accompagnamento: gli enti sono tenuti a corredare la tabella con un commento per spiegare eventuali variazioni significative nel corso del periodo di segnalazione e le principali determinanti di tali variazioni.

a

VaR (10 giorni, 99 %)		
1	Valore massimo	
2	Valore medio	
3	Valore minimo	
4	Valore di fine periodo	
SVaR (10 giorni, 99 %)		
5	Valore massimo	
6	Valore medio	
7	Valore minimo	
8	Valore di fine periodo	
IRC (99,9 %)		
9	Valore massimo	
10	Valore medio	
11	Valore minimo	
12	Valore di fine periodo	
Requisito di capitale per il rischio globale (99,9 %)		
13	Valore massimo	
14	Valore medio	
15	Valore minimo	
16	Valore di fine periodo	

Definizioni

VaR: nella presente tabella, si riferisce al VaR regolamentare utilizzato per calcolare il requisito di capitale, le cui caratteristiche sono conformi alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 2, del CRR. Gli importi indicati non includono i requisiti di capitale aggiuntivi a discrezione dell'autorità di vigilanza (ad esempio, il moltiplicatore).

SVaR: nella presente tabella, si riferisce allo SVaR regolamentare utilizzato per calcolare il requisito di capitale, le cui caratteristiche sono conformi alla parte tre, titolo V, capo 5, sezione 2, del CRR. Gli importi indicati non includono il capitale aggiuntivo rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza (moltiplicatore).

IRC: si riferisce all'IRC utilizzato per il calcolo del requisito di capitale. Gli importi indicati non includono il capitale aggiuntivo rispetto alla decisione dell'autorità di vigilanza (moltiplicatore).

Requisito di capitale per il rischio globale: le righe 13, 14, 15 e 16 sono numeri privi di massimale; il calcolo della soglia minima si riflette nella segnalazione della fine del periodo nella tabella EU MR2-A, riga 4 c) nella colonna b).


I valori massimo, medio, minimo e di fine periodo riportati nella presente tabella dovrebbero essere segnalati in applicazione dell'articolo 455, lettera d), punti da i) a iii), durante il periodo segnalato e a fine periodo. Di conseguenza, non è necessario che questi valori siano riconciliati ai valori riportati nella tabella EU MR2-A, i quali sono calcolati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 364 del CRR, includendo anche eventuali requisiti di capitale aggiuntivi a discrezione dell'autorità di vigilanza – ad esempio, il VaR medio della tabella EU MR2-A riga 1 b) dovrebbe essere la media dei VaR giornalieri (99° percentile, intervallo di confidenza unilaterale, periodo di detenzione di 10 giorni) su ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti, mentre il valore medio atteso della tabella EU MR3 è il valore medio del periodo di segnalazione e pertanto del semestre.

131. In applicazione dell'articolo 455, lettera f), gli enti dovrebbero pubblicare gli orizzonti di liquidità media ponderata che sono stati presi in considerazione nei modelli interni utilizzati per calcolare il requisito di capitale per i rischi incrementali di default e migrazione e per il portafoglio di negoziazione di correlazione (ai sensi delle informazioni relative ai requisiti di cui alla tavola EU MRB (B) b) ed EU MRB (C) b)). I dati pubblicati dovrebbero consentire il monitoraggio dell'orizzonte di liquidità, in particolare ai sensi dell'articolo 374, paragrafi da 3 a 5, e dell'articolo 377, paragrafo 2, del CRR.

132. In applicazione dell'articolo 455, lettera g), del CRR, gli enti dovrebbero pubblicare le informazioni indicate nella tabella EU MR4.

Tabella 38: EU MR4 – Confronto tra stime del VaR e utili/perdite

<p>Scopo: presentare un confronto tra i risultati delle stime derivanti dal modello VaR regolamentare approvato in applicazione della parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR e i risultati sia ipotetici che reali, al fine di evidenziare la frequenza e la misura delle eccezioni di backtesting e di fornire un’analisi dei principali valori anomali nei risultati sottoposti a backtesting.</p>
<p>Ambito d’applicazione: la tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo IMA per le loro esposizioni al rischio di mercato.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sul backtesting dei propri modelli interni, gli enti devono includere (nella presente tabella) i principali modelli che possono essere utilizzati a livello di gruppo (in base al perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo I, capo 2, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo rappresentano i modelli utilizzati a livello di gruppo. La descrizione dovrebbe includere la percentuale dei requisiti di capitale determinati dai modelli per i quali i risultati di backtesting sono riportati nella tabella EU MR4.</p>
<p>Contenuto: risultati del modello VaR</p>
<p>Frequenza: semestrale</p>
<p>Formato: flessibile</p>
<p>Descrizione di accompagnamento: gli enti devono presentare un’analisi dei «valori anomali» (eccezioni al backtesting ai sensi dell’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013) nei risultati sottoposti a backtesting, precisando le date e la relativa eccedenza (VaR-utili/perdite). L’analisi dovrebbe specificare almeno le determinanti chiave delle eccezioni.</p> <p>Gli enti dovrebbero pubblicare simili confronti per gli utili/perdite effettivi e ipotetici (ai sensi dell’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013).</p> <p>Gli enti devono fornire informazioni sugli utili/perdite effettivi/e e in particolare chiarire se essi comprendono riserve e, in caso contrario, in che modo le riserve sono integrate nel processo di backtesting.</p>



VaR giornaliero: nella presente tabella, dovrebbe riflettere le misure di rischio (usate ai fini regolamentari e le cui caratteristiche sono conformi alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 2, del CRR) calibrate su un periodo di detenzione di 1 giorno con l’intervallo di confidenza del 99 % e comparabili con i relativi risultati di negoziazione.

Utile/perdita ipotetico: si basa sulle variazioni ipotetiche dei valori del portafoglio che si verificherebbero se le posizioni di fine giornata rimanessero invariate.

4.14 Remunerazione

133. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 450 del CRR sono specificati negli orientamenti dell'ABE in materia di politiche di remunerazione solide ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e nelle informative ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013 (orientamenti 2015/22 dell'ABE).

4.15 Coefficiente di leva finanziaria

134. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 451 del CRR sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016.

4.16 Diffusione delle informazioni

135. Oltre al documento individuale di cui alla parte 4.2, sezione D, dei presenti orientamenti, l'ente può rendere disponibili sul proprio sito Web, e in un formato modificabile, le informazioni quantitative fornite conformemente agli articoli della parte otto del CRR per i quali vengono fornite indicazioni nel presente documento.

Allegato 1 – Quadro d’insieme sugli orientamenti

L’allegato I fornisce separatamente un quadro d’insieme degli orientamenti mostrando, per ogni tavola, tabella o indicazione presenti in questi orientamenti:

- l’ambito d’applicazione;
- la frequenza dell’informativa (trimestrale, semestrale, annuale).

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tavola 1 - EU OVA: metodo di gestione del rischio da parte dell'ente	La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 2 - EU CRA: informazioni qualitative generali sul rischio di credito	La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 3 - EU CCRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di controparte	La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 4 - EU MRA: obblighi di informativa qualitativa sul rischio di mercato	La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti soggetti a un requisito di capitale a fronte del rischio di mercato per le loro attività di negoziazione	annuale
Tavola 5 - EU LIA: descrizione delle differenze tra gli importi delle esposizioni contabili e quelli delle esposizioni considerate ai fini regolamentari	La tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 6 - EU CRB-A: informativa aggiuntiva in merito alla qualità creditizia delle attività	La tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 7 - EU CRC: obblighi di informativa qualitativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM)	La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tavola 8 - EU CRD: obblighi di informativa qualitativa sull'uso di rating esterni in base al metodo standardizzato per il rischio di credito da parte dell'ente	<p>La tavola si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare le informazioni richieste nella tavola se le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, determinati attraverso il calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, dello stesso regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni non siano significative per gli utilizzatori e non siano rilevanti, includendo una descrizione delle classi di esposizione cui tali informazioni si applicano e l'esposizione complessiva al rischio per tali classi di esposizione.</p>	annuale
Tavola 9 - EU CRE: obblighi di informativa qualitativa sui modelli IRB	<p>La tavola si applica agli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che possono utilizzare il metodo avanzato fondato sui rating interni (AIRB) o il metodo base fondato sui rating interni (FIRB) per alcune o tutte le loro esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, gli enti dovrebbero descrivere le principali caratteristiche dei modelli utilizzati a livello di gruppo (in base perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo è stato determinato l'ambito dei modelli descritti. Il commento dovrebbe includere per ciascuno dei portafogli regolamentari dell'ente la percentuale di RWA coperte dai modelli.</p>	annuale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tavola 10 - EU MRB: obblighi di informativa qualitativa per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni (IMA)	<p>La tavola è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sull'uso dei modelli interni, gli enti dovrebbero descrivere le principali caratteristiche dei modelli utilizzati a livello di gruppo (in base al perimetro di consolidamento regolamentare determinato alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo rappresentano tutti i modelli utilizzati a livello di gruppo. Il commento dovrebbe includere la percentuale dei requisiti di capitale coperti dai modelli descritti per ciascuno dei modelli regolamentari (VaR, SVaR, Incremental risk charge - IRC, misura del rischio globale).</p>	annuale
Tabella 1 - EU LI1: Differenze tra il perimetro di consolidamento contabile e quello regolamentare e riconciliazione delle poste di bilancio con le categorie di rischio regolamentari	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti Nel caso degli enti che non sono tenuti a pubblicare il bilancio consolidato, dovrebbero essere pubblicate solo le colonne da b) a g).	annuale
Tabella 2 - EU LI2: Principali differenze tra gli importi delle esposizioni determinate a fini regolamentari e i valori contabili determinati in base al perimetro di consolidamento regolamentare	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tabella 3 - EU LI3: Differenze nei perimetri di consolidamento (entità per entità)	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tabella 4 - EU OV1: Quadro d'insieme sulle esposizioni ponderate per il rischio (RWA)	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	trimestrale
Tabella 5 - EU CR10: IRB (finanziamenti specializzati e strumenti di capitale)	La tabella si applica a tutti gli enti di cui al paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano uno dei metodi contemplati dalla presente tabella, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, o dell'articolo 155, paragrafo 2, del CRR.	semestrale
Tabella 6 - EU INS1: partecipazioni non dedotte in imprese di assicurazione	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti a cui è richiesto o consentito dalle rispettive autorità competenti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE e a cui è consentito (ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del CRR) di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, ai fini del calcolo dei requisiti di capitale su una base individuale, subconsolidata e consolidata.	semestrale
Tabella 7 - EU CRB-B: Valore totale e medio delle esposizioni nette	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tabella 8 - EU CRB-C: ripartizione geografica delle esposizioni	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tabella 9 - EU CRB-D: concentrazione delle esposizioni per settore o tipologia di controparte	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tabella 10 - EU CRB-E: durata delle esposizioni	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	annuale
Tabella 11 - EU CR1-A: qualità creditizia delle esposizioni per classe di esposizione e tipologia di strumento	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 12 - EU CR1-B: qualità creditizia delle esposizioni per settore o tipologia di controparte	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 13 - EU CR1-C: qualità creditizia delle esposizioni per area geografica	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 14 - EU CR1-D: distribuzione delle esposizioni per fasce di scaduto	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 15 - EU CR1-E: esposizioni deteriorate e forborne	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 16 - EU CR2-A: variazioni delle rettifiche generiche e specifiche di valore su crediti	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 17 - EU CR2-B: variazioni dei finanziamenti e dei titoli di debito impaired e in stato di default	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 18 - EU CR3: tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) – quadro d'insieme	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tabella 19 - EU CR4: metodo standardizzato – esposizione al rischio di credito ed effetti dell'attenuazione del rischio di credito (CRM)	<p>La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>La tabella EU CR4 non include gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e le operazioni di marginazione soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o soggette all'articolo 92, paragrafo 3, lettera f), dello stesso regolamento, il cui valore di esposizione ai fini regolamentari è calcolato secondo le modalità stabilite nel suddetto capo.</p> <p>L'ente può ponderare per il rischio le esposizioni in base al capo 3 del CRR e le esposizioni e le RWA calcolate conformemente al capo 2 non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, dello stesso regolamento (come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE). In tali circostanze, e al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare la tabella EU CR4. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni incluse nella tabella EU CR4 non sono significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nelle rispettive classi di esposizione e il totale aggregato delle RWA derivanti da tali classi di esposizione.</p>	semestrale
Tabella 20 - EU CR5: Metodo standardizzato	<p>La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Le esposizioni ponderate per il rischio di un ente ai sensi del capo 3 dello stesso regolamento. Le esposizioni e gli importi delle RWA calcolati conformemente al capo 2 non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, dello stesso regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In tali circostanze, e al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare la tabella EU CR5. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni incluse nella tabella EU CR5 non sono significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nelle rispettive classi di esposizione e il totale aggregato delle RWA derivanti da tali classi di esposizione.</p>	semestrale
Tabella 21 - EU CR6: IRB – Esposizioni al rischio di credito per classe di esposizione e di PD	<p>La tabella si applica agli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano sia il metodo FIRB sia il metodo AIRB per alcune o tutte le loro esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se l'ente si avvale sia del metodo FIRB sia del metodo AIRB, dovrebbe pubblicare una tabella per ciascun metodo utilizzato.</p>	semestrale
Tabella 22 - EU CR7: IRB – Effetto sulle RWA dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di CRM	<p>La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB per alcune o tutte le loro esposizioni.</p>	semestrale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tabella 23 - EU CR8: Rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al rischio di credito in base al metodo IRB	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB.	trimestrale
Tabella 24 - EU CR9: IRB – Backtesting della probabilità di default (PD) per classe di esposizione	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB e/o il metodo FIRB. Se l'ente si avvale del metodo FIRB per talune esposizioni e del metodo AIRB per altre, deve pubblicare due serie separate di ripartizione del portafoglio, utilizzando tabelle distinte. Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sul backtesting dei modelli interni dell'ente attraverso la presente tabella, l'ente deve includere i modelli principali utilizzati a livello di gruppo (definito sulla base del perimetro di consolidamento regolamentare) e spiegare in che modo è stato determinato l'ambito di applicazione di tali modelli. Il commento deve includere la percentuale di RWA coperta dai modelli interni per i quali sono rappresentati i risultati del backtesting per ciascuno dei portafogli regolamentari dell'ente.	annuale
Tabella 25 - EU CCR1: analisi dell'esposizione al rischio di credito di controparte (CCR) per metodi applicati	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti, che possiedono strumenti la cui esposizione è calcolata conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.	semestrale
Tabella 26 - EU CCR2: requisito di capitale per gli aggiustamenti della valutazione del credito (CVA)	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti con esposizioni soggette a requisiti di capitale per il rischio di CVA conformemente alla parte tre, titolo VI, articolo 382, del regolamento (UE) n. 575/2013	Semestrale
Tabella 27 - EU CCR8: esposizioni verso controparti centrali (CCP)	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	Semestrale
Tabella 28 - EU CCR3: EU CCR3 – Metodo standardizzato – Esposizioni al CCR per tipologia di portafoglio regolamentare e ponderazione del rischio	La tabella è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo standardizzato del rischio di credito per calcolare le RWA delle esposizioni al CCR, ai sensi dell'articolo 107 del CRR, a prescindere dal metodo utilizzato per determinare l'EAD, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, dello stesso regolamento. Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare le informazioni richieste nella tabella se le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, determinati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del medesimo regolamento, come specificato negli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In conformità a tale articolo e al paragrafo 19 dei presenti orientamenti, l'ente dovrebbe indicare chiaramente tale circostanza. Inoltre, dovrebbe spiegare perché ritiene che le informazioni non siano significative per gli utilizzatori e non siano rilevanti, includendo una descrizione di tali classi di esposizione e dell'esposizione complessiva al rischio per tali classi di esposizione.	semestrale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tabella 29 - EU CCR4: IRB – Esposizioni al CCR per portafoglio e scala di PD	<p>La tabella è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo AIRB o FIRB per calcolare le RWA delle esposizioni al CCR, ai sensi dell'articolo 107 del CRR, a prescindere dal metodo CCR utilizzato per determinare l'EAD, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, dello stesso regolamento. Se l'ente si avvale del metodo FIRB per talune esposizioni e del metodo AIRB per altre, deve pubblicare due informative separate sulle esposizioni ripartite per tipologia di portafoglio, utilizzando tabelle distinte.</p> <p>Per fornire informazioni significative, l'ente dovrebbe includere (nella presente tabella) i principali modelli utilizzati a livello di gruppo (definito sulla base del perimetro di consolidamento regolamentare) e spiegare in che modo è stato determinato l'ambito di applicazione dei modelli descritti. Il commento dovrebbe includere la percentuale di RWA che rientrano nei modelli illustrati per ciascuno dei portafogli regolamentari dell'ente.</p>	semestrale
Tabella 30 - EU CCR7: rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al rischio di controparte (CCR) in base al metodo dei modelli interni (IMM)	<p>La tabella è obbligatoria per tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano l'IMM per la misurazione dell'esposizione al default (EAD) di esposizioni soggette alla disciplina del CCR, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo per il rischio di credito utilizzato per calcolare le RWA derivanti dall'EAD.</p>	trimestrale
Tabella 31 - EU CCR5-A: impatto degli accordi di compensazione e delle garanzie reali detenute sul valore delle esposizioni	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 32 - EU CCR5-B: composizione delle garanzie reali per le esposizioni al rischio di controparte	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale
Tabella 33 - EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti	semestrale

TAVOLA/TABELLA	AMBITO D'APPLICAZIONE	FREQUENZA DELL'INFORMATIVA
Tabella 34 - EU MR1: rischio di mercato in base al metodo standardizzato	<p>La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che calcolano i requisiti di capitale conformemente alla parte tre, titolo IV, capi 2 e 4, del CRR.</p> <p>Si applica agli enti che utilizzano modelli interni ai sensi del capo 5 dello stesso titolo e per i quali le RWA in base al metodo standardizzato possono essere considerate non rilevanti ai sensi dell'articolo 432, paragrafo 1, del CRR, secondo quanto specificato dagli orientamenti 2014/14 dell'ABE. In tali circostanze, e al fine di fornire esclusivamente informazioni significative per gli utilizzatori, l'ente può scegliere di non pubblicare la tabella EU MR1. Ai sensi dello stesso articolo e del paragrafo 19 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero indicare chiaramente questa circostanza e spiegare perché considerano le informazioni non significative per gli utilizzatori. La spiegazione dovrebbe contenere una descrizione delle esposizioni incluse nei rispettivi portafogli e il totale aggregato delle RWA derivanti da tali esposizioni.</p>	semestrale
Tabella 35 - EU MR2-A: rischio di mercato in base al metodo dei modelli interni (IMA)	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di mercato.	semestrale
Tabella 36 - EU MR2-B: rendiconto delle variazioni delle RWA delle esposizioni soggette al rischio di mercato in base al metodo IMA	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che possono utilizzare il metodo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato.	trimestrale
Tabella 37 - EU MR3: valori IMA per i portafogli di negoziazione	La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che possono utilizzare il metodo dei modelli interni per il calcolo dei requisiti di capitale a fronte del rischio di mercato.	semestrale
Tabella 38 - EU MR4: confronto tra stime del VaR e utili/perdite	<p>La tabella si applica a tutti gli enti inclusi nel paragrafo 7 dei presenti orientamenti che utilizzano il metodo IMA per le loro esposizioni al rischio di mercato.</p> <p>Al fine di fornire informazioni significative per gli utilizzatori sul backtesting dei propri modelli interni, gli enti devono includere (nella presente tabella) i principali modelli che possono essere utilizzati a livello di gruppo (in base al perimetro di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo I, capo 2, dello stesso regolamento) e spiegare in che modo rappresentano i modelli utilizzati a livello di gruppo. La descrizione dovrebbe includere la percentuale dei requisiti di capitale determinati dai modelli per i quali i risultati di backtesting sono riportati nella tabella EU MR4.</p>	semestrale